

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 26 febbraio 1997)

INDICE

ANDREOTTI: sulla ratifica del trattato di interdizione delle armi chimiche (4-03255) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 1133	sulla defiscalizzazione del carburante agricolo (4-01503) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	Pag. 1144
BATTAFARANO, LORETO: sull'aumento della pianta organica al tribunale di Taranto (4-02506) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1134	sull'utilizzazione dell'aula bunker di Santa Verdiana, in Firenze, per la celebrazione del processo di mafia (4-03224) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1145
BEVILACQUA: sull'appalto per la costruzione di una diga sul fiume Esaro (4-01027) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1136	BRATINA ed altri: sull'assemblea del Parlamento curdo in esilio, riunitasi a Roma dal 15 al 18 luglio 1996 (4-01408) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1147
sull'istituzione dell'ufficio del lavoro nella provincia di Vibo Valentia (4-02210) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1137	BUCCIERO: sul degrado dei servizi ferroviari nel Sud (4-01234) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1148
sul concorso per 277 posti di assistente sociale coordinatore per la giustizia minorile (4-03206) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1138	CADDEO: sulla riliquidazione delle pensioni (4-01575) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1150
BORNACIN: sulle presunte disfunzioni e irregolarità verificatesi presso la casa circondariale di Sanremo (4-01981) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1140	CARUSO Luigi: sull'ampliamento della pianta organica della pretura circondariale di Siracusa (4-02398) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1151
sul mancato riscontro positivo all'istanza del signor Giovanni Cantù (4-02051) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1143	CIMMINO: sul sequestro della motonave «Princess» da parte delle autorità tunisine (4-02444) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1152
BOSI: sulla pubblicità dell'Enel apparsa sul quotidiano del PDS «L'Unità» (4-01133) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	1143	COLLA: sulla costituzione di un movimento politico «Lega Sud» da parte del signor Giovanni Di Stefano (4-00991) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1154

CORRAO: sulla promozione dell'imprenditorialità femminile nel Sud (4-03103) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) Pag. 1155	Mattino» (4-02953) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro) Pag. 1170
CORRAO, BARRILE: sulle truffe perpetrate dalla società RE.Fin nelle province di Trapani ed Agrigento (4-00673) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1156	LISI: sulla vicenda che ha coinvolto l'onorevole Pampo e l'assessore De Cristofaro (4-01475) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1180
COSTA: sui gravosi tributi che le associazioni del volontariato devono corrispondere alla SIAE (4-01002) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 1160	LO CURZIO: sull'utilizzo dei giudici onorari (4-00664) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1183
sui gravosi tributi che le associazioni del volontariato devono corrispondere alla SIAE (4-01055) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 1161	sul compenso ai giudici di pace (4-00666) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1184
sull'apertura di nuove filiali bancarie in Albania (4-01857) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro) 1163	sull'indennità ai giudici di pace (4-02747) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1184
sull'indennità di rischio da corrispondere ai giudici di pace (4-02283) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1164	sulle competenze e compensi ai giudici di pace (4-02924) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1184
sull'importazione di olio in Italia (4-03377) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1165	LOIERO: sulla soppressione dell'ispettorato del lavoro a Catanzaro (4-02886) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1187
COZZOLINO, DEMASI: sul potenziamento dell'organico al tribunale di Nocera Inferiore (4-00808) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1166	MACERATINI: sulla vicenda dell'avvocato Bruno Bagedda (4-01103) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1188
CURTO: sulla vendita dei quotidiani «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Mattino» (4-03057) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro) 1169	MAGGIORE: sull'ampliamento dell'organico della pretura circondariale di Verona (4-01186) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1192
sui giudizi espressi dal premier israeliano Netanyahu su Alleanza nazionale (4-03565) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 1171	MANCONI: sulla situazione della casa circondariale di San Vittore a Milano (4-01403) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1195
DE CORATO, CARUSO Antonino: sulla gestione del personale a contratto assunto negli uffici giudiziari (4-03265) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1172	sull'assistenza sociale per gli immigrati (4-02317) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1197
DOLAZZA: sulle rivelazioni della magistratura inquirente di La Spezia (4-01961) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1175	MANFREDI: sull'applicazione di un'imposta addizionale all'energia elettrica nella Val D'Ossola (4-02126) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 1199
DOLAZZA ed altri: sulle rivelazioni della magistratura inquirente di La Spezia (4-01960) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1176	MANFROI: sulla vicenda del capitano Rodolfo Passaro (4-01554) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1201
FIRRARELLO: sulla soppressione del tribunale di Caltagirone (4-01614) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1178	sulla vicenda del signor Luigi Pontil Celeste (4-01627) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1205
GRUOSSO ed altri: sulla vendita dei quotidiani «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il	MANZI ed altri: sulla situazione dei lavoratori dell'azienda ELCAT (4-01221) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 1206
	MAZZUCA POGGIOLINI: nomina dei vertici dell'ENEA (4-01156) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 1207

MEDURI: sull'indagine della procura della Repubblica di Biella a carico di alcuni personaggi televisivi (4-01461) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1210	SALVATO: sulla carenza di personale amministrativo presso le amministrazioni giudiziaria e penitenziaria (4-01208) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1235
MICELE ed altri: sul trattamento economico e giuridico dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (4-01230) (risp. BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali) 1212	sulla situazione dello stabilimento della Fonderit Etruria di Campiglia Marittima (Livorno) (4-02191) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1236
MIGNONE ed altri: sul Centro di drammaturgia europea di Potenza (4-03263) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport) 1214	SCOPELLITI ed altri: sul rispetto dei diritti umani a Cuba (4-02910) (risp. TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 1238
MONTELEONE: sulla linea ferroviaria Calalzo-Padova e Calalzo-Venezia (4-01463) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1215	SERENA: sull'eliminazione del servizio ferroviario presso la stazione di Montebelluna (Treviso) (4-01318) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1240
NAPOLI Bruno: sull'incidente mortale provocato dalla macchina di scorta del sostituto procuratore distrettuale di Locri (4-01175) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1220	sull'accordo tra la società editrice COEDIP e l'UNIRE (4-01889) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1242
PEDRIZZI: sulla liberalizzazione del mercato petrolifero (4-00389) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 1221	TAROLLI, GUBERT: sulla riformulazione delle competenze degli organi collegiali periferici dell'INPS (4-02865) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1243
PERUZZOTTI, WILDE: sull'appalto di lavori per la ristrutturazione di stazioni ferroviarie (4-02440) (risp. BURLANDO, ministro dei trasporti e della navigazione) 1223	TURINI: sulla soppressione della sede pretorile di Massa Marittima (4-03052) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1244
PREIONI: sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie (4-01560) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1225	UCCHIELLI: sulla sospensione dei lavori per la realizzazione della bretella per Urbino (4-00128) (risp. CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente) 1246
sulle problematiche afferenti gli organici degli uffici giudiziari di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) (4-02617) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1227	sulle indagini relative alla strage di Ustica (4-01091) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa) 1249
sulle problematiche afferenti gli organici degli uffici giudiziari di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) (4-03429) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1227	VALLETTA: sull'utilizzazione dei lavoratori sussidiati in lavori socialmente utili (4-01311) (risp. TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 1249
sulle problematiche afferenti gli organici degli uffici giudiziari di Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) (4-03486) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1228	WILDE: su presunti illeciti nell'ambito dei lavori di depurazione delle acque fognarie del lago di Garda (4-00527) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1251
RIGO: sulla nuova normativa del processo tributario (4-02353) (risp. VISCO, ministro delle finanze) 1232	sull'ampliamento dell'organico presso il tribunale di Brescia (4-01712) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 1254
	ZANOLETTI: sul prelievo sulla produzione di cereali (4-01063) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 1256

ANDREOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere se convenga nella necessità di una adeguata azione diplomatica – nazionale e europea – per sollecitare i paesi firmatari del Trattato di interdizione delle armi chimiche a perfezionare le procedure di ratifica; si è infatti di fronte alla delicata situazione di un trattato, entrato in vigore per il raggiungimento del numero minimo di «depositi», ma nella assenza della ratifica di Stati importanti come la Russia, gli Stati Uniti d'America ed altri.

Non meno opportuna appare un'opera di persuasione sugli Stati che non hanno firmato, perchè riconsiderino la loro posizione. L'effettiva e totale messa al bando di queste armi è tanto più impellente se si tiene conto congiuntamente del loro potenziale micidiale e della relativa facilità di produzione.

(4-03255)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Il Governo concorda pienamente con le valutazioni e le indicazioni dell'onorevole interrogante.

Con il deposito del 65° strumento di ratifica, il 31 ottobre 1996, è stato raggiunto il *quorum* necessario per l'entrata in vigore (dopo sei mesi) della Convenzione per il bando delle armi chimiche.

Pur esprimendo soddisfazione per tale importante risultato, sia il Governo che la presidenza dell'Unione europea hanno sottolineato, negli appropriati fori internazionali, come l'efficacia di tale fondamentale strumento di disarmo dipenderà dal suo grado di universalità e dalla partecipazione di quei paesi maggiormente coinvolti nel settore delle armi chimiche.

La questione dell'assenza, sinora, delle ratifiche dei due possessori dichiarati di armi chimiche (Stati Uniti e Russia) e di alcuni paesi significativi (Egitto, Libia, Iran, Iraq, Siria), alcuni dei quali non hanno neppure sottoscritto la Convenzione, è costantemente all'attenzione del Governo e dei *partner* europei i quali hanno attivamente contribuito alla definizione, in seno alla 51ª Assemblea generale dell'ONU, di un testo di risoluzione che è stata adottata per consenso proprio nell'intento di facilitare la più ampia adesione alla Convenzione.

La ratifica della Convenzione da parte del più grande numero possibile di Stati costituisce uno dei principali obiettivi che il Governo si prefigge per i prossimi mesi. All'uopo un'azione verrà sviluppata in particolare nel quadro dell'Unione europea, affinché la Convenzione entri in vigore con la più ampia partecipazione. Un'attenzione speciale verrà dedicata alla sua ratifica da parte della Russia e degli Stati Uniti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(20 febbraio 1997)

BATTAFARANO, LORETO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che negli ultimi tempi presso l'ufficio del tribunale di Taranto, già tradizionalmente gravato, vi è stato un ulteriore aumento dei carichi di lavoro sia in materia civile che penale, anche in conseguenza della celebrazione dei due maxi-processi penali tuttora in corso, mentre altri della stessa mole stanno per pervenire alla fase dibattimentale;

che tutto ciò ha determinato presso questo ufficio una difficilissima situazione anche per la carenza di personale di quinta e sesta qualifica funzionale (operatori amministrativi e assistenti giudiziari) le cui piante organiche sono assolutamente insufficienti;

che poichè allo stato il numero delle udienze ammonta complessivamente a 65 settimanali (senza considerare le udienze dibattimentali «straordinarie» che ormai vengono fissate con «ordinaria» sistematicità) si fa presente la improcrastinabile necessità di ampliare l'organico a 16 assistenti (allo stato 7 in pianta organica e 7 in servizio) e in numero non inferiore a 22 operatori amministrativi (allo stato 21 in pianta organica e 13 in servizio);

che invero, anche ad ipotizzare assurdamente che i 7 assistenti possano svolgere le loro funzioni in 5 udienze settimanali per ciascuno, si riuscirebbe a malapena a coprire la metà delle udienze settimanali, restando poi ovviamente da affidare ad altri gli innumerevoli adempimenti successivi;

che le ulteriori udienze non coperte dagli assistenti giudiziari non possono che essere svolte dai collaboratori di cancelleria che vengono così distratti dai loro compiti istituzionali e ciò determina arretrato nella parcellizzazione, nella compilazione delle schede, nella eliminazione dei corpi di reato, eccetera;

che in relazione alle udienze penali, in particolare, si fa osservare che, tenuto conto della quantità e qualità in genere, le dette udienze proseguono sistematicamente nelle ore pomeridiane e serali; poichè il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, all'articolo 19, quarto comma, come divieto di superare le nove ore lavorative giornaliere, con obbligo di sospensione di almeno mezz'ora dopo sei ore di lavoro, ciò comporta, per ogni udienza penale, la presenza di due assistenti giudiziari; nè è ipotizzabile predisporre una turnazione di assistenti che subentrino ai loro colleghi al termine delle nove ore lavorative, perchè ciò comporterebbe, in ogni caso, che ogni due giorni ogni assistente avrebbe diritto ad un giorno di riposo compensativo,

si chiede di sapere se non si intenda assicurare un aumento della pianta organica della quinta e sesta qualifica funzionale presso il tribunale di Taranto con particolare urgenza in considerazione della celebrazione dei due maxi-processi penali in corso.

(4-02506)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – È già stata attuata la copertura dei posti in organico di assistente giudiziario e sono stati altresì coperti integralmente i posti di

operatore amministrativo, con l'assegnazione dei vincitori del concorso a 2.031 posti.

Pertanto il personale amministrativo presenta una percentuale di copertura pari al 18 per cento che riguarda, in particolare, il primo dirigente, il profilo di direttore di cancelleria (un posto vacante su 6 in organico), di collaboratore di cancelleria (2 posti vacanti su 20 in organico), di stenodattilografo (7 posti in organico vacanti), di addetto alla registrazione dati (2 posti in organico vacanti), di dattilografo (2 posti vacanti su 9 in organico).

Si sta comunque procedendo alla copertura dei posti vacanti. I 2 posti di collaboratore di cancelleria vacanti sono stati pubblicati con telex del 22 ottobre 1996 e saranno, pertanto, coperti con la destinazione degli aspiranti.

Saranno inoltre coperti alcuni posti di stenodattilografo con l'assunzione dei vincitori del concorso a 764 posti, la cui graduatoria è stata approvata in data 4 novembre 1996. I posti da assegnare al distretto di Lecce sono 39.

C'è da osservare che, in applicazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i dipendenti possono essere adibiti a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore ovvero mansioni o compiti immediatamente inferiori per fare fronte, sia pure in via temporanea, alla necessità di assistenza al magistrato in udienza, mediante provvedimento adottato dalla dirigenza dell'ufficio, sanando così eventuali situazioni di emergenza.

Per accedere alle numerose richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, è stato richiesto a tutti i presidenti di corte d'appello ed ai procuratori generali di trasmettere le eventuali proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici nell'ambito delle dotazioni assegnate ai relativi distretti. È stata altresì richiesta l'indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Per quanto riguarda il personale amministrativo è in fase di avanzata definizione la procedura di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993. La relativa Conferenza di servizi si è tenuta il 2 dicembre 1996 presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i ruoli organici dell'amministrazione giudiziaria saranno ridefiniti con un incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici (+ 746 unità), di assistente giudiziario (+ 901 unità) ed operatore amministrativo (+ 294 unità) ed una contestuale soppressione di posti disponibili nei profili di direttore di cancelleria e di stenodattilografo, oggi meno utilizzati.

Non appena emanato il succitato provvedimento sarà possibile assegnare ai vari distretti di corte d'appello, e, quindi, ai relativi uffici giudiziari, un congruo quantitativo di posti di assistente giudiziario, di operatore amministrativo e di altri profili di cui è oggi particolarmente sentita l'esigenza e che saranno poi sollecitamente coperti con le procedure previste dalla vigente normativa.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel 1982 sono stati appaltati, alla ditta milanese Lodigiani, i lavori per la costruzione di una diga sul fiume Esaro, nella Sila Grande, in Calabria;

che, secondo quanto inizialmente previsto, il costo di tale opera avrebbe dovuto ammontare a 73 miliardi di lire ed essere consegnato entro cinque anni;

che tali costi hanno raggiunto, fino ad oggi, la cifra di ben 247 miliardi senza che l'opera sia conclusa;

che nel 1987 i lavori sono stati interrotti e mai più ripresi a causa di una frana che ha distrutto gran parte del cantiere e molte attrezzature della ditta;

che, in seguito a tale evento, l'impresa milanese ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato;

che, all'uopo, è stato costituito un collegio arbitrale i cui componenti hanno stimato il danno in 35 miliardi;

che sulla questione sono state svolte indagini da parte della magistratura di Castrovillari (Cosenza);

che, al termine di un anno e mezzo di indagini, il giudice per le indagini preliminari, dottor Del Coco, accogliendo le richieste del sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari, dottor Abbate, ha emesso un ordine di custodia cautelare a carico del commissario del Consorzio di bonifica, dottor Laudati, accusato di concorso in corruzione aggravata e continuata, per la richiesta della somma di 5 miliardi;

che, sempre con riferimento alle risultanze dell'attività prestata dal collegio arbitrale, è emerso un contrastante giudizio tra i componenti al punto che uno degli stessi, l'avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro, Stigliano Messuti, ha espresso valutazioni e pareri diversi e contrastanti con quelli manifestati dagli altri, compreso il dottor Quartulli, all'epoca presidente della IV sezione del Consiglio di Stato;

che, a seguito di ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari ha emesso nei confronti del dottor Quartulli e di alcuni politici un avviso di garanzia;

che il 1° gennaio 1995 il dottor Quartulli, a riconoscimento, è stato promosso quale primo presidente del Consiglio di Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare per evitare che le situazioni sopra descritte, oltre a provocare i danni alla collettività nazionale, regionale e locale, facilmente riscontrabili, sfocino in ulteriori situazioni dai toni e dal carattere non si comprende se drammatici o farseschi;

in particolare, se non risulti opportuno suggerire l'audizione del dottor Stigliano Messuti che, stranamente, ad oggi non è stato ancora sentito, pur probabilmente avendo delle dichiarazioni da fare, oltre a quanto già espresso nelle sette cartelle dattiloscritte con cui aveva articolato il suo dissenso all'accoglimento del danno chiesto e ottenuto dall'impresa appaltatrice dei lavori, in narrativa descritta.

(4-01027)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla vicenda di cui alla interrogazione in oggetto (appalto per la costruzione di una diga sul fiume Esaro), il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari ha comunicato che pende, attualmente, presso il suo ufficio, in fase di indagini preliminari già avanzate, il procedimento n. 478/94 R. Mod. 21 per il delitto di cui agli articoli 61, n. 2, 110 e 426 del codice penale, stralciato dal procedimento principale n. 696/96 R. Mod. 21. Quest'ultimo venne trasmesso in data 3 aprile 1994 per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 640 e 317 del codice penale ed in ordine ad ogni diversa qualificazione di reato possibile.

Questo Ministero non dispone di notizie più aggiornate sull'andamento delle due citate vicende processuali.

I quesiti formulati nell'ultima parte della interrogazione involgono profili esulanti dalla competenza di questo Dicastero che, pertanto, non è in condizione di fornire alcuna risposta.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 febbraio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la provincia di Vibo Valentia è stata istituita da ormai quattro anni;

che a distanza di così lungo tempo non risulta ancora funzionante l'ufficio provinciale del lavoro;

che fino ad oggi non si è provveduto al fitto dei locali e alla prima dotazione organica;

che tale incresciosa situazione ha provocato le legittime lagnanze dell'utenza, costretta di fatto a rivolgersi alla sede di Catanzaro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per giungere alla rapida istituzione dell'ufficio suddetto.

(4-02210)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Quest'amministrazione ha provveduto ad istituire, con decreto ministeriale n. 244 del 27 marzo 1996, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione presso il capoluogo della nuova provincia di Vibo Valentia e successivamente, nel giugno 1996, è stato costituito un primo nucleo operativo, la cui dirigenza è stata attribuita al dottor Salvatore Saffiotti.

Tale nucleo si è insediato presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, in quanto l'iter procedurale per l'individuazione della sede dell'ufficio provinciale, avviato già da tempo da questo Ministero, è stato interrotto per l'entrata in vigore della legge di accompagnamento alla

finanziaria 1996, n. 549, articolo 1, comma 10, che ha precluso alle amministrazioni pubbliche la possibilità di istituire ulteriori uffici di livello dirigenziale sino al 30 giugno 1997.

Di conseguenza, quest'amministrazione ha provveduto ad interessare della questione il prefetto di Vibo Valentia, il quale ha rappresentato la disponibilità dell'amministrazione provinciale a farsi carico delle spese relative ai locali, seppure per un periodo limitato.

Inoltre è stato richiesto al Ministero del tesoro lo stanziamento delle somme necessarie per le spese di locazione e per il funzionamento degli uffici nelle nuove province, da affrontare non appena si potrà procedere al loro avvio, e cioè dal 1° luglio 1997.

Si rappresenta, infine, all'onorevole interrogante che è stato costituito un apposito gruppo di studio che sta valutando la consistenza e le modalità di reperimento del personale da impiegare presso l'istituendo ufficio di Vibo Valentia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(11 febbraio 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che, tempo fa, codesto Ministero ha bandito un concorso per 277 posti di assistente sociale coordinatore per la giustizia minorile; che l'inizio delle prove d'esame era previsto per il 27 novembre 1996;

che il bando prevedeva una prova attitudinale da svolgere mediante la compilazione di un questionario;

che numerosi sono stati i candidati giunti da ogni parte d'Italia per l'espletamento delle suddette prove;

che, di fatto, al momento dell'inizio della prova sono stati distribuiti fogli in bianco, in luogo dei moduli prestampati generalmente usati per i questionari;

che il presidente della commissione ha spiegato che si sarebbero dovuti svolgere dei temi con tracce estratte a sorte;

che quanto sopra ha provocato la protesta della gran parte dei partecipanti al concorso, mentre in pochi hanno accettato di svolgere ugualmente le tracce;

che i candidati hanno presentato un esposto al Ministero di grazia e giustizia per la invalidazione delle prove non attinenti a quanto richiesto nel bando,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi che abbiano determinato tale incresciosa situazione;

se non si ritenga di dover invalidare le irregolari prove di concorso di cui sopra.

(4-03206)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente «nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 410, che testualmente recita: «La prova di attitudine professionale... consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello sport di Roma, sede del concorso, 1.870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale? quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed interazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei test. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli

che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perchè, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

La complessiva situazione determinata dalle vicende in esame è all'attenzione degli uffici ministeriali che stanno valutandone i profili giuridici e fattuali. In tale generale contesto valutativo si è anche in attesa di conoscere se nei fatti descritti la competente autorità giudiziaria ravvisi estremi di reato. All'esito saranno assunte determinazioni sulle sorti del concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(17 febbraio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la segreteria regionale della Liguria del SAPPe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) avrebbe lamentato da tempo il persistere di gravi problematiche esistenti presso la casa circondariale di Sanremo (Imperia) circa una non corretta – o, quanto meno, non condivisibile ai sensi dei regolamenti vigenti in materia – gestione e mobilità interna del personale di polizia penitenziaria, una non trasparente gestione del monte ore di lavoro straordinario ed una totale assenza di rapporti sindacali da parte dell'autorità dirigente, dottor Francesco Frontirè;

che, in particolare, continuerebbero a rimanere senza riscontro alcune note inviate dalla segreteria regionale della Liguria del SAPPe al direttore del citato istituto fin dal novembre del 1995, vedendosi in questo un palese comportamento antisindacale;

che le problematiche esistenti sarebbero le seguenti:

1) al comandante di reparto, ispettore Francescantonio Romeo, nel periodo 21 febbraio 1996-20 marzo 1996, sarebbero state liquidate 17 ore di lavoro straordinario nonostante che lo stesso avesse trascorso la maggior parte del periodo in esame in malattia e che, comunque, l'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto e ribadito più volte (pagina 6 della lettera circolare n. 64990/3.1 datata 25 marzo 1996, avente per oggetto la remunerazione del lavoro straordinario per la polizia penitenziaria)

che il comandante di reparto effettui il turno ordinario di servizio di 6 ore e 20 minuti;

2) al personale appartenente al ruolo degli ispettori, nonostante impiegato solamente in turni diurni, sarebbe stato più volte corrisposto lavoro straordinario nei limiti mensili (e, talvolta, anche oltre) mentre le unità impiegate nel servizio a turno nelle sezioni detentive effettuerebbero soltanto il turno ordinario di servizio di 6 ore e 20 minuti;

3) l'assegnazione di personale in determinati posti di servizio (magazzino, MOF, autisti, area trattamentale) sarebbe fatta senza alcun criterio oggettivo di trasparenza, senza la predisposizione di appositi interpellanti tra tutti gli appartenenti in servizio e, quindi, disattendendo quanto specificamente previsto dall'accordo quadro nazionale del 18 maggio 1992 e dal contratto nazionale di lavoro;

4) ai dirigenti sindacali del SAPPe in servizio presso la casa circondariale di Sanremo la corrispondenza a loro diretta ed inviata a mezzo telefax (in particolare modo i comunicati sindacali trasmessi dalla segreteria generale del SAPPe) non verrebbe consegnata contestualmente all'arrivo (o, comunque, nel minor tempo possibile) ma a distanza di diversi giorni, quasi che tale corrispondenza venga preventivamente filtrata;

che la segreteria regionale della Liguria del SAPPe avrebbe notificato le sopra indicate problematiche anche al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria e alla segreteria rapporti sindacali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, senza, peraltro, conoscere quali determinazioni gli uffici competenti abbiano assunto,

si chiede di sapere:

se la situazione descritta corrisponda al vero;

in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non intenda appurare, anche attraverso una indagine ispettiva, precise responsabilità in ordine a tali gravi problematiche e, conseguentemente, quali provvedimenti intenda adottare;

in relazione al mancato riscontro da parte del direttore della casa circondariale di Sanremo alle note inviate dalla segreteria regionale del SAPPe della Liguria, quali determinazioni il Ministro intenda adottare per sanare tale evidente attività antisindacale.

(4-01981)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al fine di accertare la fondatezza di quanto segnalato dall'organizzazione sindacale SAPPe in merito a presunte disfunzioni e irregolarità verificatesi presso la casa circondariale di Sanremo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inviato il provveditore regionale competente ad effettuare apposita ispezione presso quella casa circondariale.

In esito a detta ispezione non sono state rilevate irregolarità nè a proposito della distribuzione del lavoro straordinario nè in

relazione all'impiego del personale addetto alle cariche speciali nei turni di servizio interni.

Sono, in particolare, risultate regolarmente corrisposte all'ispettore Francescantonio Romeo le 17 ore di compenso straordinario, eccedenti il turno obbligatorio di servizio, riconducibili, secondo la documentazione esaminata dagli ispettori, al servizio effettuato dal medesimo nel periodo dall'11 al 20 marzo 1996.

Riguardo alla disposizione per la quale il comandante di reparto effettuata, di norma, il turno ordinario di servizio della durata di 6 ore e 20 minuti circa, si precisa che, ai sensi della lettera circolare n. 154490/3.9 emanata dal Dipartimento penitenziario il 27 giugno 1996, detto comandante può essere autorizzato ad espletare prestazioni per lavoro straordinario non eccedenti il turno 8.00-16.00, fermi restando gli interventi di carattere eccezionale previsti dalla lettera circolare n. 122708/5.1 del 24 maggio 1996 per far fronte a contingenti, gravi esigenze relative all'ordine e alla sicurezza.

La visita ispettiva in questione ha consentito, peraltro, di accertare le obiettive difficoltà operative, connesse alla struttura dell'istituto, che per lungo tempo hanno costretto il personale a svolgere la propria attività in ambienti angusti sia per quanto concerne gli uffici che le sezioni detentive, poco ricettive e sovraffollate.

Si ritiene, a questo proposito, che il nuovo istituto di Sanremo, aperto dall'8 dicembre 1996, potrà garantire alla popolazione detenuta e al personale migliori condizioni di vita e di lavoro.

Venendo alle problematiche di carattere sindacale, si è potuto constatare, in sede d'ispezione, come l'appartenenza a diverse organizzazioni costituisca motivo di tensione e conflittualità tra il personale.

D'altro canto, il carattere saltuario della presenza del direttore, che si recava in istituto per tre giorni alla settimana, non sempre ha consentito allo stesso, sebbene ritenuto valido funzionario, nonchè fortemente apprezzato dal personale, di potere intervenire per adottare le misure più opportune al fine di risolvere la conflittualità esistente ovvero di contrastare con decisione eventuali atteggiamenti non conformi alle disposizioni normative o soltanto ostruzionistici.

Per ovviare a tale situazione, in un primo tempo, il provveditore regionale ha aumentato da 3 a 4 giorni settimanali il servizio di missione del direttore.

In seguito, si è provveduto ad inviare in missione a Sanremo un altro direttore, anche per seguire la delicata fase dell'avvio della nuova struttura.

Tale circostanza contribuirà certamente a garantire un più mirato coordinamento del personale e delle attività, in generale, dell'istituto.

Si sottolinea, in ultimo, che il provveditore regionale di Genova ha di recente incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, formulando il ragionevole auspicio che, entro breve, possano avviarsi a definitiva risoluzione tutte le problematiche sorte, nel passato, presso l'istituto sanremese.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il finanziere Alberto Cantù, nato a Genova il 15 novembre 1926, fu trucidato dalle bande titine a Faedis (Udine) il 25 aprile 1945;

che la madre di detto finanziere, Maria Gamba, fece richiesta di pensione, che poteva essere erogata a far data dal 12 febbraio 1955 ma che pervenne la morte della richiedente in data 18 aprile 1953;

che il signor Giovanni Cantù, nato a Genova e ivi residente in via Borgoratti 24/15D, fratello del deceduto Alberto Cantù e figlio – nonchè erede – della signora Maria Gamba, faceva richiesta di subentrare nella erogazione degli arretrati dovuti alla madre dalla morte del fratello alla morte della madre (per circa otto anni), senza ottenere riscontro positivo dal Ministero,

si chiede di sapere a cosa sia dovuto il mancato riscontro positivo alla istanza del signor Giovanni Cantù.

(4-02051)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto intesa a conoscere i motivi per i quali non è stato ancora liquidato al signor Giovanni Cantù il rateo di pensione che sarebbe spettato alla madre, signora Maria Gamba, per la morte del figlio, il finanziere Alberto Cantù, fucilato il 26 aprile 1945 da partigiani slavi.

Al riguardo, si fa presente che alla citata signora Maria Gamba non fu attribuito alcun trattamento pensionistico, in quanto l'interessata era già deceduta (18 aprile 1953) alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1955, n. 14, istitutiva di provvidenze per i militari dell'ex Repubblica sociale italiana e per i loro congiunti.

Il decreto ministeriale n. 1571068 del 23 luglio 1955, con le surriferite motivazioni, venne regolarmente notificato al signor Giovanni Cantù il 30 agosto 1955.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PENNACCHI

(18 febbraio 1997)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, la direzione generale dell'Enel avrebbe commissionato 8 intere pagine di pubblicità sul quotidiano del PDS «L'Unità» che comparirebbero negli inserti «Mattina» della Toscana e dell'Emilia Romagna in uno degli ultimi giorni del corrente mese di luglio 1996, si chiede di sapere:

se ciò corrisponda a verità;

se, in caso affermativo, si ritenga che un ente pubblico, che esercita la produzione e la distribuzione di energia elettrica in regime di monopolio, abbia effettivo bisogno di ricorrere in termini così massicci alla pubblicità;

se comunque non si ritenga che quanto esposto in premessa, essendo il veicolo prescelto un quotidiano di partito, che usufruisce di finanziamento pubblico, possa configurare una sorta di indebito finanziamento ai partiti;

a quali tariffe sia stata acquisita la suddetta iniziativa pubblicitaria e a quanto ammonti il costo della medesima.

(4-01133)

(11 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Enel spa comunica che nel periodo maggio-giugno 1996 aveva in atto uno studio per una campagna comunicazionale nell'ambito della ricorrente attività di informazione nei riguardi della pubblica opinione e con particolare riferimento al «Progetto cliente», attività che la società sta realizzando per meglio far conoscere tutte le iniziative rivolte ad agevolare la clientela.

In tale contesto erano in elaborazione pagine informative sulle attività, i servizi e sulla presenza dell'Enel nei vari territori.

A seguito di ciò erano giunte offerte commerciali da parte di alcune testate giornalistiche, fra le quali quelle della società SEER, editrice di «Mattina», quotidiano della regione Emilia-Romagna, e della società SET, editrice della testata giornalistica «Mattina», edita nella regione Toscana.

La suddetta compagna comunicazionale è stata, poi, abolita; pertanto nessuna pagina è stata pubblicata e conseguentemente non è stato sostenuto dall'Enel alcun costo.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(6 febbraio 1997)

BOSI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* –
Premesso:

che il carburante agricolo in Italia sopporta una elevata pressione fiscale, pari al 30 per cento;

che negli altri paesi della Comunità europea non esiste una situazione simile;

che le aziende agricole e vivaistiche, a causa dei costi elevati del suddetto carburante, sono penalizzate ed incontrano grosse difficoltà nell'affrontare la concorrenza sui mercati internazionali;

che attualmente molti paesi del Nord-Africa, grazie al clima mite, stanno conquistando grandi fette del mercato floro-vivaistico e di conseguenza la produzione del nostro paese subisce forti contrazioni, si chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire con iniziative di defiscalizzazione del carburante agricolo, affinché le aziende italiane abbiano l'opportunità di competere con le imprese estere a pari costi di produzione.

(4-01503)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – Per effetto dell'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997), l'accisa sul gasolio per il riscaldamento di serre adibite a colture floro-vivaistiche è stata ridotta alla misura del 10 per cento dell'aliquota normale.

A tale risultato si è giunti tenendo conto dell'alta incidenza che la voce carburante rappresenta nel bilancio delle aziende del comparto.

Altrettanto non è stato possibile ottenere per il gasolio utilizzato per gli altri usi agricoli, la cui accisa resta pari al 30 per cento di quella normale.

Si aggiunge, peraltro, che è in corso un procedimento di semplificazione del sistema di assegnazione dei carburanti agricoli che faciliterà l'accesso all'agevolazione.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(21 febbraio 1997)

BOSI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'ex carcere femminile di Santa Verdiana, a Firenze, è stata allestita la cosiddetta aula *bunker* per lo svolgimento dei processi ad alta pericolosità che si sono tenuti nel capoluogo toscano: attualmente è in corso di svolgimento il maxi-processo a Cosa nostra;

che la vecchia zona carceraria di Firenze che comprendeva le carceri di Le Murate e Santa Verdiana è situata nello storico quartiere di Santa Croce, assai popolato e luogo di intense attività commerciali e artigianali, tanto che fu cura delle amministrazioni comunali, già negli anni '60, di provvedere alla costruzione del nuovo carcere di Sollicciano, alla periferia di Firenze, proprio a causa della inconciliabilità fra le attività economiche e sociali e le esigenze di sicurezza connesse alla vita carceraria;

che lo svolgimento del maxi-processo alla malavita organizzata comporta imponenti misure di sicurezza che realizzano un autentico «stato d'assedio» insopportabile per un quartiere popoloso, produttivo, ricco di strutture economiche, di plessi scolastici e universitari;

che la cosiddetta aula *bunker* fu realizzata nel periodo dell'emergenza terroristica, in forma assolutamente provvisoria;

che da parte della popolazione e delle categorie economiche si manifesta ogni giorno di più disagio, insofferenza e continue proteste, si chiede di sapere come valuti il Governo siffatta situazione e quali iniziative intenda urgentemente adottare per porre fine a questo intollerabile stato di cose.

(4-03224)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, non possono che richiamarsi gli elementi di risposta già forniti dal Ministro, in data 11 ottobre 1996, a due precedenti interrogazioni presentate dal deputato Pistelli (4-01836) e dal senatore Cioni (4-01014), anch'esse, come la presente, vertenti sull'utilizzazione dell'aula *bunker* di Santa Verdiana, in Firenze, per la celebrazione del processo di mafia per le stragi del 1993.

Si conferma, pertanto, che, all'esito di apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica cui parteciparono i dirigenti degli uffici giudiziari interessati, era stata esclusa, dopo approfondito esame, la praticabilità di soluzioni alternative all'utilizzazione della predetta aula *bunker* per lo svolgimento del processo in questione.

In particolare, non venne ritenuto possibile adibire ad aula d'udienza la palestra della casa circondariale di Sollicciano, a causa dei gravi condizionamenti che ne sarebbero derivati allo svolgimento delle attività penitenziarie.

Va segnalato, peraltro, che sia nel corso del mese di giugno 1996, epoca della celebrazione delle udienze preliminari, sia a seguito dell'inizio del dibattimento, non risultano essersi verificate particolari turbative allo svolgimento ordinario della vita civile, tanto che la procura della Repubblica competente ha provveduto a comunicare a questo Ministero che i paventati disagi per la popolazione e timori per l'ordine pubblico non sembravano più attuali.

Rimane, comunque, immutata, sia da parte dell'autorità di polizia sia da parte dell'autorità giudiziaria, una vigile e consapevole attenzione sui problemi descritti, tesa a garantire il più ordinato e sicuro svolgimento del processo *de quo*, così come sarà cura di questo Ministero, per la parte di competenza, adoperarsi per affrontare eventuali emergenze che si dovessero verificare in quel contesto.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(21 febbraio 1997)

BRATINA, LAURICELLA, BOCO, DE ZULUETA, CORRAO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dal 15 luglio 1996 in poi era prevista a Roma la riunione del parlamento curdo in esilio, in un locale di palazzo Valentini messo a disposizione dall'amministrazione provinciale di Roma;

che nelle ultime 48 ore precedenti la riunione previsioni ed esigenze non chiarite, sollevate da funzionari del Ministero degli affari esteri, hanno suggerito il trasferimento dell'assemblea in un locale privato dell'estrema periferia, come affermato all'apertura dei lavori dal rappresentante del consiglio provinciale;

che in varie occasioni l'Italia ha espresso comprensione e sostegno alla lotta del popolo curdo per la rivendicazione dei propri diritti di autonomia e per l'affermazione della propria identità culturale, lotta contrastata dal governo turco con grande durezza e spesso in violazione dei diritti umani,

si chiede di sapere:

quali valutazioni abbiano condotto a tale decisione facendo prevalere ragioni di opportunità su quelle di carattere umanitario e di sostegno al movimento di liberazione, da sempre patrimonio del popolo italiano e delle sue istituzioni;

quali richieste, in tal senso, siano state, eventualmente, avanzate dalle autorità turche al nostro Governo.

(4-01408)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione in oggetto in merito alla questione del Parlamento del Kurdistan, e più precisamente sull'assemblea del Parlamento curdo in esilio che si è riunita a Roma dal 15 al 18 luglio 1996, l'azione intrapresa dal Governo si è articolata in due direzioni: da un lato, evitare un coinvolgimento diretto delle sedi istituzionali dello Stato nell'evento, per non compromettere un'azione diplomatica in corso, di pressione e sollecitazione verso il Governo turco mirante a ottenere un atteggiamento più disponibile al rispetto dei diritti umani; dall'altro, rispettare il principio fondamentale vigente nel nostro ordinamento democratico che garantisce libertà di parola e di associazione nel territorio italiano a chiunque non vi abbia commesso crimini perseguibili per legge.

Su questi presupposti, la Farnesina è intervenuta sulle autorità della provincia di Roma per chiedere che l'assemblea del Parlamento curdo in esilio fosse ospitata non più nei locali istituzionali della provincia bensì in una sala pubblica non istituzionale.

La decisione è stata presa dopo una verifica della normativa e della prassi applicata dagli altri principali paesi europei in occasioni precedenti ed analoghe, da cui sono risultati, in numerosi casi, atteggiamenti ben più rigidi ed ostativi di quelli verso cui si è orientato il Governo italiano.

La posizione in parola è frutto di una decisione presa in tutta indipendenza di giudizio, prima che da parte turca si manifestasse a livello diplomatico l'inquietudine di Ankara per lo scenario che si andava delineando. Si desidera, quindi, smentire ventilate ipotesi di «accomodamenti» alle posizioni del governo di Ankara che configurano scenari assolutamente estranei, non solo in questo caso ma sul piano generale, alla conduzione della politica estera dell'Italia.

Evocando gli interessi generali della politica estera italiana, la Farnesina ha inteso fare riferimento alla precisa collocazione dell'Italia nel Mediterraneo, e alle ragioni di opportunità che militano per mantenere rapporti proficui con tutti i paesi che vi si affacciano, nell'obiettivo più alto e prioritario di contribuire alla stabilità dell'area. Un secondo ordine di considerazioni, connesso con il primo, riguarda il fatto che comportamenti diversi da quelli improntati alla volontà di collaborazione e dialogo finirebbero per ridurre, anzichè rafforzare, i margini di influenza dell'Italia nei rapporti con gli altri *partner*.

Il Governo desidera nuovamente ribadire in questa occasione che la decisione in questione non inficia e non è in contrasto con la posizione dell'Italia in tema di diritti umani in Turchia, che si considera sia urgente migliorare qualitativamente nell'interesse stesso di Ankara.

È proprio su questi temi del rispetto dei diritti umani, con riferimento anche alla questione curda, che il presidente Prodi si è concentrato nei suoi ultimi colloqui ad Ankara il 3 settembre 1996. Come egli stesso ha assicurato, i suoi interlocutori turchi gli hanno dato risposte su vari temi, tra i quali anche le preoccupazioni che ci sono in Europa per quanto riguarda i diritti e che stanno a cuore dell'opinione pubblica. In tale occasione egli ha fra l'altro spiegato l'atteggiamento italiano sulla questione della riunione del Parlamento curdo in esilio a Roma.

Il Governo intende continuare la sua azione di pressione e sensibilizzazione nei confronti delle autorità turche, sempre nello spirito costruttivo che ci caratterizza e con l'obiettivo finale di contribuire a creare le condizioni necessarie per un avvicinamento della Turchia all'Europa. È interesse dell'Italia e dell'Europa non isolare la Turchia – isolamento che peraltro nell'attuale congiuntura interna favorirebbe un ulteriore ripiegamento su posizioni integralistiche – ma continuare a mantenere un dialogo costante anche se critico sulla situazione dei diritti dell'uomo e delle minoranze.

Si è in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore informazione sull'azione del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(10 febbraio 1997)

BUCCIERO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che costanti, reiterate, numerosissime sono ormai le lamentele che i cittadini avanzano su tutti i giornali del Sud per lo stato di impres-

sionante degrado dei servizi pubblici a paragone con i servizi che lo Stato rende nel Nord Italia;

che in particolare i servizi resi dall'ente Ferrovie dello Stato nel Sud sono inspiegabilmente differenti da quelli che lo stesso ente effettua nel resto d'Italia;

che non è infatti comprensibile il motivo per il quale, ad esempio, il tanto reclamato «Pendolino» nelle tratte del Mezzogiorno d'Italia debba presentare *moquette* sporche e sgualcite e arredi rotti;

che non è comprensibile il fatto che nella stazione di Caserta manchi il deposito bagagli perchè soppresso in quanto antieconomico, si chiede di sapere:

se il Ministro dei trasporti abbia ancora potere di controllo nei confronti delle Ferrovie dello Stato;

se, ove tale potere il Ministro intenda esercitare, non ritenga di chiedere che tutte le vetture attualmente in servizio al Nord vengano sostituite con quelle adibite alle tratte del Sud.

(4-01234)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – La società Ferrovie dello Stato precisa che il materiale viaggiatori utilizzato sia per servizi diurni che notturni sia per servizi interni che internazionali è identico su tutta la rete.

Invero la domanda di servizi di qualità, particolarmente nel segmento diurno *intercity*, non riesce ad essere completamente soddisfacente per mancanza di materiale. In tal caso le Ferrovie dello Stato utilizzano, sia al Nord che al Centro e al Sud, materiale non di recentissima costruzione che non risponde pienamente agli *standard* qualitativi prefissati; è tuttavia prevista una maggiore qualità dell'offerta con la prossima immissione in servizio dei nuovi materiali alta velocità e delle forniture in corso di consegna da parte dell'industria.

Il materiale ETR 450 «Pendolino» viene utilizzato dalle Ferrovie dello Stato sulla rete ferroviaria italiana senza alcuna diversità tra le aree meridionali e quelle settentrionali. La differenza può rilevarsi fra il meno giovane ETR 450 ed il nuovissimo ETR 460 che per le sue caratteristiche d'impiego sia tecniche che commerciali (fra cui un'offerta di 480 posti contro i 386 del primo) circola su direttrici dove l'affluenza risulta maggiore.

Le Ferrovie dello Stato assicurano che ciclicamente viene effettuata la revisione e manutenzione dei materiali (che prevede fra l'altro la pulitura della *moquette*) con sostituzione, in caso di necessità, di arredi interni logori o rotti.

La chiusura del deposito bagagli della stazione di Caserta è stata operata dall'ufficio produzione il 1° marzo 1994, previ accordi con le organizzazioni sindacali.

Con il passaggio dell'attività ai servizi di stazione, il competente nucleo territoriale, in linea con la strategia della società tendente al contenimento dei costi, non ha ritenuto opportuna nè necessaria la riapertura del deposito in argomento.

Poichè la stazione di Caserta rientra nel novero di quelle oggetto di *restyling*, a lavori ultimati, le Ferrovie dello Stato prenderanno, comunque, in considerazione l'opportunità di installare nella stazione cassette di sicurezza per bagagli al fine di soddisfare le esigenze della clientela.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(6 febbraio 1997)

CADDEO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge 27 febbraio 1991, n. 59, all'articolo 3, comma 2, prevede che le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, vengono riliquidate con decorrenza economica dal 1° luglio 1990 con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141;

che gli effetti della legge n. 59 del 1991 sono stati bloccati per tutto il 1994 e fino al 30 settembre 1995;

che le pensioni concesse con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 sono state perequate e riliquidate per cui restano da adeguare le pensioni concesse in data anteriore;

che a distanza di nove mesi dalla fine del blocco non si è ancora provveduto a trasmettere il provvedimento di riliquidazione alle direzioni provinciali del tesoro;

che questo comportamento risulta incomprensibile e crea serie difficoltà agli aventi diritto,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi di tali ritardi nella riliquidazione di questa categoria di pensioni;

se non si ritenga di intervenire per accelerare l'emissione dei provvedimenti di perequazione e di riliquidazione delle pensioni in premessa, ciò che costituisce un atto di giustizia verso una categoria di pensionati che sente questa vicenda come una discriminazione.

(4-01575)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante gli adempimenti relativi alla riliquidazione delle pensioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 59 del 1991, concernente miglioramenti pensionistici nei settori privato e pubblico.

Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che l'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991 ha previsto due ordini di benefici: il primo relativo all'attribuzione di aumenti percentuali, differenziati in ragione della data di decorrenza dei singoli trattamenti; il secondo relativo alla riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alle

date di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi ai sensi della legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

La corresponsione dei miglioramenti in questione, come previsto dal comma 3 del citato articolo 3, è stata effettuata nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici a decorrere dal 1° gennaio 1994, allo scopo di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della contrattazione 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dispone il differimento al 1° ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con specifico riferimento al quesito posto, va precisato che l'adozione di provvedimenti formali di riliquidazione dei trattamenti in godimento compete alle amministrazioni di appartenenza, le quali hanno provveduto, a suo tempo, ad attribuire la pensione agli interessati.

Per quanto attiene la specifica competenza di questa amministrazione, si soggiunge che sono state diramate le relative istruzioni con le circolari esplicative n. 41 del 1991, n. 42 del 1992 e n. 23 del 1994 e sono state fornite, altresì, risposte ai quesiti posti dagli uffici interessati in presenza di situazioni soggettive complesse.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(18 febbraio 1997)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che l'organico del personale di magistratura e di cancelleria della pretura circondariale di Siracusa si è andato riducendo sempre di più nel corso degli anni, sino a risultare insufficiente;

che, oltre ad essere sottodimensionato, l'organico è solo parzialmente coperto (nella sede centrale l'ufficio del giudice per le indagini preliminari è coperto da un solo magistrato, uno solo si occupa di tutte le controversie civili ed uno solo di tutte quelle di lavoro e previdenziali);

che sono prive di titolare le sezioni distaccate di Avola, Lentini e Pachino;

che sono aumentate le competenze del pretore in sede civile, penale e del processo del lavoro;

che l'attuale carico di lavoro della pretura di Siracusa comprende: 3.800 procedimenti civili, 3.044 cause di lavoro, 3.012 cause previdenziali, 3.637 giudizi penali, 8.300 procedimenti contro noti

di competenza del giudice per le indagini preliminari, la volontaria giurisdizione, le esecuzioni mobiliari, i procedimenti speciali;

che la pretura è costretta a sopperire con proprio personale alle grosse carenze degli uffici del giudice di pace, giungendo persino ad applicarlo *ad horas*,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per fare fronte alla situazione sopra denunciata.

(4-02398)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che le piante organiche della pretura circondariale e del giudice di pace di Siracusa sono quasi interamente coperte e che per le uniche vacanze di rilievo, riguardanti il profilo di operatore amministrativo – quinta qualifica funzionale – il 2 dicembre 1996 hanno preso possesso 3 vincitori del concorso a 271 posti – elevati a 1.500 – di tale profilo professionale, e precisamente 2 unità alla pretura circondariale ed una unità all'ufficio del giudice di pace.

Per quanto riguarda, infine, l'ampliamento degli organici della pretura circondariale, allo stato non è possibile prendere alcuna decisione in merito in quanto le piante organiche di tutto il personale dell'amministrazione sono in avanzata fase di rideterminazione in vista dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

CIMMINO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la motonave «Princess» dal 3 agosto 1996 è bloccata nel porto di Tunisi con a bordo 20 marittimi italiani che, oltre ai prevedibili pesanti disagi, a tutt'oggi non hanno ricevuto gli stipendi spettanti per cui hanno chiesto alle nostre autorità consolari il sequestro conservativo della nave a garanzia dei crediti maturati;

che l'armatore intervenuto soltanto per dare disposizioni alla agenzia Genmar per bloccare le forniture d'acqua, viveri e gas, ma non si è affatto preoccupato di provvedere al pagamento degli stipendi, malgrado i marittimi interessati abbiano invocato l'applicazione dell'articolo 307 del codice della navigazione e abbiano chiesto la garanzia del rifornimento della motonave fino al momento della vendita e del dissequestro previsto dall'articolo 350 del codice della navigazione;

che il nostro consolato si è dichiarato incompetente ad intervenire direttamente nella vicenda,

l'interrogante chiede di sapere se alla luce dei fatti suesposti non si ritenga di attivare iniziative idonee a favorire il rientro in Italia dell'equipaggio al completo, regolarizzando ad un tempo le pendenze in atto e ad ottenere nei tempi più brevi possibili il rilascio della motonave «Princess».

(4-02444)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La nostra autorità consolare in Tunisi ha proceduto, all'inizio dello scorso mese di agosto, al sequestro cautelativo della motonave «Princess» a seguito di richiesta in tal senso formulata dal comandante, al fine di garantire i crediti vantati dall'intero equipaggio nei confronti dell'armatore.

Lo stesso comandante ed i marittimi restati a bordo hanno successivamente confermato al nostro ambasciatore – appellandosi all'articolo 350 del codice della navigazione – l'intenzione di proseguire nell'azione avviata contro lo stesso armatore fino all'ottenimento delle proprie spettanze salariali.

Fin dall'insorgere del caso, il Ministero degli affari esteri ha provveduto ad assistere l'equipaggio, anche anticipando gli importi necessari all'acquisto di vettovaglie e gasolio, alla somministrazione a bordo dell'energia elettrica e alle riparazioni necessarie a mantenere in condizione d'ordinaria efficienza la nave, nonchè le spese di viaggio di quei marittimi (10 dei 25 membri dell'equipaggio) che hanno accettato di rimpatriare. Tali anticipi a tutt'oggi hanno superato l'importo di 80 milioni di lire.

La vicenda della «Princess» è venuta a complicarsi ulteriormente negli ultimi mesi, a causa di debiti maturati dalla nave nei confronti di un'agenzia marittima tunisina e per il mancato pagamento delle stesse spese portuali.

La nave è stata pertanto posta sotto sequestro conservativo su richiesta dei creditori, ai fini della sua vendita in Tunisia, anche alla luce del rifiuto opposto dal Mediocredito Toscano – principale creditore italiano dell'armatore – di finanziare un'operazione di rientro in Italia dell'imbarcazione, in assenza di precise garanzie da parte della società Alimar.

Il Ministro degli affari esteri, pur continuando ad assicurare ogni possibile assistenza di carattere finanziario all'equipaggio, ha più volte provveduto a sensibilizzare il Ministero dei trasporti, richiedendone le valutazioni di competenza per una soluzione del caso, che sembra andare assumendo sempre più connotazioni di contenzioso di carattere commerciale.

Quanto alla sicurezza del natante e del suo equipaggio, si è potuto constatare – da ultimo, dopo una visita effettuata a bordo il giorno di Natale da un funzionario della nostra ambasciata – che le autorità portuali tunisine hanno provveduto ad adottare opportune misure di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(10 febbraio 1997)

COLLA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che da quanto si apprende dalla stampa nazionale (Agenzia Italia del 2 luglio 1996) un certo signor Giovanni Di Stefano – imprenditore molisano già noto per aver dichiarato di aver ricevuto un miliardo di lire da Arkan, famoso attivista di estrema destra di origine serba, per organizzare una Lega Sud da contrapporre alla Lega Nord – ha comunicato di avere a disposizione un piccolo esercito di 11.000 soldati, perfettamente addestrati alla guerra per aver combattuto nei territori della ex Jugoslavia, si chiede di sapere:

se siano già state attivate le opportune procedure per verificare la veridicità delle affermazioni del signor Di Stefano;

nel caso tali dichiarazioni risultassero vere, se non si configurino i reati di importazione illegale di valuta estera, finanziamento illegale al costituendo partito «Lega del Sud» e costituzione di banda armata;

nel caso invece in cui le affermazioni dell'imprenditore molisano si rivelassero false, se non si ritenga opportuno tranquillizzare i cittadini, sia del Nord che del Sud, dando ampio rilievo a mezzo stampa della assoluta inattendibilità di tali asserzioni.

(4-00991)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Ministro dell'interno, si comunica quanto segue.

Nel maggio 1996, con un fax inviato agli organi di stampa, Giovanni Di Stefano annunciava la costituzione di un movimento politico, denominato «Lega Sud», per difendere l'unità d'Italia minacciata dall'analogo movimento del Nord.

Nella circostanza asseriva di aver ricevuto, a sostegno del suo movimento, un finanziamento di un milione di marchi tedeschi, offerti dal cittadino serbo Zelko Raznjatovic, meglio conosciuto come «comandante Arkan», capo delle milizie paramilitari serbe impegnate nel recente conflitto serbo-bosniaco.

Inoltre, rendeva nota la disponibilità in Bosnia di 11.000 uomini pronti ad intervenire in Italia in caso di secessione da parte delle regioni del Nord.

Le affermazioni di Giovanni Di Stefano non trovano riscontro negli accertamenti svolti dagli organi di polizia e dai servizi di informazione.

Nessun elemento, infatti, è finora emerso circa la costituzione di un movimento o partito politico denominato «Lega Sud» nè sono state individuate attività o sedi riferibili al movimento stesso.

Analogamente, non ha avuto seguito l'impegno politico in Sicilia, ove il Di Stefano aveva annunciato una sua candidatura alle ultime elezioni amministrative, con il simbolo del movimento.

Non sono emersi, poi, riscontri in merito all'asserito finanziamento di un milione di marchi tedeschi.

Si fa presente, infine, che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Campobasso ha comunicato che i fatti segnalati dal senatore interrogante risultano, allo stato, destituiti di ogni fondamento.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

CORRAO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Per sapere quali siano le ragioni che stanno ritardando l'emanazione da parte del Ministero dell'industria dei decreti attuativi della legge n. 251 del 1992, rendendola di fatto inoperante, e se, considerata la ben conosciuta necessità di creare opportunità per nuovi posti di lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno non sia contraddittorio ritardare la piena operatività di una legge, fortemente voluta ed attesa dalle imprese interessate, finalizzata alla promozione dell'imprenditorialità femminile.

(4-03103)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – L'attuazione della legge n. 215 del 1992 ha finora incontrato una serie di ostacoli che hanno fortemente ritardato l'emanazione del regolamento con il quale devono essere fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione delle agevolazioni.

In assenza del regolamento, che avrebbe dovuto essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (cioè entro il 23 settembre 1992), le domande di agevolazione non possono essere presentate, per cui la legge non ha alcuna attuazione.

I motivi del ritardo si possono così riassumere:

la legge ha formato oggetto di contestazioni da parte della Commissione dell'Unione europea che ha giudicato troppo elevato il livello degli aiuti previsti e la possibilità che la legge stessa fosse applicabile anche alle grandi imprese; ciò ha comportato la necessità di una trattativa con la Commissione che limita la misura dei contributi sia come entità (15 per cento per le zone non assistite rispetto al 50 per cento previsto dalla legge) sia come destinatari, stabilendo il principio che possono essere agevolate solo le piccole imprese;

la decisione della Commissione dell'Unione europea ha comportato la necessità di adeguare lo schema di regolamento a tali limiti; lo schema stesso è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato che ha dato il suo parere in data 6 ottobre 1994;

il regolamento prevede che per la valutazione delle domande siano definiti dei criteri di selezione che devono essere adottati con decreto del Ministro dell'industria sentito il Comitato dell'imprenditoria femminile, organo istituito dalla stessa legge n. 215 del 1992;

il Comitato in questione era stato costituito in data 13 aprile 1993, ma a seguito di un ricorso al TAR, presentato dalla Confesercenti, che contestava la propria esclusione dalla rosa delle organizzazioni imprenditoriali facenti parte di tale Comitato, è stato annullato il decreto di nomina con sentenza del 7 luglio 1994; l'annullamento del decreto di nomina ha comportato la necessità di una nuova istruttoria per determinare il grado di rappresentatività delle varie organizzazioni imprenditoriali, che si è conclusa con la nomina, in data 14 dicembre 1995, del nuovo Comitato;

lo schema di regolamento è stato in seguito ridefinito tenendo anche conto della decisione della Commissione dell'Unione europea del 28 marzo 1995, con la quale sono state rideterminate le zone alle quali è possibile concedere i contributi in misura più elevata (20 per cento) ed è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo a seguito della predetta decisione comunitaria, la Presidenza del Consiglio ha richiesto che il regolamento fosse rinviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione di un ulteriore parere.

Il parere favorevole del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996, ma non ancora ufficialmente comunicato a questa amministrazione.

Una volta pervenuta detta comunicazione il regolamento potrà seguire l'*iter* formale previsto per l'emanazione (firma dei Ministri competenti, registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicazione).

Nel frattempo è prevista una prossima convocazione del Comitato per l'imprenditoria femminile, al fine di acquisire il parere sui criteri di selezione delle domande e provvedere, ai sensi del regolamento di attuazione, all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro dell'industria.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(6 febbraio 1997)

CORRAO, BARRILE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere se siano a conoscenza delle truffe perpetrate dalla Società finanziaria regionale RE.Fin spa nelle province di Trapani ed Agrigento dal 1978 al 1991.

Per oltre dieci anni infatti le agenzie aperte nei comuni di tali province hanno raccolto risparmi di tanta povera gente esercitando abusiva attività bancaria, organizzando strutture societarie per l'illegale raccolta del risparmio e contestuale esercizio di attività di erogazione del credito al fine di appropriarsi fraudolentemente delle ingenti somme raccolte anche tra i terremotati della Valle del Belice.

In tutti questi anni nessuno di quanti ne avevano il dovere istituzionale ha verificato l'operato della RE.Fin, anzi si è consentito l'esercizio abusivo di attività bancaria.

Solo con sentenza del tribunale di Palermo del 20 aprile 1991 è stato dichiarato il fallimento della società per un passivo di circa 40 miliardi.

A suprema beffa delle migliaia di inermi e onesti cittadini il curatore fallimentare ha trasformato le vittime truffate in presunti debitori verso l'infame organizzatore delle truffe.

Infatti, allo scadere dei cinque anni dalla dichiarazione di fallimento i truffati si sono visti notificare citazioni giudiziarie con le quali il curatore fallimentare chiede la revocatoria delle somme prelevate dai risparmiatori nell'anno che ha preceduto il fallimento.

La stranezza di tale procedura sarebbe fondata sulla presunzione che i truffati siano stati a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la RE.Fin per fantomatiche lettere o per un articolo apparso sul «Giornale di Sicilia».

Ulteriore e sintomatica abnormità è rilevabile dalla condotta del curatore che perseguita tutti quelli che hanno versato capitali per ottenere qualche punto di interesse in più rispetto a quello praticato dalle banche.

Più strana ancora appare la condotta della curatela di non perseguire invece tutti coloro che hanno prelevato somme a titolo di prestito dalla RE.Fin senza che mai avessero versato una lira di deposito o di presunta partecipazione azionaria.

Le vittime sarebbero colpevoli per presunta conoscenza dello stato di insolvenza della RE.Fin mentre tutte le autorità di vigilanza per dieci anni hanno consentito l'attività truffaldina senza impedire che fosse portata a compimento, senza esercitare i dovuti controlli contabili, senza tenere conto dei versamenti tante volte effettuati dalle vittime dopo i prelievi che invece oggi vengono addebitati.

La somma ingiustizia è data dall'inerzia della ricerca dei 40 miliardi truffati dai responsabili della RE.Fin e dalla persecuzione contro povera gente rimasta vittima della truffa e dell'assenza di azione di controllo degli organi statali.

Viene perseguitato solo chi ha perduto e non chi ha rapinato 40 miliardi.

Più problematica appare l'attuale condotta della curatela e del giudice preposto al fallimento che sembrerebbe volta oggettivamente ad impedire il perseguimento dei criminali responsabili della RE.Fin.

Dalle vittime vengono avanzati inquietanti interrogativi relativi ai legami di parentela tra il giudice del tribunale fallimentare di Palermo dottoressa Angela Tardia, sposata con Angelo Giubilato, nipote del dottor Nino Caruso, già presidente della Banca di Marsala; il Salvatore Virzì fondatore della RE.Fin è stato anche egli amministratore delegato della Banca di Marsala, confluita poi nel Banco ambrosiano veneto; inoltre il capitano della Guardia di finanza che ha diretto la prima ispezione contabile alla RE.Fin nel 1989 è cognato del signor Giuseppe Pipitone, assunto alle dipendenze della RE.Fin dopo l'ispezione contabile

della Guardia di finanza e dopo essersi licenziato dalla ditta Buffa; appare sospetta la nomina del primo curatore fallimentare nella persona del professor Parlato che era stato consulente del Virzi, fondatore della RE.Fin; dopo le dimissioni del professor Parlato viene nominato secondo curatore della RE.Fin l'avvocato Menallo che avrebbe collaborato precedentemente con il professor Parlato.

Si chiede di sapere se non si intenda verificare con urgenza e con penetranti strumenti di indagine tutte le possibili connivenze, omissioni o, peggio, complicità che hanno portato al clamoroso e sospetto fallimento della RE.Fin, all'immunità goduta dalla RE.Fin nella decennale attività illegale e alle assurde pretese della curatela contro povera gente già derubata del proprio risparmio e portata alla disperazione economica e alla sfiducia verso alcuni apparati dello Stato.

(4-00673)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano i seguenti elementi di risposta, forniti dal presidente del tribunale di Palermo e dal Capo di Stato maggiore della Guardia di finanza.

La Refin - Regione finanziaria spa, con sede legale ed amministrativa in Palermo ed unità locali (cosiddette «agenzie») in altri centri (Trapani, Marsala, Gibellina, Montevago, Vita, Salemi, Buseto Palizzolo), è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Palermo n. 133 del 19 aprile 1991.

L'impresa esercitava attività parabancaria essenzialmente nei comuni delle zone terremotate del Belice, raccogliendo risparmi, investendoli nell'interesse dei risparmiatori in titoli ed obbligazioni emessi da altre società facenti parte dello stesso gruppo finanziario ed erogando prestiti.

Antecedentemente alla dichiarazione di fallimento la Refin spa era stata sottoposta a verifica fiscale generale, extraprogramma, su richiesta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo, dal 9 dicembre 1988 al 2 giugno 1989.

In data 9 giugno 1989 la medesima società era stata segnalata alla Banca d'Italia, per raccolta abusiva del pubblico risparmio, in violazione dell'articolo 96 della legge bancaria.

Nell'ambito della procedura concorsuale veniva nominato curatore il professor Andrea Parlato, il quale, dopo aver svolto un approfondito lavoro di ricostruzione della contabilità, si dimetteva dall'incarico il 19 luglio 1992, asserendo di non poter proseguire il lavoro per propri «impegni scientifici». Al professor Parlato succedeva l'avvocato Francesco Menallo, già coadiutore del curatore dimissionario, ritenuto, per tale sua qualità, profondo conoscitore delle questioni correlate alla complessa procedura fallimentare in corso.

Secondo quanto comunicato dal presidente del tribunale di Palermo a proposito dei curatori suddetti, non risulta che il professor Parlato sia stato consulente finanziario di Salvatore Virzi – amministratore unico della Refin spa dal 1° gennaio 1981 al 20 aprile 1991 –

nè che l'avvocato Menallo sia stato collaboratore di studio di esso Parlato.

In esito a lunghe operazioni di verifica, il 7 febbraio 1994 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo, che registrava l'ammissione di crediti per complessive lire 45.993.245.600 in chirografo e lire 3.184.148.473 in privilegio ed il rigetto di istanze di insinuazione per ulteriori crediti per complessive lire 18.904.020.369.

Alla massa attiva venivano acquisiti beni mobili di scarso valore e quattro immobili, destinati a sede delle «agenzie» di Palermo, Trapani, Salemi e Buseto Palizzolo, valutati in complessive lire 400.000.000 circa.

Il curatore si attivava per il recupero dei rilevanti crediti vantati dalla Refin e, su conforme autorizzazione del giudice, promuoveva oltre cento procedure esecutive, intervenendo in quelle già in corso alla data del fallimento.

Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale e dei preposti delle varie agenzie veniva, quindi, promosso, a tutela dei creditori, giudizio di responsabilità *ex* articolo 146 della legge fallimentare con la coeva autorizzazione alla esecuzione di sequestro conservativo sino alla concorrenza di lire 50 miliardi. Tale giudizio, già esitato favorevolmente con la convalida della misura cautelare, risulta tuttora in corso.

Venivano, infine, proposte, dopo i necessari complessi accertamenti sulla entità delle somme riscosse dai creditori – risparmiatori nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, circa 1.800 azioni revocatorie – *ex* articolo 67, comma 2, della legge fallimentare – dei pagamenti effettuati dall'impresa fallita nella presunzione, fondata su indizi suscettibili di verifica e di approfondimento nel corso dei relativi giudizi, della conoscenza, da parte degli *accipientes*, dello stato di insolvenza del *solvens*.

Risulta che alcuni di tali soggetti hanno già formulato proposte transattive ed altri hanno preannunziato analoghe proposte, delle quali può ragionevolmente prevedersi un esito favorevole.

Alla luce di tali risultanze, si ritiene che le perplessità adombrate dagli onorevoli interroganti circa l'operato dell'ufficio fallimentare non appaiono giustificate.

Si osserva, in particolare, che l'ufficio fallimentare non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo – sancito dall'articolo 67 della legge fallimentare – di chiedere la revoca dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili compiuti dall'impresa fallita al fine di ricostituire la massa attiva da ripartire tra i creditori aventi diritto (compresi i revocati) secondo il criterio della concorsualità.

È evidente, d'altro canto, che per quanto concerne la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione ogni risposta dovrà essere data con il provvedimento conclusivo del procedimento.

Venendo alla posizione di Salvatore Virzì, il quale, come detto, è stato amministratore unico della Refin spa per un decennio (1981-1991), risulta che lo stesso è stato condannato, con altri, dal

tribunale di Palermo per il reato di bancarotta fraudolenta in ordine alla gestione della predetta società.

Presso il tribunale di Marsala risulta tuttora pendente un procedimento penale per reati di associazione a delinquere, falso in bilancio, false comunicazioni sociali ed esercizio abusivo di attività bancaria con riferimento alla gestione delle società finanziarie Refin e Trinacria. Detto procedimento è stato in parte definito con sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di alcuni familiari di Salvatore Virzì nonché di membri del consiglio di amministrazione e trovasi attualmente in fase di istruttoria dibattimentale per quanto concerne le posizioni dello stesso Virzì e dei membri del collegio sindacale.

Infine, a proposito delle considerazioni svolte dagli interroganti sulla asserita «immunità goduta dalla Refin nella decennale attività illegale», si ritiene che le stesse investano, eventualmente, sfere di competenze e di responsabilità non riconducibili al Ministro di grazia e giustizia, che, come noto, non esercita, istituzionalmente, alcun potere di vigilanza sulle società parabancarie o finanziarie.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che da tempo le associazioni locali del volontariato manifestano il loro disagio per l'iniqua vessazione cui le loro attività sono soggette a causa dei gravosi tributi da corrispondere alla SIAE;

che analogo disagio hanno più volte espresso tutti i comuni soggetti a sostanziosi esborsi tributari nel campo delle attività ricreative-culturali;

che la misura di tali tributi è assolutamente e assurdamente proporzionata all'entità delle manifestazioni e che soprattutto essi colpiscono anche iniziative di beneficenza e di solidarietà, di promozione culturale o di utile godimento del tempo libero, senza alcuno scopo di lucro e senza alcun arricchimento da parte degli enti organizzatori;

che, di fatto, questo prelievo fiscale si caratterizza come una vera e propria guerra al volontariato, creando scoraggiamento e desiderio di abbandono in chi ha passione ed impegno per servire con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio la collettività e che spende tempo e denaro per far crescere la comunità o per aiutare enti e persone in situazioni di bisogno;

che il disagio viene ancora più accentuato dal fatto che, per ogni piccola manifestazione, i responsabili delle associazioni sono costretti a recarsi presso la sede SIAE più vicina e che pertanto talune associazioni sono ancora più penalizzate dovendo sobbarcarsi anche tre viaggi (uno per il permesso, uno per consegnare il *borderò* e a volte un terzo per riscuotere il deposito cauzionale versato in anticipo) con spese a proprio carico e perdita di intere giornate di tempo e lavoro;

che tutto ciò appare in contrasto con le conclamate dichiarazioni di tutte le forze politiche, del Parlamento, del Governo ad elogio e sostegno dell'associazionismo e del volontariato, il tutto tradotto in legge (si veda la legge 11 agosto 1991, n. 266);

che la normativa sul diritto d'autore e sulla SIAE appare contraddittoria e confusa e che di tale contraddittorietà e confusione si approfitta per colpire gli operatori del volontariato;

che la legislazione attuale in materia, sia in campo fiscale che amministrativo e sanitario, appare volta a creare dovunque oneri ed impedimenti per le associazioni e le persone che svolgono iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda adottare dei provvedimenti affinché gli operatori del volontariato possano operare senza vincoli gravosi di carattere fiscale e relativi adempimenti di carattere amministrativo, proprio perchè trattasi di iniziative sociali, culturali e ricreative organizzate senza fini di lucro;

se non si intenda rivedere in tempi rapidi la normativa sui diritti d'autore per le associazioni che operano senza scopo di lucro, al fine di garantirne l'operatività, la sopravvivenza e lo sviluppo, così come andrebbe garantita la possibilità di sopravvivere e svilupparsi a tutto il volontariato, che è insostituibile in una società libera e partecipata.

(4-01002)

(9 luglio 1996)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che molte attività di promozione culturale, artistica e turistica si realizzano soltanto con l'ausilio di associazioni che operano senza scopo di lucro;

che tale attività associazionistica contribuisce fortemente all'elevazione culturale di un popolo ed è resa possibile dall'entusiasmo, il sacrificio e la professionalità di molti giovani e ragazzi;

che sovente le imposte SIAE che gravano sulle attività delle pro loco e delle associazioni di volontariato sono troppo onerose e impediscono l'espletamento dell'attività,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per esonerare dalle imposte SIAE tutte le attività delle pro loco e delle associazioni di volontariato.

(4-01055)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare una eccessiva imposizione tributaria sulle attività ricreativo-culturali svolte dalle *pro-loco*, dai comuni, nonchè dalle

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

associazioni che operano nell'ambito del volontariato, chiede di conoscere gli intendimenti del Ministero delle finanze in ordine ad una modifica della normativa in materia.

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, non prevede distinzioni in merito al soggetto organizzatore dello spettacolo e, da un punto di vista oggettivo, sottopone a tassazione anche gli spettacoli dati per beneficenza o per fini comunque non di lucro. Pertanto, l'imposta sugli spettacoli, allo stato, si applica nei confronti delle associazioni di che trattasi così come per qualsiasi ente pubblico.

Tuttavia, si fa presente che, in linea con quanto auspicato dall'onorevole interrogante, già nella precedente legislatura la problematica sollevata aveva trovato soluzione in un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Tale provvedimento, a causa della fine anticipata della XII legislatura, non ha avuto seguito.

Come è noto, la problematica è stata oggetto di esame da parte dell'attuale Governo che non ha mancato di adottare tempestive iniziative volte a fronteggiare il riordino della materia. Infatti, la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (cosiddetto collegato alla legge finanziaria 1997), prevede all'articolo 3, commi 186 e 188, una delega al Governo ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi volti a riordinare secondo criteri di unitarietà e coordinamento la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette ed indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali, nonché quella delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per queste ultime il succitato comma 188 prevede un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali già esistenti.

Sono comunque fatte salve le previsioni di miglior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Si precisa, inoltre, che al fine di predisporre tali schemi di provvedimenti legislativi è stata costituita un'apposita commissione di studio composta da esperti e da qualificati operatori di diritto. La citata commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 30 aprile 1997.

Ad ogni buon fine, si rammenta che le associazioni in questione possono già beneficiare, più in generale, del favorevole trattamento tributario introdotto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, la quale ha previsto che, per tutte le attività commerciali svolte alle condizioni previste nella legge medesima, l'IVA si corrisponde con la detrazione forfettizzata in misura pari ai due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli (ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). La menzionata legge ha previsto, altresì, per quanto concerne le

imposte sui redditi, che il reddito imponibile delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni *pro-loco* si determina applicando il coefficiente del 6 per cento sull'ammontare dei proventi conseguiti dalle stesse.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(12 febbraio 1997)

COSTA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che gli operatori italiani con l'Albania vivono una vita mercantile, molto disagiata, assimilabile a quella dei profughi;

che tali soggetti sono costretti a viaggiare in Albania con denaro, violando le leggi valutarie e rischiando furti e rapine;

che tale situazione è determinata dal fatto che in tale paese il sistema bancario italiano è pressochè assente;

che le filiali bancarie esistenti operano con estrema lentezza e praticano condizioni estremamente vessatorie per i loro clienti senza che ve ne sia un giusto motivo,

l'interrogante chiede di sapere:

a) perchè non si provveda ad incentivare l'apertura di nuove filiali bancarie italiane in Albania;

b) per quale motivo non si operi un'attenta vigilanza sulle filiali esistenti in modo da assicurare agli operatori italiani condizioni bancarie civilmente accettabili.

(4-01857)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare l'apertura di nuove filiali bancarie in Albania, nonchè un'attenta attività di vigilanza su quelle già esistenti.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente, in via generale, che le scelte in tema di articolazione territoriale rientrano nell'ambito dell'autonomia gestionale delle banche. Peraltro, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'apertura di succursali in paesi non appartenenti all'Unione europea è necessaria un'autorizzazione della Banca d'Italia, la quale, dopo aver valutato l'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca o del gruppo bancario di appartenenza, verifichi il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati tra i paesi del gruppo dei Dieci (esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; possibilità di agevole accesso alle informazioni da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con

l'autorità di vigilanza competente del paese ospitante, ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco* della succursale estera).

Tale procedura si applica, altresì, per l'apertura di uffici di rappresentanza di banche italiane nei paesi extracomunitari.

Si soggiunge, infine, che attualmente non risultano operanti sul territorio albanese filiali o uffici di rappresentanza di banche italiane.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(19 febbraio 1997)

COSTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il giudice di pace svolge un importantissimo ruolo di decongestionamento della giustizia ordinaria;

che poco dopo l'istituzione di tale ufficio il ministro Mancuso sottrasse alla competenza del giudice di pace la materia relativa all'opposizione alle ordinanze del prefetto attribuendola al pretore;

che per tale motivo, ormai dal 16 settembre 1996, l'Associazione nazionale giudici di pace ha proclamato lo stato di agitazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riconoscere ai giudici di pace l'indennità di rischio corrisposta ad ogni magistrato e se non si reputi necessario restituire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze ingiuntive del prefetto.

(4-02283)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – L'interrogazione alla quale si risponde sollecita un parere su due diversi problemi concernenti la disciplina del giudice di pace.

In primo luogo si chiede di valutare l'opportunità di riconoscere ai giudici di pace il diritto alla corresponsione dell'indennità giudiziaria, in secondo luogo si chiede se non sia opportuno ripristinare la competenza dei medesimi in materia di opposizione alle ordinanze ingiuntive del prefetto, competenza originariamente prevista in sede di istituzione del giudice di pace e successivamente abolita con legge n. 534 del 1995.

Sul primo punto si ritiene di dover esprimere parere negativo in quanto l'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 precisa che l'ufficio del giudice di pace è onorario e specifica le indennità che devono essere corrisposte. Poichè, infatti, le funzioni onorarie trovano la loro disciplina nell'atto di investitura, non è possibile estendere analogicamente all'esercizio di tali funzioni le regole proprie dell'impiego pubblico. La corresponsione dell'indennità giudiziaria dovrebbe, pertanto, essere stabilita da apposite normative.

È tuttavia possibile prevedere che si giunga in futuro ad una revisione del sistema dei compensi dei giudici di pace sulle base di quanto

proporrà la commissione di studio per l'aggiornamento della normativa sui giudici di pace, istituita con decreto ministeriale 10 ottobre 1996 presso la segreteria del sottosegretario professor Mirone.

Anche per quanto attiene al secondo punto si ritiene di dover esprimere parere negativo.

La materia di cui trattasi, infatti, consistendo in una impugnativa di provvedimenti amministrativi attraverso un particolare tipo di processo civile, presenta aspetti di elevato tecnicismo, come è dimostrato dai numerosi interventi delle sezioni unite civili della Corte di cassazione. Tale attribuzione non appare inoltre conciliabile con il potere di decidere secondo equità le cause di valore sino a due milioni (articolo 113 del codice di procedura civile), poichè per le sanzioni amministrative vige il principio di legalità (articolo 1 della legge n. 689 del 1981) che non consente una pronuncia equitativa.

È tuttavia possibile che anche su questo secondo punto intervenga una modifica della normativa vigente, in quanto la commissione già citata si occuperà altresì dei problemi relativi al possibile ampliamento delle competenze dei giudici di pace.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'importazione di olio in Italia sta aumentando vertiginosamente;

che tale situazione comporta gravissimi danni ai coltivatori di olive pugliesi nonchè a tutto il mercato olivicolo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per bloccare l'importazione di olio estero al fine d'impedire le gravissime conseguenze sul mercato nazionale che, tra breve tempo, saranno irreversibili.

(4-03377)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le norme che regolano il mercato comunitario del settore dell'olio consentono la libera circolazione di tale prodotto tra i paesi membri e consentono, altresì, con l'applicazione dei dazi comuni, l'importazione dai paesi terzi.

Pertanto, anche l'Italia è tenuta al rispetto di tali regole e non può disporre alcuna interruzione del flusso delle importazioni, salvo incorrere nel giudizio dell'Alta Corte di giustizia europea.

Purtuttavia, la predetta normativa garantisce la tutela del settore con collaudati meccanismi di intervento.

Più in particolare, nel nostro paese si registra una situazione deficiaria per circa 350.000 tonnellate di prodotto, da reperire sui mercati comunitari e dei paesi terzi, in quanto il fabbisogno italiano è stimato attorno a 750.000 tonnellate – di cui 600.000 di consumo e 150.000 di esportazione – a fronte di una produzione che, per la campagna in corso, si attesta su circa 400.000 tonnellate.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(21 febbraio 1997)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il territorio dell'agro sarnese-nocerino è tristemente noto per violenti e sanguinosi episodi di criminalità quotidianamente all'attenzione degli organi di informazione;

che tale stato di cose ha un impatto fortemente negativo sia dal punto di vista sociale sia da quello economico in quanto è a tutti noto l'effetto strozzamento generato dalla criminalità sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale;

che uno degli strumenti fondamentali per combattere le organizzazioni malavitose e per garantire il corretto svolgimento delle relazioni sociali ed economiche di una comunità è la razionale distribuzione sul territorio dei presidi di giustizia, secondo una logica che rispetti la reale domanda per essa esistente;

che dopo anni di attesa è stato istituito il tribunale di Nocera Inferiore, accolto dall'intera popolazione e dai rappresentanti di categoria con estremo favore;

che il contenzioso civile e penale in giacenza presso il summenzionato tribunale è elevatissimo a fronte della presenza in organico di soli cinque sostituti procuratori;

che, a causa di tale carenza, il presidio in oggetto non riuscirà ad esaurire in tempi utili tutte le cause civili e penali attualmente pendenti;

che tale situazione andrà inevitabilmente ad incrementare il fenomeno della malavita, che trova un punto di forza proprio nella lungaggine della giustizia sia penale che civile;

che la situazione è resa ancora più drammatica da una carenza di mezzi e di organico nelle forze dell'ordine, le quali possono contare sulla disponibilità di appena 320 unità per un territorio che presenta quasi 100.000 abitanti;

che in altri territori di estensione analoga, come ad esempio Torre Annunziata, la presenza delle forze dell'ordine ammonta a circa 1.500 unità,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per dare una risposta alle giuste istanze della popolazione locale che sia in linea con la tradizione di democrazia e civiltà del nostro paese;

se si intenda procedere ad una razionalizzazione dei presidi di giustizia e creare un reticolo giudiziario che sia realmente efficiente;

se si intenda potenziare, come giusto e necessario, l'organico delle forze dell'ordine presente sul territorio;

se non si ritenga opportuno far sì che questo tribunale possa infine rispondere alle aspettative di giustizia del popolo evitando che possa diventare uno strumento demagogico per i potenti di turno.

(4-00808)

(27 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

Personale di magistratura

L'organico dei magistrati previsto per il tribunale di Nocera Inferiore è costituito dal presidente, da 2 presidenti di sezione e da 13 giudici, tutti presenti.

Risulta esservi in uscita un giudice. Il relativo posto vacante è stato pubblicato con telex del 14 novembre 1996.

Personale amministrativo

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 46 posti, ripartiti tra i vari profili professionali.

Con provvedimento della Direzione generale del 21 luglio 1995 la pianta organica del personale amministrativo è stata ampliata in ragione di 2 unità di funzionario di cancelleria ed una unità di collaboratore di cancelleria.

In data 28 marzo 1996 il ruolo degli addetti ai servizi di portierato e custodia è stato soppresso.

Il ruolo organico dei conducenti di automezzi speciali è stato ampliato di una unità in data 25 giugno 1996.

Modalità di copertura dei posti vacanti nelle piante organiche del personale amministrativo

In ordine alla copertura delle vacanze nella pianta organica del tribunale di Nocera Inferiore, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria procederà con le seguenti modalità:

i 2 posti vacanti nel profilo di stenodattilografo potranno essere coperti all'esito del relativo concorso pubblico a 764 posti, la cui graduatoria è stata approvata in data 6 novembre 1996;

i 394 vincitori del suddetto concorso andranno a coprire altrettanti posti ripartiti proporzionalmente tra le corti di appello;

la predetta Direzione generale provvederà, a breve, ad individuare i posti da assegnare ad ogni singolo ufficio giudiziario;

i complessivi 52 posti vacanti, nel profilo di stenodattilografo, negli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Salerno saranno parzialmente coperti con l'assegnazione di 9 vincitori;

per lo stesso distretto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione dei ruoli organici prevede la riduzione della suddetta qualifica in ragione di 38 unità, determinando un organico distrettuale di 14 posti, allo stato vacanti, per 9 dei quali è prevista la copertura nei primi mesi del 1997;

i posti vacanti di cui sopra potranno, ad iniziativa del capo dell'ufficio, essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 364 del 1993, convertito dalla legge n. 458 del 1993, e secondo le direttive impartite da questa Direzione generale con le circolari del 29 settembre 1993, del 5 ottobre 1993 e del 25 ottobre 1994.

Il posto vacante di operatore UNEP, nel caso in cui la pubblicazione con telex del 4 luglio 1996 avesse esito negativo per la mancata presentazione di domande da parte di aspiranti legittimati, sarà coperto a breve con l'assegnazione di un idoneo del relativo concorso pubblico a 481 posti.

Ampliamento delle piante organiche

Al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, con circolari del 28 giugno e 22 ottobre 1996, ha richiesto un intervento propositivo dei capi di corte e dei procuratori generali, apparendo opportuno avvalersi del contributo di coloro i quali, avendo piena conoscenza della realtà del distretto cui sono preposti, si trovano sicuramente in possesso di elementi utili per suggerire adeguate indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento (ad esempio indicazione degli uffici del distretto ove sopprimere i posti necessari per i contestuali potenziamenti proposti per altri uffici).

La medesima Direzione generale ritiene, inoltre, opportuno adeguare le iniziative concernenti la procedura di ampliamento organico ai risultati forniti dalla commissione presieduta dal professor Zuliani per la determinazione dei criteri dei nuovi indici di lavoro, che dovrebbero costituire un solido fondamento per la comparazione delle esigenze giudiziarie dei vari uffici.

Con riferimento al personale amministrativo, si comunica che è in fase di avanzata definizione la procedura di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del suddetto personale è stata trasmessa, in data 15 ottobre 1996, alla Presiden-

za del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato per il relativo parere.

La relativa Conferenza di servizi si è tenuta il 2 dicembre 1996 presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i ruoli organici dell'amministrazione giudiziaria saranno ridefiniti con un incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici e di assistente giudiziario ed una contestuale soppressione di posti disponibili nei profili di direttore di cancelleria e di stenodattilografo, oggi meno utilizzati.

Non appena emanato il predetto provvedimento si procederà alla ripartizione, nei singoli uffici giudiziari, dei posti portati in aumento nei suddetti profili professionali ed in tale sede saranno tenute nella massima considerazione le esigenze rappresentate dai capi degli uffici del distretto in oggetto.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche del tribunale di Nocera Inferiore saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni.

In attesa del completamento delle suesposte opere di revisione, al fine di fronteggiare le emergenti esigenze dell'ufficio il presidente della corte di appello può disporre l'applicazione - anche in soprannumero - di personale amministrativo del distretto.

Inoltre, per far fronte a situazioni di assoluta urgenza può trovare applicazione l'istituto, previsto nell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'applicazione endodistrettuale di magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 febbraio 1997)

CURTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che la crisi strutturale in cui versa il Banco di Napoli appare ormai tale da prevedere una non lenta deriva;

che delle conseguenze di tale crisi si investe direttamente la presenza della Fondazione del Banco di Napoli nel settore dell'informazione con la proprietà della «Gazzetta del Mezzogiorno»;

che la eventuale vendita o svendita della «Gazzetta del Mezzogiorno» determinerebbe un duro colpo all'autonomia «politica» del nostro territorio con conseguenze negative per l'economia privata del proprio naturale punto di riferimento;

che è indispensabile conoscere le reali intenzioni della Fondazione riguardo la eventuale alienazione di tale testata,

l'interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Governo in materia e se non ritenga di dover intervenire per impedire la dismissione della testata oppure, in alternativa, per indirizzare la discussione verso obiettivi strategici utili al territorio nella contemporanea difesa dei livelli occupazionali.

(4-03057)

(28 novembre 1996)

GRUOSSO, MICELE, BATTAFARANO, COVIELLO, MIGNONE, PAPPALARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sono sempre più insistenti le voci che danno per certa la dismissione da parte del Banco di Napoli della società editrice che controlla la «Gazzetta del Mezzogiorno»;

che la decisione da parte della Fondazione del Banco di Napoli di vendere le due testate giornalistiche «Il Mattino» e la «Gazzetta del Mezzogiorno» coincide con il periodo più difficile per la già gracile economia ed imprenditoria meridionale;

che questa scelta determina il rischio di consentire a grandi gruppi finanziari (di tradizione editoriale e non, esterni al territorio di storica incidenza delle due testate) di mettere il cappello sugli unici punti editoriali guidati da gruppi imprenditoriali del Mezzogiorno;

che pertanto è importante che la Fondazione si impegni ufficialmente a trasferire la testata giornalistica «Gazzetta del Mezzogiorno» a gruppi editoriali rispettosi delle esigenze regionali e possibilmente collegati a gruppi o imprenditori delle regioni di Puglia e Basilicata con l'impegno di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali;

che ciò è particolarmente importante per la Basilicata perchè la soppressione del quotidiano significherebbe eliminare l'unica esperienza storicamente consolidata di informazione regionale;

che negli ultimi anni la redazione della «Gazzetta» ha accettato un massiccio piano di prepensionamenti (ben 28 giornalisti); la società di gestione ha inoltre varato, a proprie spese, un piano di ristrutturazione che ha portato la tipografia e l'amministrazione a privarsi di 83 unità, avviando così l'operazione di risanamento-rilancio del giornale;

che è opportuno che la Fondazione si faccia carico dell'esigenza dei lettori e dei giornalisti espressa nel messaggio per la tutela della questione informativa, che è anche una questione di democrazia e partecipazione civile e sociale;

che, in sintesi, in una eventuale vendita sul mercato di questo giornale che appartiene al patrimonio storico, culturale e informativo di tutto il Mezzogiorno, dovrebbero essere comunque salvaguardati alcuni criteri, assolutamente irrinunciabili, quali:

a) l'ancoraggio al territorio e alla società meridionale;

b) la salvaguardia dei livelli occupazionali di tutte le professionalità della testata;

c) la linea meridionalista che costituisce la prima ragion d'essere di un giornale diffuso in gran parte nel territorio meridionale,

si chiede di sapere se e quali iniziative intenda assumere il Governo per assicurare che una eventuale dismissione della società proprietaria della «Gazzetta del Mezzogiorno» avvenga nel rigoroso rispetto del pluralismo, evitando che si proceda ad una svendita a soggetti che tendono a concentrare nelle proprie mani più organi di informazione.

(4-02953)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernente la vendita dei quotidiani «La Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Mattino» da parte della Fondazione Banco di Napoli.

Al riguardo, si fa presente che la Fondazione Banconapoli, a seguito della deliberazione di dismissione assunta in data 4 marzo 1996, ha acquisito una perizia preventiva redatta dalla Coopers and Lybrand per le valutazioni delle azioni SEM e Mediterranea, partecipate, totalmente l'una e pressochè totalmente l'altra, dalla Fondazione Banconapoli, ed ha incaricato l'IMI come *advisor*.

L'IMI ha esperito le procedure ed ha acquisito dalla Coopers and Lybrand parere di congruità favorevole per le azioni SEM e parere negativo per le azioni Mediterranea.

Consequentemente in data 26 ottobre 1996 il consiglio di amministrazione della Fondazione ha deciso di vendere le azioni SEM e, in data 8 novembre 1996, ha stipulato il contratto di cessione con la Sidis Vision spa.

In tale contratto è inserita una clausola in virtù della quale l'acquirente si impegna «a fare quanto possibile affinché venga assicurato l'indirizzo democratico e meridionalistico e il rilancio delle testate, affinché vengano salvaguardati gli eventuali livelli occupazionali dell'azienda editoriale che gestisce le testate concesse in locazione».

La gestione era stata contrattualmente affidata alla società Edime con un contratto pluriennale.

Per quanto concerne «La Gazzetta del Mezzogiorno», l'*advisor* ha ritenuto non congrue le offerte di acquisto di azioni di Mediterranea, dichiarando chiusa la procedura ed incaricando l'IMI per la prosecuzione di ulteriori trattative.

La Fondazione ha comunicato il proprio intendimento di inserire in eventuali futuri contratti di cessione clausola di impegni analoga a quella concordata per la cessione di azioni SEM. Attualmente «La Gazzetta del Mezzogiorno» è in gestione alla Edisud.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(19 febbraio 1997)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che i maggiori organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia dell'invio di un telegramma al *premier* israeliano Netanyahu da parte dell'ambasciatore israeliano in Italia, Yeudà Milo;

che nel telegramma citato venivano espressi giudizi tali da costituire una sicura lesione dell'immagine di un partito politico, Alleanza nazionale, che proprio nel congresso della nascita, a Fiuggi, si è chiara-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

mente e inequivocabilmente espresso a favore della democrazia, della pace e dell'antirazzismo;

che il telegramma continuava sottolineando la inopportunità di una visita e di un incontro ufficiale tra il presidente di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e il *premier* Netanyahu, anche a causa delle possibili conseguenze negative sui rapporti intercorrenti tra Israele e il Governo italiano,

l'interrogante chiede di conoscere:

se effettivamente, nelle valutazioni del Governo, un eventuale incontro tra i due esponenti politici potrebbe condizionare negativamente i rapporti tra i due governi;

se, come pare logico ritenere, il Governo italiano rigetterà tale tesi, quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda assumere per tutelare la dignità e la rappresentatività sia dell'onorevole Fini che di Alleanza nazionale, parlamentare, il primo, democraticamente eletto; partito, il secondo, che non può accettare pretestuose lezioni di democrazia avendo fatto della democrazia il proprio caposaldo.

(4-03565)

(21 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Il Governo non ritiene che un incontro tra il Primo Ministro israeliano Netanyahu e l'onorevole Fini possa incidere negativamente sull'andamento delle relazioni tra l'Italia ed Israele, che sono eccellenti.

Tale questione non è stata mai sollevata, da parte italiana e tanto meno da parte israeliana, nei frequenti incontri tra le autorità dei due paesi. Non è quindi possibile estendere al Governo di Tel Aviv le valutazioni sull'onorevole Fini che la stampa ha attribuito all'ambasciatore di Israele, signor Millo, il quale, peraltro, negli incontri con i suoi interlocutori del Ministero degli affari esteri, non ha mai espresso apprezzamenti di nessun tipo sulle forze politiche italiane e sui loro esponenti, ivi compresi Alleanza nazionale e l'onorevole Fini.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(20 febbraio 1997)

DE CORATO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da molti anni ormai si avvicendano numerosi dattilogafi a tempo determinato a copertura di posti di quarto livello vacanti;

che il personale è stato nel tempo più volte utilizzato con la normativa di assunzione a termine dalla stessa amministrazione giudiziaria, utilizzando per alcuni contratti periodi ben superiori ai 90 giorni, nei casi non rari di sostituzione di lavoratrici di ruolo assenti per maternità dagli uffici, elevando in tali circostanze il lavoro

a termine per periodi a volte anche superiori all'anno di servizio per sostituzione;

che il personale trimestrale, assunto negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di cui alla graduatoria approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1989, nonchè quello assunto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1988, versa in una difficile situazione di disagio;

visto che i dattilografi assunti a tempo determinato hanno conseguito la declaratoria di idoneità alla selezione avviata dall'amministrazione della giustizia tra gli iscritti alle liste di collocamento, in base all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive, nonchè alla legge n. 160 del 1988 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, per l'assunzione con contratto a termine per 90 giorni;

in considerazione del fatto che, nell'arco di più di 8 anni, sono stati assunti nei diversi uffici giudiziari, sia in settori penali che civili, sia in uffici «inquirenti» sia «giudicanti», molti di questi trimestrali che sono di esperienza polivalente più che provata e valida, a differenza spesso anche dello stesso personale di ruolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per una corretta gestione del personale, al fine di tutelare questo patrimonio costituito da persone la cui professionalità ha raggiunto un elevato grado di competenza fondamentale ai fini dell'impiego nel settore specifico permettendo un immediato inserimento con elevati livelli di rendimento;

se non si intenda operare affinché per la prevista formale copertura dei posti vacanti da mettere a concorso e al fine di utilizzare immediatamente forza lavoro già in grado di operare nello specifico tali disponibilità vengano riservate prioritariamente con un concorso a titoli a coloro che hanno prestato già servizio a tempo determinato negli uffici giudiziari, a personale cioè già selezionato per accedere ad assunzione a termine per la specifica tipologia dei diversi lavori giudiziari.

(4-03265)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il problema di consentire l'inserimento stabile nell'organizzazione giudiziaria dei lavoratori assunti a termine per sopperire alle carenze di organico nel profilo professionale di dattilografo – quarta qualifica – in guisa da conservare ed utilizzare professionalità acquisite e sperimentate, ha trovato soluzione nelle disposizioni contenute nell'articolo 15 del disegno di legge n. 954 (giudici onorari aggregati), nel testo redatto dal comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato.

L'amministrazione di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole alla soluzione adottata nel succitato testo per il reclutamento del personale amministrativo, sottolineando i vantaggi di ordine pratico

che derivano da una selezione limitata a coloro che hanno già prestato servizio come «trimestrali».

Non si ravvisano elementi contrari alla scelta di ricorrere a contratti a tempo determinato, ancorchè di durata poliennale, posto che l'attività di lavoro del personale si presenta come funzionale ad un servizio (le cosiddette «sezioni stralcio») per sua natura e per dettato normativo destinato a cessare allo scadere del termine di 4 o 6 anni. Così come viene prevista la cessazione dell'incarico per coloro che opereranno quale giudice onorario non può non essere prevista la cessazione del rapporto contrattuale per coloro che svolgono attività amministrativa.

Non sarebbe, del resto, proponibile una assunzione a tempo indeterminato di nuove 2.000 unità destinate ad un servizio «temporaneo» dopo che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul personale in fase di approvazione, si è provveduto ad una congrua riduzione degli organici delle amministrazioni.

Quanto alle modalità di assunzione del personale, sembrerebbe opportuno prevedere l'esecuzione di una prova pratica, anche se una prova è già stata effettuata al momento dell'inizio del contratto trimestrale.

L'espletamento di una prova, che di per sè garantisce una maggiore e più accurata selezione, soprattutto se effettuata su base distrettuale come si desume dal comma 4 del citato articolo 15, attribuisce agli esaminatori la possibilità di non fermarsi ai titoli formali e di scendere nel merito delle effettive capacità, potendo così recuperare in termini di giudizio quanto era emerso durante il periodo di servizio prestato dai candidati.

Si potrebbe anche limitare la prova pratica ai soli candidati che possiedono titoli idonei o che raggiungano un punteggio minimo prefissato dall'amministrazione.

Quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 15, relativamente alla trasformazione del contratto di lavoro, pone alcuni problemi.

In particolare, la copertura delle vacanze di organico mediante il ricorso al personale amministrativo in parola determinerebbe automaticamente una corrispondente «scopertura» presso le «sezioni stralcio», con conseguente esigenza di colmare il vuoto attingendo dalle graduatorie. Ciò porterebbe – fermo restando il tetto delle 2.000 unità – ad un accrescimento casuale del numero del personale assunto con le modalità previste dalla normativa in esame.

Inoltre, il personale eventualmente assunto con contratto a termine in sostituzione di quello che ha visto trasformarsi il rapporto di lavoro, acquisterebbe fin dal primo giorno il diritto alla assunzione a tempo indeterminato qualora si verificassero nuove vacanze nel ruolo organico ordinario.

Ulteriori difficoltà sorgono con riferimento al concetto di vacanza di organico, che non viene esplicitato nel testo in esame, talchè si pone il problema se la vacanza che qui rileva si verifichi con la scopertura del posto, oppure a seguito della mancata copertura mediante trasferimenti di personale. Vi è il rischio, cioè, che personale con contratto a termine, assunto su base distrettuale, vada a coprire le vacanze nel proprio distretto con preferenza rispetto al personale di ruolo aspirante al

trasferimento, già eventualmente assoggettato al vincolo settennale di permanenza nella sede di prima assegnazione.

Strettamente connesso a quanto sopra esposto è il tema del rapporto, non chiarito nell'articolato normativo, fra la graduatoria nazionale operante per l'assunzione ed i trasferimenti del personale di ruolo e la graduatoria solo distrettuale prevista dall'articolo 15 in esame. La formulazione letterale, infatti, sembra consentire l'immissione in ruolo del personale precario sulla base della graduatoria distrettuale e, quindi, correlata con le disponibilità di organico dell'ambito del distretto.

Tale sistema sarebbe quindi contrassegnato da una forte carica di casualità, poichè l'immissione in ruolo finirebbe per dipendere esclusivamente dalla situazione del distretto di prestazione dell'attività.

In conclusione, per fare fronte alle suesposte perplessità, sembra opportuno prevedere che il personale assunto ai sensi della legge, alla scadenza del rapporto di lavoro a termine, sia assunto in ruolo, nei posti disponibili, sulla base di una graduatoria nazionale che il Ministero dovrà formare unificando quelle distrettuali.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che le risultanze dell'attività inquirente della magistratura di La Spezia riguardo responsabilità del vertice delle Ferrovie dello Stato spa ed altri coinvolgono in misura progressivamente maggiore dirigenti dei comparti preposti a fabbricazioni aeronautiche, militari e spaziali della Finmeccanica (società per azioni controllata dall'IRI) e lo stesso vertice di quest'ultima;

che la citata Finmeccanica spa gestisce oltre il 70 per cento degli stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa per sviluppo ed acquisizione di nuovi mezzi e sistemi d'arma nonchè per manutenzioni, revisioni e fornitura di parti di ricambio; è delegata da parte del Ministero della difesa alla gestione della partecipazione italiana in grandi programmi internazionali d'armamento quali Eurofighter (per il quale il Governo sta impegnandosi per una spesa superiore ai 15.000 miliardi di lire), FSAF, EH-101, NH-90, Horizon ed altri; esercita un'influenza assai rilevante presso gli organismi del Ministero della difesa preposti sia alla specificazione dei requisiti dei nuovi mezzi e sistemi d'arma (Stati maggiori) sia agli adempimenti tecnico-amministrativo-contrattuali (Direzioni generali); mediante proprio personale distaccato alla divisione XX della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e all'artigianato di fatto gestisce gli stan-

ziamenti per l'industria aerospaziale previsti dalla legge n. 808 del 1985;

che in particolare le risultanze dell'attività inquirente della magistratura di La Spezia riguardo responsabilità del vertice delle Ferrovie dello Stato spa ed altri, rese note dalla stampa quotidiana il 22 settembre 1996, trovano importante riscontro nei contenuti dell'ordine di servizio della Finmeccanica spa n. 31 del 6 settembre 1996 firmato dal signor Bruno Steve, amministratore delegato e direttore generale della Finmeccanica spa, con il quale viene annunciato che dirigenti coinvolti nelle citate indagini sono promossi ad incarichi superiori;

che in questa legislatura lo scrivente ha presentato otto interrogazioni (4-00384, 4-00668, 4-00749, 4-00952, 4-01149, 4-01451, 4-01505, 4-01640) riguardanti la Finmeccanica, relative produzioni militari e criteri gestionali, mentre nella scorsa legislatura lo stesso scrivente aveva presentato sei interrogazioni e un'interpellanza (2-00286, 4-05359, 4-06070, 4-07273, 4-07692, 4-07693, 4-08368) sullo stesso tema; a queste quindici interrogazioni, riguardanti la Finmeccanica, relative produzioni militari e criteri gestionali, il Governo non ha risposto,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo ritenga debbano adottarsi con urgenza al fine di scongiurare che personale dirigente della Finmeccanica si renda responsabile di adulterazione, contaminazione e sottrazione di atti interni che nello sviluppo delle indagini – inevitabilmente lento per la complessità e la vastità di queste ultime – possano rappresentare elementi di prova di particolare rilevanza per l'accertamento di responsabilità personali;

se il Governo ritenga opportuno che persone coinvolte in gravi vicissitudini, quali quelle rilevate dalla magistratura inquirente di La Spezia, permangano ai vertici della Finmeccanica spa con le citate discrezionalità riguardanti attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

se non si ritenga necessario fornire ragguagli sulla persistente omissione da parte dei Ministri competenti e responsabili a rispondere alle interrogazioni riguardanti la Finmeccanica spa e relativi risvolti riguardanti le strutture dei Ministeri della difesa e dell'industria, sia a dare garanzia che tale omissioni non debba essere posta in connessione con i fatti in fase di accertamento da parte della magistratura inquirente di La Spezia.

(4-01961)

(25 settembre 1996)

DOLAZZA, WILDE, MANARA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e di grazia e giustizia. – Premesso:

che in concomitanza con le rivelazioni relative all'attività della magistratura inquirente di La Spezia risultano pervenute numerose segnalazioni riguardanti l'assunzione – da parte delle Ferrovie dello Stato

spa e società associate, dell'Alitalia Spa e società associate, dell'Ente poste italiane, di comparti della Finmeccanica, della STET e società associate, di aziende diverse controllate dall'IRI, di aziende facenti parte del disciolto gruppo EFIM, dell'Enel e di istituti di credito pubblici precedentemente alla privatizzazione – con la qualifica di dirigenti e di consulenti di elementi usciti con qualifiche diverse dalla società Nomisma di Bologna;

che in concomitanza con le rivelazioni relative all'attività della magistratura inquirente di La Spezia risultano pervenute numerose segnalazioni riguardanti studi e consulenze commissionati – da parte delle Ferrovie dello Stato spa e società associate, dell'Alitalia spa e società associate, dell'Ente poste italiane, di comparti della Finmeccanica, della STET e società associate, di aziende diverse controllate dall'IRI, di aziende facenti parte del disciolto gruppo EFIM, dell'Enel e di istituti di credito pubblici precedentemente alla privatizzazione – alla società Nomisma di Bologna,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia in grado o meno di smentire in termini tassativi le segnalazioni di cui s'è parlato nella premessa e se, nella presumibile ipotesi negativa, non ritenga doveroso ed urgente aprire un'indagine amministrativa, affidata a personale di provata indipendenza e capacità, volta ad accertare (e rendere pubblici) generalità (e relativi emolumenti) di «usciti» dalla Nomisma ed assunti da detti enti e società come dirigenti e/o retribuiti come consulenti, nonché i titoli e le effettive e specifiche capacità in possesso di questi ultimi a giustificare assunzioni o incarichi, le elargizioni dei menzionati enti e società alla Nomisma per studi e consulenze, i motivi che rendevano necessarie queste ultime, le capacità della Nomisma a produrle e l'utilità poi effettivamente conseguita;

se non si ritenga:

di disporre che, in tutti casi in cui l'assunzione di elementi provenienti dalla Nomisma in enti e società pubbliche sia risultata non legittimamente compiuta e non effettivamente motivata ed abbia causato danni di carriera a terzi, questi ultimi abbiano ad essere risarciti con sollecitudine;

di disporre la restituzione delle somme introitate da società ed enti pubblici da parte della Nomisma per consulenze nel caso queste ultime abbiano a risultare immotivate;

di far conoscere quante ispezioni tributarie (e con quali risultanze) dal 1991 siano state effettuate dai competenti servizi del Ministero delle finanze alle Ferrovie dello Stato spa e società collegate, alle aziende Finmeccanica, già EFIM, ed Alenia, nonché in altre società ed altri enti pubblici risultati coinvolti nell'attività inquirente della magistratura di La Spezia.

(4-01960)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si comunica che in relazione al loro contenuto è stato interessato il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Genova, il quale ha riferito di non poter fornire le notizie richieste, in quanto coperte dal segreto istruttorio, come da comunicazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(14 febbraio 1997)

FIRRARELLO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che presso la commissione riforma del Consiglio superiore della magistratura è in corso di definizione, con la conseguente approvazione, una proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie;

che sono state diffuse notizie pubblicate su quotidiani locali della provincia di Catania inerenti alla eventuale soppressione di alcune circoscrizioni di tribunale, tra le quali quella di Caltagirone, ritenuto erroneamente di tipo «periferico»;

che la competenza per territorio del tribunale di Caltagirone racchiude 13 comuni, con una popolazione complessiva di circa 200.000 abitanti, soggetta a notevole e costante incremento dovuto alla presenza, nella zona, di importanti insediamenti industriali;

che nella circoscrizione di detto ufficio giudiziario ricade, purtroppo, la competenza di gravi reati: omicidi, estorsioni, traffici di stupefacenti, associazioni a delinquere di stampo mafioso, spietate esecuzioni, anche a danno di minori;

che nella camera penale, con sede presso il nuovissimo e funzionale palazzo di giustizia di Caltagirone, costituita nell'ambito di detto tribunale, operano oltre 100 professionisti, tra avvocati e procuratori;

che dal 1965 la pretura di Ramacca è stata irrazionalmente sottratta alla competenza del tribunale di Caltagirone (la distanza tra i due comuni, ottimamente collegati, è di appena 24 chilometri) con la conseguente aggregazione al tribunale di Catania, gravato da innumerevoli procedimenti penali e civili;

che due terzi del territorio agricolo di Ramacca sono di proprietà di cittadini di Caltagirone;

che gli abitanti di Ramacca usufruiscono dei servizi forniti dagli uffici tributari, dal consorzio di bonifica e da altri enti ed uffici con sede a Caltagirone;

che la pretura di Gela, in atto ricadente nella giurisdizione del tribunale di Caltanissetta (distanza dal capoluogo di 115 chilometri cir-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ca) a seguito delle accresciute esigenze di giustizia, evidenziate anche dallo sviluppo industriale della città, ha problemi simili, in gran parte, a quelli della pretura di Ramacca,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'indirizzo del Ministero sia quello di sopprimere il tribunale di Caltagirone, provvedimento che, se adottato, arrecherebbe gravissimi e inammissibili disagi ad una vasta popolazione che, per sentire fare diritto alle proprie istanze, sarebbe costretta a lunghi spostamenti, considerato che la zona interessata è al centro di un'area distante sia dal tribunale di Catania (circa 75 chilometri) e da quello di Ragusa (circa 65 chilometri) che da quello di Caltanissetta (circa 90 chilometri);

se il Ministro ritenga opportuno riconfermare la competenza giurisdizionale della pretura di Ramacca al tribunale di Caltagirone;

se si intenda prendere in considerazione lo spostamento della competenza della pretura di Gela al tribunale di Caltagirone (comuni, ottimamente collegati, distanti 40 chilometri circa), decisione che, se adottata, risolverebbe gli enormi disagi causati dalla distanza dall'attuale tribunale di appartenenza.

(4-01614)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. - Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto CENSIS; studio del Consiglio superiore della magistratura;

gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici; ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati); tali proposte dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello *standard* di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e «non compatibili»; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Con riferimento, poi, alla pretura di Ramacca, si comunica che essa è stata soppressa ed accorpata definitivamente alla pretura di Paternò con decreto ministeriale 15 ottobre 1996 (di concerto con il Ministro del tesoro) *ex* articolo 41 del regio decreto n. 12 del 1941, a seguito dell'acquisizione di pareri propositivi da parte dei presidenti di corte di appello, dei consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura.

Per quanto riguarda, infine, la pretura di Gela e la proposta di spostamento della relativa competenza dal tribunale di Caltanissetta a quello di Caltagirone, allo stato, non è stata intrapresa nessuna iniziativa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che – secondo quanto risulta all'interrogante – nei giorni scorsi l'onorevole Fedele Pampo, l'assessore regionale all'agricoltura pugliese, professor Mario De Cristofaro, insieme ad 11 coltivatori salentini sono stati raggiunti da un'informazione di garanzia per i reati di danneggia-

mento, interruzione di pubblico servizio ed altro, inviata loro dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Brindisi;

che, stando allo stesso avviso di garanzia, i reati per i quali si procede sarebbero stati commessi nel corso di una manifestazione dei coltivatori salentini che, nel porto di Brindisi, protestavano contro l'importazione di angurie chiedendo accurate indagini sulla provenienza delle stesse, atteso che i prezzi di vendita di quel prodotto importato erano così bassi da danneggiare seriamente e gravemente la produzione salentina;

che, in realtà, la presenza *in loco* del parlamentare onorevole Pampo e dell'assessore De Cristofaro era dovuta in maniera esclusiva alla loro veste istituzionale e che l'intervento dei summenzionati si era concretizzato nell'incontro con i responsabili delle forze dell'ordine e della prefettura di Brindisi, nel riferire ai manifestanti su quanto si stava facendo e nell'invitare gli stessi alla calma;

che quindi, inspiegabilmente, si è ritenuto di coinvolgere l'onorevole Pampo e l'assessore De Cristofaro, inserendoli tra gli avvisati di garanzia,

si chiede di conoscere:

come si sia giunti a riferire all'autorità giudiziaria i fatti accaduti sino a far sì che la stessa coinvolgesse nella vicenda l'onorevole Pampo e l'assessore De Cristofaro;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ognuno per la propria competenza, di procedere ad immediata verifica della realtà di quanto accaduto il 1° luglio 1996 nel porto di Brindisi, individuando responsabili, funzionari, dipendenti e quanti altri sono intervenuti nella vicenda oggetto dell'interrogazione;

se non si ritenga altresì di accelerare le indagini conoscitive sopra richieste per intervenire in tempo utile affinché non derivino all'onorevole Pampo ed all'assessore De Cristofaro conseguenze da risvolti penali che aggiungerebbero al danno subito dai coltivatori salentini per l'inerzia dei Ministri competenti e demandati al controllo dell'importazione dei prodotti agricoli la beffa per il parlamentare onorevole Pampo e per l'assessore De Cristofaro di essere ulteriormente coinvolti in una vicenda giudiziaria, solo ed esclusivamente per aver esercitato un mandato istituzionale.

(4-01475)

(26 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dalla procura della Repubblica presso la pretura di Brindisi e dal Ministero dei trasporti e della navigazione, si rappresenta quanto segue.

Verso le ore 8,30 del 1° luglio 1996 circa 200 agricoltori salentini si portavano all'ingresso del varco doganale della stazione marittima di Brindisi, attuando una manifestazione di protesta in coincidenza con l'attacco alla banchina del porto della motonave «Egitto Express» proveniente da Patrasso (Grecia).

L'iniziativa dei manifestanti, tesa ad impedire l'uscita degli autotreni della motonave, nonchè l'accesso a quanti erano diretti nel porto, era motivata dal sospetto che gli autotreni trasportassero angurie prodotte in paesi extracomunitari ed immesse nel circuito del mercato nazionale attraverso la Grecia, con pregiudizio per l'economia salentina e in violazione delle norme comunitarie.

Nel corso della manifestazione, verso le ore 10,00, un gruppo di dimostranti, elusa la sorveglianza delle forze dell'ordine nel frattempo intervenute, penetrava nell'area portuale, raggiungendo gli autotreni in sosta.

I manifestanti si rendevano, quindi, responsabili di atti di violenza, danneggiando gli sportelli degli autotreni nonchè i teloni posti a protezione del carico e rovesciando centinaia di quintali di angurie sui piazzali del porto.

Veniva, così, impedito lo svolgersi dell'attività del porto stesso e si causavano gravi problemi di carattere igienico-sanitario nell'area interessata.

A questo punto, allo scopo di ripristinare l'ordine pubblico e di evitare che i reati fossero portati ad ulteriori conseguenze, le forze di polizia si impegnavano nel tentativo di contenere l'assalto dei manifestanti che avevano già superato l'ingresso del varco doganale e che si rifiutavano di abbandonare il porto.

In un clima di tensione crescente alcuni dimostranti aggredivano il dirigente del servizio d'ordine dottor Pietro Antonacci e il vice ispettore Angelo Vitale, cagionando loro lesioni personali. Venivano, altresì, rinvenuti in possesso di taluni manifestanti coltelli utilizzati per procurare i danneggiamenti.

L'azione di protesta da parte degli agricoltori proseguiva sino alle ore 19,30 circa, ora in cui gli stessi, a bordo dei rispettivi automezzi, si allontanavano in direzione dei luoghi di provenienza.

L'autorità giudiziaria interpellata riferisce che tra le persone presenti sul posto, identificate dalle forze dell'ordine, figuravano l'onorevole Fedele Pampo e l'assessore regionale all'agricoltura Mario De Cristofaro.

Essendo stati sequestrati, al termine della manifestazione di protesta, alcuni bastoni in legno, con decreto del 4 luglio 1996, contenente contestuale informazione di garanzia ai sensi degli articoli 355, comma 2, 369 e 594 del codice di procedura penale, l'ufficio procedente convalidava il provvedimento di polizia giudiziaria nei confronti di tutti gli indagati, a carico dei quali si procedeva per i reati di cui agli articoli 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 331, 610 e 635 del codice penale.

In data 13 settembre 1996 detto ufficio proponeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Brindisi motivata richiesta di archiviazione nei confronti dei soli Pampo e De Cristofaro.

Il 27 settembre successivo il giudice per le indagini preliminari disponeva ulteriori indagini, fissando, per l'espletamento, un termine di 90 giorni.

Trattandosi di procedimento tuttora pendente, non ritiene il Ministro di dover assumere alcuna iniziativa in merito, che verrebbe inammissibilmente a interferire con le attribuzioni costituzionali della magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che secondo notizie di stampa il Ministro di grazia e giustizia sta per varare una serie di iniziative legislative atte a rimuovere il carico arretrato di oltre tre milioni di processi civili, si chiede di sapere:

se non si intenda utilizzare per le cosiddette sezioni stralcio oltre ai vice pretori anche gli avvocati iscritti all'albo dei cassazionisti prevedendo per questi ultimi la priorità di nomina rispetto alle altre categorie;

se non si intenda inoltre prevedere per i giudici onorari destinati allo smaltimento dell'arretrato civile un compenso per ogni sentenza o provvedimento che definisca il grado del processo.

(4-00664)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Come è noto, il disegno di legge del Governo n. 954 contenente «Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente sulle sezioni stralcio»:

all'articolo 1, comma 1, prevede che possano essere nominati giudici onorari aggregati i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo, i docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, purchè non a tempo parziale;

all'articolo 2, comma 1, indica fra i requisiti necessari per la nomina degli avvocati il compimento dell'età massima di sessanta anni e l'iscrizione all'albo da almeno venticinque anni;

all'articolo 2, comma 2, indica come titoli di preferenza per la nomina l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie anche onorarie, la votazione di laurea e quella conseguita all'esame di procuratore legale, l'eventuale superamento dell'esame di avvocato e patrocinante presso le giurisdizioni superiori, l'aver esercitato la professione forense per oltre trentacinque anni e, per i docenti, i giudizi conseguiti nei concorsi universitari;

all'articolo 8, comma 1, stabilisce che ai giudici onorari aggregati è attribuita l'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed è altresì attribuita una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza e di lire centocinquantomila per ogni sentenza ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Il disegno di legge del Governo si muove quindi sostanzialmente nella direzione suggerita nella interrogazione.

Nel testo approntato dal comitato ristretto della Commissione giustizia del Senato si è considerato titolo prioritario di preferenza l'esercizio della professione forense.

Nel quadro delle iniziative assunte dal Ministro al fine di rimuovere il carico arretrato di processi civili vanno, inoltre, ricordate quelle sul giudice unico di primo grado e sull'impiego dei notai nel procedimento di esecuzione immobiliare per l'espletamento di compiti attualmente di competenza del giudice dell'esecuzione.

Si fa presente, infine, che trovasi in avanzata fase di elaborazione un ulteriore schema di disegno di legge diretto a rafforzare gli istituti sostanziali e processuali esistenti, in modo da consentire un minor ricorso alla cognizione ordinaria o la definizione del giudizio non necessariamente attraverso la sentenza.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(20 febbraio 1997)

LO CURZIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che dall'istituzione del giudice di pace è decorso appena un anno e i frutti sono venuti, così come il legislatore sperava, con la rapidità dei giudizi e l'accesso facile del cittadino alla giustizia; che a fronte di un impegno notevole di lavoro dei giudici di pace fa riscontro un compenso a dir poco mortificante, si chiede di sapere se non si intenda rivedere il compenso per ogni sentenza ed ogni udienza adeguandolo a misura dignitosa nonchè estendere il compenso ai decreti ingiuntivi.

(4-00666)

(19 giugno 1996)

LO CURZIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere se – a distanza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace – non si ritenga di rideterminare le indennità previste dall'articolo 11, secondo quanto dispone il comma 4 di tale disposizione, che prevede la revisione triennale di tali somme.

(4-02747)

(6 novembre 1996)

LO CURZIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che da cinque anni è entrata in vigore la legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di rideterminare le indennità previste dall'articolo 11, secondo quanto dispone il comma 4 di tale disposizione, che prevede la revisione triennale di tali somme a lire 15 o 20 milioni;

se non ritenga di trasferire le cause dagli uffici di conciliazione agli uffici del giudice di pace (in quanto i procedimenti in atto sono fermi e non si prevede la loro definizione entro i tre anni previsti dalla legge; in tal modo si otterranno notevoli risparmi economici e si recupereranno migliaia di impiegati);

se non ritenga di trasferire le cause dalle preture agli uffici del giudice di pace nei limiti della competenza di questi ultimi per deflazionare il carico di lavoro dei pretori;

se non ritenga di restituire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni della pubblica amministrazione;

se non ritenga di assegnare la competenza penale in tempi brevi, come previsto dalla legge;

se non ritenga di consentire l'accesso gratuito al CED immediato per tutti i giudici di pace;

se non ritenga di consentire la riconferma automatica dei giudici di pace al secondo quadriennio;

se non ritenga di allineare i compensi del giudice di pace con quelli dei giudici delle sezioni stralcio, compensi per i coordinatori, per i decreti ingiuntivi e per le cause comunque definite (articoli 181 - 309 del codice di procedura civile, eccetera).

(4-02924)

(14 novembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Le interrogazioni in oggetto si riferiscono a diversi aspetti relativi all'applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace.

A norma dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 374 del 1991, l'indennità spettante ai giudici di pace può essere rideterminata ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo.

Tale adeguamento è stato realizzato con decreto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1996.

Riguardo al trasferimento delle cause dagli uffici di conciliazione agli uffici del giudice di pace, si segnala che nella seduta del 6 marzo 1996 il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato la proroga dei conciliatori scaduti il 1° maggio 1995 (a seguito della entrata in vigore dei giudici di pace, articolo 49 della legge n. 374 del 1991) sino al 31 dicembre 1996, per l'esaurimento delle cause pendenti. La Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ufficio I, ha, quindi, predisposto il relativo decreto ministeriale.

In relazione ad un ulteriore aspetto, deve osservarsi che l'articolo 90, comma 3, della legge 26 novembre 1990, n. 353, stabilisce che i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

competente secondo la legge anteriore. Peraltro, l'articolo 11 del disegno di legge n. 954, relativo alle disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente, stabilisce che presso le preture e i tribunali ordinari sono istituite le sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 2 maggio 1995. Tale impostazione è coerente con il principio generale della *perpetuatio iurisdictionis*, codificato dall'articolo 5 del codice di procedura civile.

Sulla competenza in materia penale dei giudici di pace, il Governo ha già approvato il disegno di legge n. 1873, che è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera. Circa la competenza per le opposizioni all'ordinanza-ingiunzione applicativa delle sanzioni amministrative, il Parlamento sta già provvedendo nel quadro dell'esame del disegno di legge n. 1850 in tema di depenalizzazione.

Sul punto relativo all'accesso gratuito al CED per tutti i giudici di pace, si osserva che l'articolo 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, prevede espressamente che i magistrati della giurisdizione ordinaria sono ammessi ad usufruire gratuitamente del servizio con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, nell'esercizio della funzione loro affidata, sicchè anche i giudici di pace possono utilizzare gratuitamente l'anzidetto servizio, facendone richiesta.

Riguardo, poi, all'installazione dei punti telematici presso ciascun ufficio del giudice di pace la Telecom sta ultimando i relativi lavori ed è in fase di avanzato espletamento la gara, in ambito comunitario, per l'individuazione dell'impresa cui affidare l'elaborazione di un apposito *software* applicativo per l'informatizzazione dei servizi. Terminata la fase attuativa, sarà fornito il necessario *hardware* che potrà essere utilizzato anche per i collegamenti.

Circa la conferma dei giudici di pace già nominati, si nota che la materia della durata dell'ufficio del giudice è regolata dall'articolo 7 della legge n. 374 del 1991.

Secondo tale norma il giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo.

Secondo l'interpretazione data dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare del 20 settembre 1995, anche per la conferma nella carica si deve espletare il procedimento di cui all'articolo 41 della legge n. 374 del 1991 previsto per la nomina dei giudici di pace.

L'atto consiliare ha accolto l'interpretazione seguita dalla dottrina pressochè unanime, che ritiene necessario l'espletamento della procedura concorsuale per il rinnovo della nomina.

Quanto all'«allineamento» dei compensi dei giudici di pace con quelli degli istituendi giudici onorari aggregati, si rileva la diversità delle funzioni onorarie rispettivamente svolte, che nel caso dei giudici onorari aggregati finiscono per abbracciare l'intera competenza civile dei giudici di primo grado, con cancellazione dall'albo professionale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 febbraio 1997)

LOIERO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che il giornale «Il Sole 24 ore» ha pubblicato il testo di un decreto del Ministero del lavoro che disciplina gli uffici dell'amministrazione periferica, abolendo gli ispettorati del lavoro e gli uffici del lavoro, sostituiti da un ufficio unico che assume la denominazione di direzione provinciale del lavoro;

che nel testo pubblicato sono previsti uffici regionali nei capoluoghi di regione;

che per la regione Calabria è individuato come capoluogo di regione Reggio Calabria, con un chiaro errore di geografia non solo amministrativa ma anche scolastica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ovviare all'errore in considerazione che il capoluogo di regione è Catanzaro;

se non si ritenga opportuno pertanto modificare il decreto evitando di considerare la struttura ministeriale un capoluogo di regione inferiore, unico caso nella legge, non solo a Reggio Calabria ma anche a Cosenza.

(4-02886)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si precisa, in via preliminare, che il regolamento di riforma delle strutture periferiche del Ministero del lavoro prevede l'istituzione della Direzione generale del lavoro «in ogni regione», come peraltro disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 537 del 1993 e non «in ogni capoluogo di regione», come rappresentato dall'onorevole interrogante.

Premesso ciò, si fa presente che per quanto concerne la regione Calabria, la scelta della città di Reggio, piuttosto che di Catanzaro, è stata innanzitutto determinata dalla necessità di continuare a garantire sul territorio le sinergie sinora promosse dalle strutture regionali del Ministero da sempre operanti a Reggio Calabria. Peraltro, risultano ubicati nella medesima città il consiglio regionale, il TAR ed altri importanti uffici statali, quali l'ispettorato dipartimentale delle foreste, la sovrintendenza archivistica e quella archeologica, il Genio civile e per le opere marittime nonchè l'agenzia per l'impiego, anch'essa costituita ed operante a Reggio Calabria.

Si rappresenta, quindi, che motivi di razionalità e di economicità di gestione, nonchè di tutela delle condizioni di lavoro, hanno pertanto sconsigliato una soluzione diversa rispetto a quella adottata dal regolamento in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(11 febbraio 1997)

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'avvocato Bruno Bagedda, residente in Cagliari, via Machiavelli 101, nel 1968, quale difensore del noto Graziano Mesina, venne tratto in arresto, tenuto in carcere per circa un anno (otto mesi di isolamento, in compagnia di topi di fogna, cinque minuti d'aria al giorno) e successivamente assolto con formula ampia da tutte le incolpazioni (la «patria del diritto», allora, non prevedeva risarcimenti);

che nel 1983 venne nuovamente arrestato (unitamente al sostituto dottor Salvatore Delogu) per essersi occupato della liberazione di un cittadino svedese, Fritz Aberg, sequestrato in Sardegna; l'incarico gli era stato dato da un magistrato e l'Aberg venne rilasciato prima del versamento del riscatto; nel corso della procedura il giudice istruttore di Nuoro, Gaetano Cau (attualmente alla procura di Sassari), commise, ad avviso dell'interrogante, gravissime violazioni di legge, giacchè:

a) procedette all'arresto, mentre il pubblico ministero si era rifiutato di iniziare l'azione penale contro persona in gravissime condizioni di salute e per incolpazioni soggette a condono;

b) fece asportare dall'abitazione l'apparecchio telefonico e nel carcere di Nuoro (chiamato il Bagedda in assenza di cancelliere e di processo verbale) gli disse che l'avrebbe scarcerato immediatamente, se avesse rivelato i nomi degli autori del sequestro, commettendo, evidentemente, il reato di concussione tentata;

c) aveva utilizzato, nel mandato di cattura, le dichiarazioni rese dagli imputati come testimoni ed aveva rivelato, nello stesso atto, notizie di altro procedimento, ancora coperte dal segreto istruttorio; con sentenze del 1995 e del 1996 (a tredici anni di distanza) gli imputati sono stati assolti dalle incolpazioni (favoreggiamento reale e reati valutari) per aver agito sotto la protezione dello stato di necessità;

d) nel corso della lunghissima procedura altro giudice istruttore di Nuoro (succeduto al Cau) trasmise all'Ufficio italiano dei cambi (per le sanzioni amministrative) gli atti, prima dello svolgimento del giudizio di impugnazione;

che a fine settembre del 1982 il Bagedda (accusato da un suo cliente «pentito») venne nuovamente arrestato ed immediatamente trasferito in ospedale per gravi motivi di salute; dopo quattro giudizi di merito e tre di legittimità, presso le corti d'assise di Sassari e Cagliari, la corte d'assise d'appello di Roma, la prima e la quinta sezione penale della Cassazione, la sentenza di condanna (sequestro con omicidio non voluto, e satelliti, quattordici anni di reclusione, di cui otto condonati) è passata in giudicato nel 1991, cioè dopo nove anni;

che si sottolinea tuttavia che, secondo quanto risulta all'interrogante, nel primo giudizio di rinvio davanti alla seconda sezione della corte d'assise d'appello di Roma, 1988 (per le persistenti gravi condizioni di salute del Bagedda), la sua posizione venne separata da quella dei numerosi coimputati e gli atti processuali *olim* cumulativi seguirono la sorte di questi ultimi, rientrando alla corte d'assise d'appello di Roma solo nel 1993; nè – com'era doveroso – vennero tratte copie autentiche degli atti; dalla data dello stralcio, dunque (1988), l'avvocato Bagedda ha subito due processi di merito e due di legittimità, senza gli atti separati

(giudici istruttori di Nuoro e Tempio, dibattimenti di primo e secondo grado - Sassari e Cagliari - primo giudizio di Cassazione), con pregiudizio gravissimo per i diritti della difesa, tenuto conto che le suddette sentenze (compresa quella passata in giudicato) sono state rese senza la conoscenza dell'incarto, con tutti i documenti dimessi agli atti, le istanze difensive, i motivi di gravame, le memorie, eccetera;

che si sottolinea altresì, secondo quanto risulta all'interrogante, che nel 1995 l'avvocato Bagedda proponeva domanda di revisione alla corte d'appello di Sassari; orbene questo giudice, dopo aver ammesso la revisione, senza sentire l'imputato che ne aveva fatto richiesta nè aver escusso nessuno dei testi indotti nè aver preso in esame diverse istanze proposte, non dava luogo alle normali scansioni dibattimenti, respingendo la domanda; prodotto ricorso per Cassazione, la quinta sezione penale, in data 15 gennaio 1996, lo ha respinto; ma nel decidere non aveva a disposizione gli atti, di cui al punto precedente, che stavano non nella cancelleria della Corte di Cassazione, ma nella cancelleria della corte d'assise d'appello di Roma, alla quale erano stati trasmessi dalla corte di Cagliari (sezione di Sassari), competente per la revisione,

concludendo (ed a prescindere dalle nuove iniziative dell'avvocato Bagedda, il ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo e una nuova domanda di revisione), si chiede di conoscere:

se non si ritenga che nei fatti denunciati vi sia materia che interessa il giudice penale e quello disciplinare;

se non si ritenga - finalmente - di portare a compimento la domanda di grazia presentata dai familiari dell'avvocato Bagedda, tenuto conto:

dell'età e della singolarità, in negativo, delle procedure suddette;

dei meriti combattentistici (diversi fronti, con decorazioni italiane e straniere) e civili (per vent'anni consigliere segretario dell'ordine di Nuoro; tra i fondatori del Movimento sociale, per molti anni capogruppo e deputato regionale, eccetera);

del fatto che nel 1988 l'avvocato Bagedda, innocente, scontò un anno di carcere.

Nè pare giustificata l'eccezione derivante dalla natura della incoltazione (sequestro) quando si consideri che nel caso di specie sono state concesse le attenuanti, prevalenti, della dissociazione e generiche e che qualche anno fa - ad esempio - ha goduto della grazia Massimo Carlotto, giovane, definitivo dopo tre processi, latitante per molti anni, con oltre dieci anni da scontare su diciotto (omicidio con sessanta coltellate).

Si è certi che non abbia avvantaggiato il Carlotto la sua provenienza da «Lotta continua» (risulta dagli atti), come si è certi che non rechi pregiudizio all'onorevole Bagedda la sua diversa posizione politica.

(4-01103)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'autorità giudiziaria, si rappresenta quanto segue.

L'avvocato Bruno Bagedda, che da molti anni esercita la professione forense nel ramo penale di Nuoro, è stato sottoposto a diversi procedimenti penali.

In relazione alla vicenda processuale menzionata per prima dal senatore interrogante risulta che il professionista, quale difensore del noto Graziano Mesina, fu effettivamente detenuto in stato di isolamento, per circa un anno (dal 7 giugno al 23 dicembre 1968 in isolamento giudiziario e dal 24 dicembre 1968 al 15 maggio 1969 in isolamento volontario) e, successivamente, prosciolto dalle accuse contestategli; precisamente, in istruttoria, da quella di associazione per delinquere (sentenza 28 dicembre 1969 della sezione istruttoria di Cagliari) e, in giudizio, da quella di favoreggiamento (sentenza 31 luglio 1970 della corte di assise di Cagliari).

Nel settembre 1982, a seguito di chiamata in correità di tale Salvatore Contini, nei confronti dell'avvocato Bagedda ebbe ad instaurarsi procedimento penale per il sequestro del dottor Leone Concato, avvenuto a Cala di Volpe nel 1977.

Detto procedimento si è protratto per lunghi anni con discordanti pronunce nei vari gradi.

Rinviato a giudizio dinanzi la corte d'assise di Sassari, il professionista venne dichiarato, una prima volta, responsabile dei reati ascrittigli e condannato a 24 anni di reclusione, pena ridotta dalla corte d'assise d'appello di Cagliari, con sentenza del 29 aprile 1986. Tale ultima decisione venne, quindi, riformata dal Supremo Collegio che, in data 28 novembre 1987, annullò il relativo giudizio con rinvio alla seconda sezione della corte d'assise d'appello di Roma. Quest'ultimo giudice, previa separazione della sua posizione e di quella del Catgiu da quelle degli altri imputati, confermò sostanzialmente la pronuncia di condanna nei confronti del Bagedda, con riduzione della pena a 14 anni, conseguente all'intervenuta prescrizione di alcuni reati contestatigli.

Annullata anche detta sentenza, in data 15 febbraio 1989, dalla Corte di cassazione per difetto di motivazione sui punti essenziali del giudizio, la terza sezione della corte d'assise d'appello di Roma, nuovo giudice di rinvio, condannò l'appellante ad anni 14 di reclusione. Tale pronuncia è divenuta irrevocabile per essere stato rigettato, in data 11 novembre 1991, il ricorso avverso di essa proposto.

Veniva, successivamente, dichiarata inammissibile la richiesta di revisione, inoltrata dall'avvocato Bagedda, della sentenza di condanna irrevocabile.

Riguardo a taluni punti specifici trattati dall'interrogante in relazione al procedimento di revisione, l'autorità giudiziaria interpellata ha fornito le seguenti precisazioni.

In primo luogo, l'autorità giudiziaria rileva l'inesattezza della circostanza per cui il giudice, dopo avere ammesso la revisione, non avrebbe dato luogo alle normali scansioni dibattimentali, omettendo di rispondere a precise istanze del Bagedda. In realtà risulta che l'istanza diretta alla revisione non era corredata da alcuna documentazione e poneva problemi interpretativi tali da non consentire una sommaria, ma prudente deliberazione sulla novità degli elementi di prova adottati (articolo 634

del codice di procedura penale). Proprio allo scopo di instaurare un corretto rapporto nel processo e soprattutto di consentire al Bagedda di articolare nel modo migliore le sue istanze e sollecitazioni, dovendosi affrontare una vicenda processuale di eccezionale complessità i cui atti non erano nella disponibilità dell'interessato, si ritenne opportuno procedere in camera di consiglio, per deliberare, presente il Bagedda, «sommariamente» circa l'ammissibilità dell'istanza e soprattutto per acquisire la documentazione necessaria. In esito a questa deliberazione ed all'avvenuta acquisizione dell'intero fascicolo processuale (contenuto in ben 14 «colli speciali»), fu fissata l'udienza pubblica per la trattazione del giudizio di revisione.

In secondo luogo, l'autorità giudiziaria precisa che all'udienza il procuratore generale presentò una memoria difensiva. La corte pronunciò, poi, la sentenza di rigetto, sostanzialmente ritenendo le nuove prove dedotte insignificanti ovvero già ampiamente vagliate, ed accolse, quindi, l'eccezione preliminare del procuratore generale.

Da quanto esposto emerge che l'imputato è stato in grado di esercitare pienamente il suo diritto di difesa e che proprio allo scopo di consentirgli la conoscenza di tutti gli atti venne disposta la preventiva udienza camerale. L'avvocato Bagedda non fu poi sentito in udienza pubblica perchè, dall'accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del procuratore generale, sono derivate, quali necessarie conseguenze processuali, la mancata decisione sulle istanze istruttorie e l'omissione della fase dibattimentale.

Per quanto riguarda la disponibilità degli atti da parte della Corte di cassazione l'autorità giudiziaria interpellata ha, inoltre, fatto presente che, nell'aderire alla richiesta degli stessi da parte della corte d'assise di Roma (per lo svolgimento di urgenti adempimenti relativi al servizio Campione), il presidente della sezione penale della corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ebbe a disporre che di detta richiesta venisse data comunicazione alla cancelleria della Suprema Corte, ponendo quest'ultima, così informata, nelle condizioni di poter agevolmente ottenere la disponibilità degli atti in questione, con semplice richiesta alla cancelleria della corte d'assise d'appello della stessa città di Roma cui erano stati inviati.

Per quanto attiene, poi, alla vicenda scaturita dal sequestro Aberg, l'autorità giudiziaria interessata fa presente che l'esame del fascicolo richiesto alla corte d'appello di Cagliari - sezione di Sassari non consente di precisare se i fatti riferiti dall'onorevole interrogante ai punti *a)*, *b)* e *c)*, prima parte, siano esatti o meno. È, senz'altro, esatta l'indicazione contenuta nella seconda parte della lettera *c)*, e cioè che in ordine ai reati valutari è stata pronunciata la non punibilità del Bagedda per avere egli agito in stato di necessità (sentenza n. 12 in data 14 gennaio 1994 della corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, irrevocabile dal 29 settembre 1994); per quanto attiene al favoreggiamento reale, mentre il tribunale di Nuoro con sentenza 21 settembre 1995 aveva pronunciato il proscioglimento per prescrizione, la corte d'appello in sede, accogliendo

il gravame interposto dall'imputato, ha - con sentenza 23 maggio 1996 - riconosciuto, anche in questo caso, lo stato di necessità.

Infine, per quanto attiene al punto *d)*, va rilevato che il giudice istruttore presso il tribunale di Nuoro ha - con sentenze-ordinanze in data 30 marzo 1989 e 22 ottobre 1990 - disposto la trasmissione all'Ufficio italiano dei cambi degli atti relativi agli illeciti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, trasmissione poi esclusa dalla corte d'appello con la sentenza 14 gennaio 1994 citata.

Alla luce degli elementi forniti dall'autorità giudiziaria, non sembra di poter ravvisare, con riferimento ai fatti compiutamente accertati, tipologie comportamentali di magistrati suscettibili di assumere rilievo sul piano penale o disciplinare: in particolare, è precluso al Ministro il sindacato sul merito di provvedimenti giurisdizionali adeguatamente motivati.

Quanto alla domanda di grazia presentata dai familiari del Bagedda - il quale si trova, attualmente, in differimento pena per motivi di salute - il Ministro si riserva di formulare le proprie conclusive valutazioni al termine della fase istruttoria del procedimento, non ancora ultimata.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 febbraio 1997)

MAGGIORE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, secondo quanto risulta dall'assemblea degli avvocati e procuratori dei mandamenti di Caprino Veronese, Isola della Scala, Legnago e Soave, convocata dall'ordine forense di Verona il 25 maggio 1996 e alla quale hanno partecipato i sindaci dei suddetti comuni, l'amministrazione della giustizia nelle sezioni distaccate di pretura degli indicati centri mandamentali è soggetta a gravi disfunzioni;

che tali disfunzioni dipendono in gran parte dall'assenza dalle sedi di un magistrato titolare e dalla mancata copertura - in alcuni casi quasi totale - degli organici dei funzionari dipendenti e dall'eccessiva turnazione del personale provvisoriamente applicato in sostituzione degli assenti per malattia;

che gli avvocati ed i procuratori istituzionalmente intermediari fra il cittadino e lo Stato che amministra la giustizia non intendono tollerare oltre l'attuale situazione di degrado che, in taluni casi, sta rasentando la paralisi degli uffici giudiziari periferici, con grave danno per gli interessi dei singoli, del senso civico, dell'immagine delle istituzioni e della regolata vita civile;

che alla voce degli avvocati e dei procuratori dei mandamenti si associano i comuni dei mandamenti - che sono i primi naturali interpreti delle necessità delle rispettive cittadinanze di ottenere un servizio di giustizia adeguato alle esigenze - con la denuncia della situazione in cui versa la pretura di Verona nelle sue sezioni distaccate e la richiesta di una piena funzionalità degli uffici e delle sezioni distaccate medesime,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

che per ogni sezione distaccata venga nominato in pianta stabile un magistrato che, presente *in loco*, possa essere di riferimento per tutta l'attività giurisdizionale e amministrativa e garante del buon funzionamento dell'ufficio;

che venga coperto l'organico, con la designazione dei funzionari e degli impiegati ai posti vacanti, perchè siano garantiti i mezzi per il normale funzionamento degli uffici.

(4-01186)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'organico del personale di magistratura della pretura circondariale di Verona è costituito dal consigliere pretore e da 15 pretori. Attualmente 2 posti risultano vacanti e non sono stati pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 61 unità. I presenti sono 45, un'unità è in entrata ed i restanti 15 posti risultano vacanti.

Per quanto attiene alle sezioni distaccate la situazione può essere sintetizzata nei seguenti termini.

Sezione distaccata di Caprino Veronese

Dalle tabelle di composizione dell'ufficio risulta addetta alla predetta sezione distaccata la dottoressa Silvia Migliori che attualmente non è più in servizio presso la pretura di Verona in quanto trasferita al tribunale di Trapani.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 5 unità di cui 4 sono presenti.

L'organico del personale UNEP è costituito da 3 unità, tutte presenti.

Isola della Scala

Dalle tabelle di composizione dell'ufficio risultano applicati all'ufficio in questione, ciascuno per un giorno alla settimana, la dottoressa Clelia Di Silvestro per la materia penale ed il dottor Giuseppe Rosa per la materia civile.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 3 unità. È presente l'operatore amministrativo e sono vacanti il posto di funzionario e di collaboratore di cancelleria.

L'organico del personale UNEP è costituito da 3 unità, tutte presenti.

Sezione distaccata di Legnago

Dalle tabelle di composizione dell'ufficio risultano addetti alla sezione distaccata in esame, per la materia civile, il dottor Giuseppe Rosa,

e, per la materia penale, un giorno alla settimana, il dottor Mirko Margiocco.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 6 unità, tutte presenti.

L'organico del personale UNEP è costituito da 4 unità, tutte presenti.

Sezione distaccata di Soave

Dalle tabelle di composizione dell'ufficio risulta che, in attesa della destinazione del pretore titolare (che verrà effettuata in seguito alla copertura dei posti vacanti), sono addetti alla predetta sezione distaccata, per la materia penale, a turno, i pretori della sezione penale della sede circondariale.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 7 unità. I presenti sono 3, uno è in entrata.

L'organico del personale UNEP è costituito da 3 unità, tutte presenti.

Al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha trasmesso in data 28 giugno 1996 una circolare ricognitiva con la quale si chiedeva a tutti i presidenti di corte d'appello ed ai procuratori generali di trasmettere le eventuali proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti.

Con specifico riferimento al personale di magistratura, il Consiglio superiore della magistratura, che si trova sovente in condizione di non poter esprimere un motivato parere in ordine agli ampliamenti od alle soppressioni delle piante organiche dei magistrati proposti da questo Ministero, ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere, così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di corte d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) al fine di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le preture e la relativa procura piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento manifestato dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la predetta Direzione generale, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i presidenti di corte d'appello e procuratori generali una ul-

teriore circolare, con la quale si invitavano gli stessi a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con la indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche degli uffici in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 febbraio 1997)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento datato 20 giugno 1996, trasmesso alla direzione della casa circondariale di San Vittore a Milano, da parte del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Lombardia, in data 22 luglio 1996, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deliberato l'eliminazione per quasi tutti i settori – con esclusione solo di alcuni servizi – della remunerazione del lavoro straordinario;

che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deliberato di «disporre eventuali recuperi di somme, indebitamente corrisposte» e di «denunciare alla Corte dei conti conseguenti danni erariali» che dovessero scaturire dalla mancata applicazione delle nuove disposizioni da parte del direttore dell'istituto;

che gli agenti della polizia penitenziaria, in tale situazione, non possono garantire servizi essenziali, quali perquisizioni, controlli individuali per i soggetti a rischio di suicidio, interventi sanitari, controlli giornalieri dei muri e dei pavimenti, battiture delle inferriate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale disposizione danneggi gravemente il lavoro e l'opera degli organi di polizia penitenziaria all'interno dell'istituto di San Vittore e, di conseguenza, la vita e l'attività – nonchè la sicurezza – di chi in quella casa di reclusione vive e lavora;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire perchè quel provvedimento venga ritirato.

(4-01403)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1996, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvedeva a stabilire i limiti medi e massimi di spesa entro cui, nel corso dell'esercizio finanziario 1996, avrebbero potuto essere richieste

prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Prima del perfezionamento del decreto sopra citato, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva già provveduto a diramare la lettera circolare n. 64990/3.1 del 25 marzo 1996, con la quale, oltre ad assegnare a ciascun provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria il monte ore di lavoro straordinario entro il quale era possibile richiedere prestazioni di lavoro straordinario, venivano impartite anche le opportune direttive disciplinanti l'attribuzione del previsto compenso.

Dai dati del CED del predetto Dipartimento emergeva, tuttavia, che nel primo semestre 1996 la spesa erogata, per il pagamento dei compensi in argomento, era stata di gran lunga superiore al cinquanta per cento dello stanziamento globale disponibile.

Di conseguenza, attese le limitate risorse disponibili al 31 dicembre 1996, si ritenne opportuno emanare la lettera circolare n. 154490/3.9 del 27 giugno 1996 per distribuire più razionalmente, con decorrenza 1° luglio 1996, il monte ore di lavoro straordinario assegnato.

È stato, pertanto, disposto che avrebbero potuto essere chieste prestazioni di lavoro straordinario solo nei confronti del personale deputato ad assicurare la costante funzionalità dei servizi necessari a garantire l'ordine e la sicurezza in ciascun istituto, nonchè il corretto e costante funzionamento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati.

Al rimanente personale avrebbero potuto essere richieste prestazioni di lavoro straordinario solo se impiegato nei sopraddetti servizi.

Successivamente, in seguito a numerosi quesiti pervenuti in ordine alle disposizioni impartite con la lettera circolare sopra citata, il Dipartimento penitenziario diramava un'altra, la n. 177897/3.9 del 26 luglio 1996, con la quale, oltre a chiarire i dubbi interpretativi insorti, demandava all'autorità dirigente di ciascun istituto la possibilità, nell'ambito degli altri servizi ritenuti necessari a garantire la funzionalità di quelli individuati in via esclusiva, di poter disporre prestazioni di lavoro straordinario nel pieno rispetto dei limiti e del monte ore assegnato.

Per quanto concerne, poi, l'istituto di San Vittore, si rappresenta che la forza di polizia penitenziaria maschile è di 787 unità su una previsione organica di 850. Il personale femminile presente è di 83 unità rispetto alle previste 115.

Si ritiene, tuttavia che gli sfollamenti disposti nel corso del 1996 e quelli che dovrebbero essere eseguiti nel prossimo futuro porteranno la popolazione detenuta a stabilizzarsi permanentemente intorno alle 1.500-1.600 unità.

Ciò contribuirà ad alleggerire notevolmente le innumerevoli incombenze e il pesante carico di lavoro attualmente sopportato dal personale in servizio presso l'istituto milanese.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

MANCONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la presenza di immigrati non comunitari nel territorio nazionale impone la necessità di estendere e approfondire le politiche dell'intervento pubblico per consentire una loro integrazione socio-culturale, nonchè per garantire la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani;

che allo scopo di assicurare una migliore funzionalità ed efficienza dei servizi offerti ai lavoratori immigrati non comunitari e alle loro famiglie la legge n. 39 del 1990 con l'articolo 12 autorizzava il Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'assunzione di 80 sociologi, 200 assistenti sociali e 20 psicologi da adibire a tali servizi presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

che, dal novembre 1995, la quasi totalità di questi sociologi sono entrati in servizio sottoscrivendo, dopo l'apposizione della firma, contratti di lavoro individuali a tempo indeterminato per essere adibiti, come previsto dall'articolo 12 della legge n. 39 del 1990, «ai servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari e apolidi»;

che a tutt'oggi non risulta essere stata emanata dal Ministero del lavoro nessuna disposizione volta a organizzare e definire i compiti e le mansioni di tali sociologi per i servizi ai lavoratori immigrati non comunitari nè si è provveduto a formalizzare nei ruoli il loro corrispondente profilo professionale specifico;

che molti dei sociologi in questione, in mancanza di tali disposizioni, sono stati impiegati dalle rispettive direzioni in ambiti diversi rispetto ai servizi per i lavoratori immigrati non comunitari e con compiti spesso di natura amministrativa, il che prefigura una distrazione di risorse umane e professionali specializzate rispetto a quanto sancito dalla legge n. 39 del 1990 e dai contratti di assunzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

verificare le attività effettivamente espletate dai sociologi in questione, al fine di accertare se l'utilizzo lavorativo e l'utilizzo di tali risorse professionali siano, in ogni sede di servizio, corrispondenti a quanto stabilito dalla legge n. 39 del 1990 e dai relativi contratti di assunzione;

procedere alla formalizzazione, nei ruoli del Ministero del lavoro, del corrispondente e specifico profilo professionale e mansionario per i sociologi assunti per i servizi ai lavoratori immigrati non comunitari e apolidi;

prevedere, in vista delle annunciate trasformazioni organizzative e funzionali del Ministero del lavoro, l'organizzazione di un ambito istituzionale con compiti specifici per l'immigrazione, come un'area o un servizio, negli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con funzioni di monitoraggio, osservazione, indirizzo e coordinamento delle attività in materia e al fine di dare continuità funzionale e organizzativa, attraverso la figura professionale del sociologo, a quelle attribuzioni e compiti ora in parte localizzati, a livello centrale, nel «Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati

extracomunitari e delle loro famiglie» presso la Direzione generale per l'impiego.

(4-02317)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La problematica sollevata nell'interrogazione parlamentare presentata è stata oggetto di attenta valutazione da parte dell'amministrazione. Le caratteristiche del mercato del lavoro interno e i mutamenti della legislazione sui flussi dei lavoratori appartenenti ai paesi non rientranti nell'Unione europea sollecitano una riconsiderazione sull'impiego dei sociologi in servizio presso gli uffici provinciali del lavoro, tenuto anche conto delle potenzialità professionali possedute, garantite da un percorso curriculare universitario mirato all'acquisizione di competenze di ricerca, di progettazione, di analisi, di valutazione e di intervento sui fenomeni collettivi.

In relazione a quanto sopra, il Ministero, in assenza della declaratoria dello specifico profilo professionale nell'ordinamento vigente, ha provveduto ad emanare, in data 24 ottobre 1996, una circolare volta ad individuare i settori nei quali queste nuove figure professionali possono essere impiegate oltre a quello dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo in materia di flussi immigratori.

In buona sostanza, la circolare predetta chiarisce che il personale in questione può proficuamente prestare la propria collaborazione anche nelle seguenti attività:

1) studio, analisi, ricerca e valutazione dei problemi e delle dinamiche del mondo del lavoro, con specifico riguardo all'area territoriale di riferimento;

2) studio e progettazione di percorsi di intervento orientativo, di pre-selezione, di reimpiego, di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, con funzioni di «tutor» al fine di agevolare le scelte professionali dei lavoratori mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; monitoraggio delle situazioni a rischio (crisi di settore, crisi aziendali, significativo processo migratorio, eccetera) per evidenziare l'andamento in tempo reale dei fenomeni oggetto di analisi;

3) progettazione e sperimentazione di servizi innovativi e di attività più efficaci ai fini dell'incontro domanda-offerta (ad esempio orientamento alla costituzione di impresa, iniziative nei confronti dei lavoratori per lo sviluppo della piccola imprenditoria, delle cooperative sociali, eccetera);

4) raccordo con altri soggetti istituzionali nonchè con strutture ed enti di ricerca per l'acquisizione, lo scambio e l'arricchimento dei dati e degli elementi conoscitivi sui fenomeni oggetto di studio e d'intervento; studio delle modalità di organizzazione, gestione e archiviazione dei dati utili all'ufficio;

5) studio e progettazione degli strumenti di comunicazione più efficaci nella gestione del servizio pubblico;

6) studio sui fabbisogni formativi, nell'ambito della struttura.

Il tipo di attività svolta dal sociologo è, dunque, caratterizzato da una sorta di trasversalità delle competenze nell'ambito della struttura, che non pregiudica comunque l'attribuzione di posizioni di responsabilità rispetto alle articolazioni interne dell'ufficio, nelle quali la professionalità del funzionario abbia maggiori possibilità di realizzarsi.

In base alle considerazioni suesposte, i responsabili degli uffici valuteranno, pertanto, nell'ambito di ciascuna struttura, le attribuzioni che consentiranno l'ottimale utilizzo di tale nuova risorsa professionale.

Si comunica, infine, che l'amministrazione provvederà a trasmettere alla commissione per la revisione dell'ordinamento prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro la proposta di istituzione dello specifico profilo, per il quale, come già precisato, manca, ad oggi, la relativa declaratoria, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(14 febbraio 1997)

MANFREDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -
Premesso:

che il contenuto dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, prevede l'applicazione «facoltativa» da parte di province e comuni di una imposta addizionale per ogni kwh di energia elettrica consumata, pena l'impossibilità da parte delle amministrazioni di contrarre mutui presso istituti di credito;

che il suddetto dispositivo, che praticamente costringe le amministrazioni all'applicazione di questo rilevante balzello, crea per le popolazioni alpine ed ossolane in particolare motivo di discriminazione essendo la Val d'Ossola una delle zone, in campo nazionale, di maggior produzione di energia elettrica; la valle è solcata da numerosi elettrodotti che limitano considerevolmente le già ridotte disponibilità del territorio e che trasportano, a beneficio di altre zone, l'energia qui generata;

che l'Ossola, attraverso una più razionale utilizzazione delle risorse idriche, potrebbe apportare un ulteriore significativo contributo all'incremento di produzione dell'energia elettrica stessa,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno prevedere l'esclusione dell'applicazione dell'addizionale per le zone di elevata produzione di energia elettrica come lo è la Val d'Ossola;

se non si ravvisi la necessità di provvedere alla riduzione e alla differenziazione delle tariffe dell'energia elettrica per gli usi industriali locali, ripristinando cioè le agevolazioni dei tempi passati la cui soppressione è stata uno degli elementi determinanti l'inaccettabile taglio occupazionale che ha investito gli operatori del settore siderurgico, metallurgico e chimico locale;

se non si ritenga opportuno sollecitare l'Enel ad avviare e concludere in tempi brevi sia la realizzazione degli impianti già programmati che la stesura di uno studio completo, nel rispetto dell'ambiente, per una migliore e più razionale utilizzazione delle risorse idriche esistenti sul territorio;

se non si consideri necessario provvedere ad una radicale modifica delle norme vigenti in materia di concessioni di sfruttamento dei salti idrici per autoproduzione di energia elettrica allo scopo di consentire ai richiedenti, sempre più numerosi, l'installazione di piccoli impianti, facilitando, con procedure semplici e decentrate, sia l'*iter* burocratico che la possibilità di ricorrere in tempi brevi a finanziamenti agevolati.

(4-02126)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base degli elementi forniti dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

L'Enel spa in Val d'Ossola ha in corso o ha programmato una serie di interventi rivolti sia al miglioramento energetico e funzionale degli impianti esistenti sia alla ricerca di nuove utilizzazioni economicamente convenienti.

I principali interventi in corso di realizzazione, di prossimo avvio o in studio sono i seguenti:

Impianti in costruzione:

derivazione Cairasca – Bondolero (Piedilago prima fase) – (investimento complessivo 100 miliardi, fine lavori prevista nel 1998);

Pieve Vergonte (investimento previsto 175 miliardi, fine lavori prevista nel 2001);

Varzo II (investimento previsto 120 miliardi, fine lavori nel 2000).

Impianti in programma:

Cadarese (investimento previsto circa 65 miliardi, fine lavori nel 2001);

Rovesca (investimento previsto circa 55 miliardi, fine lavori nel 2002).

Impianti in studio:

Piedilago ed elettrodotto Turbigo – passo San Giacomo (l'intervento è condizionato dagli accordi con *partner* esteri interessati alla possibilità di realizzazione dell'elettrodotto);

Campliccioli (investimento previsto circa 15 miliardi);

Crevola Toce III (investimento previsto circa 60 miliardi);
Devero (investimento previsto circa 10 miliardi).

L'investimento complessivo previsto per gli impianti in costruzione ed in programma è di 515 miliardi di lire.

L'Enel spa ha in costante osservazione il territorio della Val d'Ossola per le notevoli potenzialità idroelettriche e conduce studi sistematici rivolti alla individuazione delle migliori opportunità idroelettriche nella valle.

Per quanto riguarda l'imposta addizionale prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, normativa alla quale si fa riferimento nell'interrogazione in esame, ed in relazione a quanto osservato nella stessa in ordine alla discriminazione che l'applicazione di tale dispositivo arreca alle popolazioni alpine ed ossolane, si fa presente che il riferimento riguarda una norma da tempo abrogata. L'applicazione dell'addizionale è diventata obbligatoria per tutte le province ed i comuni a seguito dell'emanazione della legge 27 gennaio 1989, n. 20, in base alla quale l'imposta in questione non dà luogo ad alcuna differenziazione territoriale di oneri tra gli utenti.

In merito al «ripristino delle agevolazioni tariffarie per l'energia utilizzata a livello industriale» l'Enel spa ha fatto presente che dette utenze in Val d'Ossola non hanno mai usufruito di agevolazioni particolari, ad eccezione delle forniture a due stabilimenti ad alto consumo elettrico (processi elettrochimici ed elettrometallurgici) che per lungo tempo, unitamente ad altre utenze energivore dislocate nel territorio nazionale, avevano fruito di un trattamento agevolato sui prezzi dell'energia elettrica.

Il CIP, nell'ambito di un'azione generale tendente all'eliminazione di tutte le agevolazioni sui prezzi dell'energia elettrica, con provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993, è intervenuto anche per la graduale eliminazione delle agevolazioni fruite dalle utenze industriali energivore, disponendo il riassorbimento delle stesse con il 1° luglio 1999, cioè in un periodo di circa 6 anni.

Al riguardo si rileva che il suddetto intervento del CIP è conforme non solo al principio di equità delle tariffe, che non consente la traslazione di oneri da una categoria di utenza ad un'altra, ma anche alle iniziative dell'Unione europea che considera aiuti di Stato le agevolazioni sulle forniture di energia elettrica concesse ai settori industriali e, quindi, elementi distorsivi della concorrenza.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(6 febbraio 1997)

MANFROI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – In riferimento alla interrogazione del senatore Boso, presentata nella precedente legisla-

tura, sui fatti di Cortina D'Ampezzo, e in relazione all'articolo apparso su «Epoca» del giugno del 1988, sulla condanna del capitano Rodolfo Passaro dell'Arma dei carabinieri, comandante della compagnia dei carabinieri di Cortina, e ai chiacchierati presunti tre omicidi consumati su quel territorio e archiviati come suicidi;

considerato:

che l'articolo di «Epoca» richiama dei telex trovati a Brooklyn in base ai quali si potrebbe denunciare per calunnia il giudice Lamonica allora pretore di Cortina e fratello del Louis Lamonica connivente con Cosa nostra e il prete padre Zorza; questo padre Zorza pare frequentasse Francesco Pazienza allora legato al Sismi di Marcello Santovito, altro agente del Sismi travestito da diplomatico italiano; nel suddetto articolo si citano l'appartenenza del Pazienza ai servizi segreti americani e Umberto Stefanizzi, sedicente gran maestro dei cavalieri di Malta;

che all'interno di questo articolo si parla del giro di soldi che Calvi e Sindona avrebbero cercato di trasferire in America alla vigilia della vicenda del Banco Ambrosiano e del collegamento con la P2 di Licio Gelli, padrone assoluto della stessa P2;

che in uno dei passaggi dell'articolo di «Epoca» a firma di Romano Giachetti si fa presente che uno dei referenti di padre Lorenzo Zorza parla del responsabile del Partito socialista come responsabile per il Sud Italia;

che leggendo le documentazioni della Commissione sulla loggia P2 sul sequestro dei documenti del 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi risulta che il dottor Roberto Memmo fa parte della loggia massonica P2 e che al fascicolo 0564 e 19.77 è stato iscritto dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982 con tessera n. 1651; nella stessa documentazione con la dicitura banche-presidenti risultano Calvi dottor Roberto e Sindona dottor Michele; stando ad alcune voci risulterebbe che il dottor Memmo, che sarebbe stato legato ad Andreotti, sia stato il garante finanziario e politico nell'acquisto degli alberghi messi in vendita dopo la morte dei proprietari in Cortina D'Ampezzo; si dice altresì che fu l'uomo che finanziò il cambiamento della destinazione d'uso,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che il capitano Rodolfo Passaro, comandante della compagnia dei carabinieri di Cortina D'Ampezzo, fu denunciato e condannato perchè sottraeva e fotocopiava documenti d'indagine del giudice Lamonica, pretore a Cortina;

se il suddetto capitano sia stato trasferito al Sismi e sia operativo nello Stato della Colombia (noto per la produzione di stupefacenti);

se è possibile che le indagini su questi chiacchierati tre omicidi siano state depistate dai servizi per portare il giudice Lamonica ad archivarle come suicidi;

se risulti che il telex trovato presso gli uffici di Brooklyn come descritto dall'articolo di «Epoca» sia opera del capitano Rodolfo Passaro in collegamento con certo padre Lorenzo Zorza, uomo arrestato più volte per atti delittuosi, contrabbando di opere d'arte e di sostanze stupefacenti e che sarebbe stato anche connivente con Gelli, Calvi e Sindona;

se risulti che il fallimento dello storico Banco Ambrosiano sia da attribuire alle operazioni malavitose di direttori bancari e banchieri che risultano nell'elenco della Commissione d'inchiesta sulla P2 e all'operazione di sostentamento verso il sindacato Solidarnosc dello Stato polacco che il Banco Ambrosiano finanziò con lire 195.000.000.000 e che i soldi dati allo IOR per lire 70.000.000.000 e il finanziamento all'Argentina per la battaglia delle Falckland per un investimento di lire 950.000.000.000 siano da riportare a oscure manovre effettuate da soggetti della P2, della massoneria e delle finanze italo-americane collegate a Cosa nostra;

se risulti che Roberto Memmo, collegato alla P2, iscritto con matricola 1651, sia veramente coinvolto insieme ad altri direttori di banca nel fallimento del Banco Ambrosiano;

se sia vero che il Memmo al momento della chiusura dell'indagine fuggì dall'Italia per rifugiarsi a Montecarlo dove si affiliò alla anonima loggia definita come la P3;

se risulti che il Memmo, iscritto alla P2 e alla P3 di Montecarlo, sia un faccendiere con grande influenza politico-finanziaria e si potesse equiparare all'interno della P2 alle stesse figure di influenza politico-finanziaria di Calvi, Sindona e Berlusconi;

se non risulti quantomeno strano che i proprietari degli alberghi siti in Cortina e oggi trasformati in multiproprietà si siano suicidati visto che uno è morto per una fucilata alla schiena, uno è annegato in 15 centimetri d'acqua e l'altro è stato trovato con un cuscino sulla faccia e una coltellata alla gola;

se non si ritenga che sarebbe opportuno riaprire il caso ed effettuare nuove indagini sui fatti descritti;

quale sia la motivazione del trasferimento del procuratore presso la pretura dottor Lamonica da Belluno a Trieste che sembra più una punizione che un riconoscimento equo del suo operato;

se risulti che la chiusura della pretura di Cortina sia stata studiata e autorizzata da soggetti collegati alla P2 e alla massoneria per bloccare l'operato del giudice Lamonica.

Si chiede infine di sapere chi nel Governo di allora propose, dopo la condanna subita, l'arruolamento all'interno del Sismi e l'invio in Colombia del capitano Passaro, trasferimento che si può facilmente considerare un premio per servizi e coperture resi.

(4-01554)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica, quanto alla posizione dell'ex comandante della compagnia dei carabinieri di Cortina d'Ampezzo, capitano Rodolfo Passaro (oggi maggiore), che il predetto è stato condannato in data 18 aprile 1994 dal pretore di Pieve di Cadore alla pena di 6 mesi di reclusione e lire 500.000 di multa poichè riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato in concorso con il brigadiere dei carabinieri Dino Crosilla, all'epoca comandante la squadra di polizia giudiziaria presso la pretura di Cortina: il

Passaro, in particolare, era accusato di aver dato, in più occasioni, disposizioni al Crosilla di estrarre fotocopie dai fascicoli della pretura (usando la carta in dotazione dell'ufficio giudiziario) allo scopo di utilizzare, per fini di ingiusto profitto non patrimoniale, le notizie così abusivamente apprese.

A seguito di appello interposto dall'interessato, in data 29 novembre 1995 la corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva il Passaro dall'imputazione di furto aggravato per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine alla residua imputazione di furto semplice, in difetto della condizione di procedibilità.

In base alle informazioni fornite dal Minisetro dell'interno sugli altri quesiti posti dall'interrogante sempre con riferimento al Passaro, deve escludersi che quest'ultimo abbia mai espletato incarichi in ambito Sismi, mentre risulta aver svolto servizio all'estero, per conto della Direzione centrale dei servizi antimafia, quale ufficiale di collegamento in Venezuela negli anni 1992-1994.

Quanto al collegamento, ipotizzato nella presente interrogazione, tra le vicende di abuso edilizio relative ad alcuni alberghi di Cortina d'Ampezzo, trasformati in multiproprietà, e il «mistero dei tre ex proprietari morti suicidi», dagli accertamenti svolti su iniziativa della procura della Repubblica di Belluno è emerso un solo caso di suicidio concernente persone proprietarie di strutture alberghiere di Cortina d'Ampezzo. Si tratta del decesso, avvenuto in data 12 settembre 1979, di Maria Luisa Paulus, vedova di Luigi Menardi, già comproprietario dell'Hotel Bellevue, la quale si tolse la vita accoltellandosi e fu trovata morente nel salotto della propria abitazione dalla figlia Silva. Le indagini sul caso furono effettuate dal commissariato di polizia di Stato di Cortina d'Ampezzo e il procedimento penale relativo venne archiviato dal giudice istruttore di Belluno con decreto del 10 settembre 1982.

Tra i suicidi attuati da persone legate all'ambiente alberghiero, seppure in località diverse da Cortina, va segnalato anche quello messo in atto a Carbonin (Bolzano) da Johann Ploner, titolare dell'albergo Ploner, poi trasformato in multiproprietà, il quale l'11 dicembre 1979 si suicidò sparandosi un colpo di pistola alla testa (non «alla schiena» come riportato nell'interrogazione). Le indagini furono effettuate dai carabinieri di Dobbiaco e il relativo procedimento penale fu archiviato.

Il terzo caso di suicidio «sospetto», menzionato insieme ai due precedenti dall'onorevole interrogante («uno è annegato in 15 centimetri d'acqua»), si reputa debba riferirsi al decesso, avvenuto negli anni '70, di una ragazza trovata morta sulla riva del torrente Boite a Cortina d'Ampezzo, che, peraltro, non risultava in alcun modo collegata con l'ambiente alberghiero.

Quanto alla posizione del finanziere Roberto Memmo, si comunica che lo stesso è stato oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Belluno e presso il tribunale di Belluno, in particolare con riferimento alla costruzione di un'autorimessa da parte della GIA srl nel centro ampezzano.

Per i comportamenti illeciti posti in essere, quale socio occulto della citata GIA srl, in tale vicenda, il Memmo, in concorso con amministratori e funzionari del comune di Cortina d'Ampezzo, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno con decreto del 29 giugno 1995.

Infine, per ciò che concerne il trasferimento del dottor Aniello Lamonica dall'ufficio di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Belluno a quello di avvocato generale presso la corte d'appello di Trieste, risulta che il movimento è stato disposto su domanda dell'interessato.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

MANFROI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che nel corso del 1994 venne inviato nell'alta provincia di Belluno un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, tale Pontil Celeste Luigi, la cui scelta è dovuta probabilmente al fatto di essere originario del posto e quindi di conoscere meglio di altri l'ambiente; detto funzionario sembra abbia svolto indagini in particolare nel campo degli investimenti immobiliari nella zona di Cortina d'Ampezzo e del Comelico; la sua attività si è svolta nella massima discrezione e riservatezza; sembra peraltro che le notizie da lui raccolte siano state di una certa gravità, tanto che a conclusione delle indagini egli appariva estremamente guardingo, sospettoso e spaventato; pochi giorni dopo il suo rientro a Roma, nel settembre dello stesso anno, egli moriva di morte improvvisa;

che nella zona si sono verificate altre morti misteriose, da quella di Don Bisaglia, fatto annegare nel lago di Centro Cadore, a quella di Franco Piga sulla quale la magistratura ha riaperto le indagini,

si chiede di conoscere:

se le informazioni sopra riportate corrispondano a verità;

in quale veste detto funzionario svolgesse le indagini, quale fosse esattamente l'oggetto delle stesse e soprattutto quali furono le conclusioni;

se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta per accertare le cause reali di questa morte improvvisa che, alla luce dei precedenti e in considerazione delle circostanze, può sollevare dubbi fondati.

(4-01627)

(2 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, tra i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, non ne esiste alcuno a nome Pontil Celeste Luigi.

Si fa presente, invece, che fino al 15 novembre 1994, data del decesso avvenuto dopo lunga malattia, prestava servizio presso la Ragioneria centrale di questa amministrazione il signor Pontil Ceste Luigi, nato a Roma il 20 giugno 1936, collaboratore di cancelleria.

Non risulta che il predetto abbia mai svolto compiti estranei alla qualifica rivestita nè che sia stato mai inviato in missione a Belluno o altrove.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che tra poche settimane scadrà il termine della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Elcat, un'azienda dell'indotto auto con 2 stabilimenti e 1.400 dipendenti in Italia e altri 2 stabilimenti all'estero con altri 1.000 dipendenti;

che da quanto risulta dalle notizie di stampa emergono molte preoccupazioni sul futuro dei 2 insediamenti produttivi presenti in Piemonte (Bairo) che producono sedili e serbatoi di carburanti per auto;

che le proposte sinora esaminate sarebbero molto deboli; l'*Anti-trust* nel dare il suo parere sull'azienda avrebbe sostenuto che «l'eliminazione della Elcat con la scelta di puntare tutto su un altro fornitore non è in grado di rispondere alle entità delle richieste produttive e pertanto si è pensato di fare ricorso ad una miriade di piccole e piccolissime aziende create "dalla notte al mattino" che non riescono ad investire in tecnologia e quindi forniscono al consumatore un prodotto con scarsa garanzia di qualità e in una certa misura anche di sicurezza»,

si chiede di sapere se non siano state esplorate tutte le possibilità per tentare una ripresa produttiva alla Elcat che salvaguardi l'occupazione e l'esperienza professionale delle maestranze.

(4-01221)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. – Sulla base di elementi forniti, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal curatore fallimentare della Elcat spa si fa presente che la società all'inizio del fallimento (dichiarato dal tribunale in data 28 luglio 1995) aveva tre stabilimenti produttivi, ubicati rispettivamente a Bairo (Torino), Pofi (Frosinone) e Termini Imerese (Palermo).

L'azienda produceva, come è noto, sedili e serbatoi di carburanti per auto: già da alcuni anni prima del fallimento era cessata la produzione di serbatoi per auto, che veniva effettuata nello stabilimento siciliano.

La società Elcat, prima di fallire, è stata per diciotto mesi (a decorrere dal 1° febbraio 1994) in regime di concordato preventivo; durante detto periodo sono state tentate tutte le soluzioni aziendali (italiane, estere, industriali, finanziarie eccetera) anche nella considerazione che le trattative che possono essere sviluppate durante la procedura di concordato preventivo sono più elastiche rispetto a quelle fallimentari.

Per quanto riguarda lo stabilimento siciliano, è stato possibile l'affitto del ramo aziendale e la cessione dello stesso all'incanto come previsto dalla legge.

Per quanto concerne gli stabilimenti di Bairo e Pofi, ove fosse esistita una ipotesi di soluzione aziendale con salvaguardia dei livelli occupazionali, secondo quanto affermato dal curatore fallimentare, si sarebbe già palesata e, pertanto, a tutt'oggi, non sembra che possano più esistere ipotesi di salvataggio rimaste inesplorate.

Naturalmente, ove sopravvengano possibilità alternative in grado di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, il Ministero dell'industria si impegnerà per ogni positiva soluzione.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1997)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che l'ENEA, l'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nella seduta del 24 giugno 1996 ha proceduto alla nomina di dieci nuovi dirigenti e che successivamente, in un comunicato del 27 giugno 1996, il presidente dell'ente professor Nicola Cabibbo, richiamando una delibera di indirizzo del Ministero dell'industria datata 6 giugno 1996, ha preannunciato la nomina di un ulteriore cospicuo numero di nuovi dirigenti; considerato:

che l'ENEA si trova da parecchio tempo in uno stato di grave crisi programmatica come rilevato nell'ordine del giorno a firma dei deputati del PDS e del PPI approvato dalla Camera dei deputati in sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 1996 e come ribadito unicamente dalle forze dell'Ulivo nel corso della recente campagna elettorale;

che il contratto di lavoro dell'ENEA è anomalo, particolarmente per quel che riguarda la sezione relativa ai dirigenti, rispetto a quello vigente negli altri enti pubblici non economici, ivi compresi gli enti di ricerca strumentali e non strumentali;

che le modalità di nomina dei dirigenti dell'ENEA non prevedono una procedura di tipo concorsuale come in tutto il resto del settore pubblico, ma sono totalmente affidate alla discrezionalità del consiglio di amministrazione dell'ente, senza una pubblica verifica e valutazione della professionalità e della competenza dei prescelti;

che la retribuzione annua lorda dei dirigenti dell'ENEA (che è di tipo confindustriale) oscilla tra i 120 e i 180 milioni, senza che la dirigenza ENEA sia sottoposta ad alcuna verifica dei risultati conseguiti, godendo, in pratica, della non licenziabilità tipica del pubblico impiego, come dimostrato dal fatto che un rilevante numero dei dirigenti nominati in passato è da tempo privo di incarichi operativi reali;

che lo stato attuale dell'ENEA deve essere ancora rivisto all'interno di una riforma complessiva del sistema di ricerca pubblica;

che la nomina dei dirigenti attuata in questi giorni è il più recente atto dei vertici dell'ente, che ha visto negli anni un percorso partito con la legge n. 282 del 1991 e poi giunto a una situazione che, se completata con ulteriori nomine, sarebbe congelata e accreditata per i prossimi anni, in totale contrasto con quanto affermato a livello programmatico e governativo dall'attuale coalizione di maggioranza;

che l'inopportunità di questa operazione è motivata dal fatto che viene effettuata in un momento di grave disagio del personale, il cui contratto di lavoro non è stato rinnovato da oltre cinque anni, rimanendo, unica eccezione del pubblico impiego, senza rinnovo contrattuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda pronunciarsi sulla opportunità per il consiglio di amministrazione in prossima scadenza di procedere alla approvazione della delibera di nomina di nuovi dirigenti ENEA e di far conoscere i tempi per rivedere la composizione del consiglio di amministrazione stesso in tempo utile per il rinnovo.

(4-01156)

(15 luglio 1996)

RISPOSTA. – Da informazioni assunte direttamente presso l'ENEA si comunica quanto segue.

L'ENEA si è correttamente attenuto, per la nomina dei nuovi dirigenti, alle disposizioni del contratto di lavoro del 31 dicembre 1988 a tutt'oggi vigente. Prima di procedere l'Ente ha chiesto, ed ottenuto, l'autorizzazione al Ministero dell'industria.

Il decreto legislativo n. 29 del 1993, contenente norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 73 stabilisce discipline speciali di disapplicazione o di parziale applicazione delle norme di carattere generale in esso contenute. In particolare, al comma 5 del suddetto articolo si prevede una disciplina speciale derogatoria rispetto alle altre norme del decreto per una serie di aziende od enti, fra cui l'ENEA. Il decreto legislativo, infatti, fa espresso riferimento ai principi generali del titolo I, con esclusione di tutte le altre norme, per cui non sono applicabili a tali aziende od enti gli articoli successivi, fatta eccezione per l'articolo 65, comma 3, e per l'articolo 51, commi 1 e 2, espressamente richiamati.

L'interpretazione accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica in merito all'articolo 73, comma 5, con nota del 1° luglio 1996, contenente norme immediatamente e direttamente precettive per l'Ente, precisa testualmente che «in forza di tali disposizioni, l'ENEA è tenuto ad applicare la normativa recata dal titolo I – e quindi i primi 10 articoli

riguardanti i principi generali – e a regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti con contratti collettivi e individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3; oltre ad osservare l'articolo 51, commi 1 e 2, per quanto attiene alla stipulazione dei contratti di lavoro, attenendosi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne autorizza anche la sottoscrizione previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'Ente, in coerenza con il nuovo ruolo assegnatogli dalla legge di riforma del 1991 e, in considerazione del fatto che le ultime nomine dei dirigenti risalivano al 1986, dovendo attuare un processo di decentramento per il proprio riassetto, ha avviato un procedimento di ricognizione delle posizioni di lavoro, con particolare riferimento alle nuove funzioni e responsabilità assegnate alle principali unità dei dipartimenti, essendo questi ultimi le tre macrostrutture previste dalla citata legge di riforma.

Per l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 65 del citato contratto di lavoro del 31 dicembre 1988 ha ritenuto di prendere in esame sia figure con responsabilità di conduzione di risorse, sia figure caratterizzate da eccellenza tecnico-scientifica.

A tal fine, il consiglio di amministrazione, con un documento approvato il 16 maggio 1996, ha previsto che il processo fosse svolto attraverso fasi successive: una prima fase relativa alla struttura dei dipartimenti, in particolare valutando coloro che operano in posizioni corrispondenti alle direzioni ed alle vice direzioni delle divisioni, per i quali va considerata la qualificazione di particolare rilievo necessaria per lo svolgimento dei relativi compiti; una fase immediatamente successiva e strettamente collegata alla precedente, riguardante sia i responsabili di altre unità, diverse dalle divisioni, afferenti direttamente alle direzioni di dipartimento e di particolare rilievo sul piano di funzioni e responsabilità, sia particolari figure dotate di elevate qualificazioni tecnico-scientifiche, aventi rilevanza anche verso l'esterno; una terza ed ultima fase riferita ai responsabili di posizioni di particolare rilievo all'interno delle funzioni centrali.

Per il ruolo affidato ai dirigenti dell'ENEA, le relative retribuzioni appaiono peraltro allineate a quelle dei dirigenti di aziende e imprese, sia a partecipazione statale che non, con le quali l'Ente ha spesso modo di confrontarsi, soprattutto in occasione di gare e progetti nazionali ed internazionali.

In base ad un recente confronto retributivo elaborato dalla Hay Management, tali retribuzioni – in media dell'ordine dei 127 milioni/anno – risultano inferiori del 40 per cento rispetto al mercato esterno di riferimento.

Inoltre va considerato che l'ENEA non ha una pianta organica rigida, pur essendo vincolato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali fissato dall'autorità vigilante in 158 unità, e che all'atto della nomina dei 10 nuovi dirigenti ne erano in servizio 110, l'ampliamento delle posizioni dirigenziali dell'Ente risulta pienamente conforme alle direttive.

Peraltro, come previsto dal relativo contratto, tutti i dirigenti ENEA, sono provvisti di incarico, sia nel quadro delle attività dei dipartimenti, sia in quello delle funzioni centrali e delle altre unità di supporto funzionale.

Infine, per quanto riguarda la situazione contrattuale dell'ENEA, il Consiglio dei ministri ha già approvato, ai fini della autorizzazione alla stipula, i quattro distinti contratti collettivi di lavoro del personale dell'Ente relativi al quadriennio 1994-1997 per la parte normativa ed ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 per la parte economica, sia dell'area «tecnico amministrativa» che dell'area «dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali», concordati dalla delegazione dell'Ente costituita per le trattative del rinnovo contrattuale e quelle delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1997)

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che su «Il Corriere della Sera» di martedì 23 luglio, pagina 13, sotto il titolo «Ho paura di quel giovane magistrato», si leggono, virgolettate, le seguenti dichiarazioni attribuite alla giovane attrice Gabri Crea: «Pensavo di dover fornire qualche informazione marginale. Quando sono entrata nella stanza, ho visto il dottor Chionna, un uomo giovane, molto determinato. Forse troppo». «Mi chiedevano di Valerio e del mondo dello spettacolo. Io dicevo che, se avessi visto fare a Merola la metà di quello che gli viene attribuito, avrei smesso di frequentarlo dopo un giorno. Dicevo di non aver mai subito ricatti sessuali e che queste cose succedono a chi se le va cercando. Loro non mi credevano». «Il dottor Chionna si è alzato agitando le mani e ha urlato che io mi trovavo di fronte alla legge, di fronte a un magistrato, e che con lui dovevo tenere un comportamento più che ossequioso. Ho cominciato ad avere paura. Gli avevo detto soltanto che mi stava ripetendo le stesse domande e che avevo già risposto. Anche il maresciallo aveva modi molto duri. Il dottor Chionna mi ha fatto uscire dalla stanza e il maresciallo mi seguiva chiedendo se avevo un avvocato. Ma per quale motivo? Perché l'arrestiamo, se non ha un avvocato gliene diamo uno noi. Ho cominciato a piangere. Ma perché arrestate me? Che cosa ho fatto io? Lui si comportava come se i carabinieri stessero per venire a prendermi. Mi è scoppiata una crisi di nervi, non capivo più niente. Si sono accorti che stavo male e mi hanno portata dal capitano, che mi ha fatto calmare. Adesso capisco che volevano intimorirmi, ma per me questa esperienza rimane un trauma. Sono rientrata nella stanza del dottor Chionna ed ho continuato a dire le stesse cose per un'ora». «Finalmente sono a casa. Ma non dormo più bene. Mi sento l'angoscia. È come se non fossi più libera di dire quello che penso. Io volevo difendere il mondo dello spet-

tacolo, che non è peggiore di tanti altri. Mi hanno terrorizzata solo perchè ho detto bene di quelli che loro accusano. Questo non è un sistema civile. Non si tratta così una persona»;

che, se le cose stessero veramente come descritto dalla giovane Crea, saremmo di fronte ad un gravissimo comportamento minatorio ed incivile tenuto da un magistrato, spalleggiato da un graduato della polizia giudiziaria,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile disporre un'ispezione per l'accertamento e la denuncia di eventuali responsabilità.

(4-01461)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

L'indagine della procura della Repubblica di Biella a carico di alcuni personaggi televisivi riguarda i reati di induzione alla prostituzione, atti di libidine e violenza carnale in danno di giovanissime aspiranti modelle e vallette. Nell'ambito delle investigazioni sono state sentite molte giovani ragazze che hanno riferito di essere state vittime di abusi sessuali e di essere state comunque indotte ad avere rapporti sessuali in cambio di ingaggi e contratti.

In particolare, secondo quanto riferito dall'ufficio precedente, Gabriel Crea è stata ascoltata, come persona informata sui fatti, in data 5 luglio 1996, alle ore 10,50, in Roma presso il reparto operativo dei Carabinieri – davanti al dottor Alessandro Chionna presente il maresciallo Nicola Santimone, in ordine ai suoi rapporti professionali e sentimentali con Valerio Merola.

La Crea, nel corso della sua audizione, ad avviso del pubblico ministero, ha tenuto inizialmente un atteggiamento processuale reticente al fine di coprire le responsabilità del Merola, negando di avere contattato quest'ultimo in vista della sua presentazione al pubblico ministero. Solo dopo averla avvertita dell'eventualità che tale condotta processuale avrebbe potuto configurare il reato di favoreggiamento, la Crea modificava la sua versione dei fatti, confermando di aver contattato il Merola qualche giorno prima dell'audizione per concordare con lui la versione da proporre al pubblico ministero.

L'ufficio precedente ha escluso che nel corso della predetta audizione siano stati usati metodi brutali o vi siano state minacce, come descritto pubblicamente dalla Crea, essendo stati rivolti alla ragazza solo gli avvertimenti prescritti dal codice di procedura penale.

In particolare, l'autorità giudiziaria interpellata ha rappresentato che venne chiesto, in modo assolutamente cortese, alla Crea se disponesse di un legale di fiducia che la potesse assistere nel caso in cui da quel momento il pubblico ministero ritenesse di doverla indagare per il reato di favoreggiamento o per quello di false dichiarazioni al pubblico ministero.

La procura interessata ha fatto, infine, presente che analoghe accuse rivolte da Raffaella Zardo agli stessi inquirenti si sono rilevate infondate, essendo stato archiviato il procedimento penale pendente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano che vedeva indagati il dottor Chionna ed il maresciallo Santimone per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

MICELE, PIERONI, BATTAFARANO, CADDEO, MARINO, MORANDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 è stato adottato ai fini del passaggio in mobilità di personale appartenente ad amministrazioni del comparto Ministeri;

che, successivamente, con la legge n. 554 del 29 dicembre 1988, si dava la possibilità all'ente Ferrovie dello Stato di accedere all'istituto della mobilità volontaria, senza una regolamentazione specifica, prevista, invece, per il personale del comparto Ministeri di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che questa situazione ha comportato che le amministrazioni statali riceventi non avessero lo strumento normativo da applicare al personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato limitando, quindi, l'applicazione della mobilità al mero passaggio, senza il riconoscimento dell'anzianità giuridica per l'inserimento nei ruoli e senza l'inquadramento nella spettante qualifica funzionale derivante da un esame comparativo dei contenuti professionali;

che su tale materia si è aperto un contenzioso sia nei confronti della pubblica amministrazione circa il mancato riconoscimento dei diritti giuridici ed economici sia nei confronti delle Ferrovie dello Stato per il reintegro in servizio per mancanza dei presupposti di legge;

che, a tale proposito, le Ferrovie dello Stato denunciano carenze di personale e hanno riammesso in servizio del personale già collocato in quiescenza, hanno provveduto a nuove assunzioni e si apprestano ad assumere personale proveniente da alcune aziende in crisi;

che il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 49-bis del 27 giugno 1995, relativo ai nuovi provvedimenti di mobilità volontaria, supera le incongruenze normative precedenti, comparando la posizione del personale ferroviario a quella del personale del comparto Ministeri, ma è unicamente applicabile ai nuovi provvedimenti di mobilità,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno:

a) emanare un nuovo regolamento riferito al personale già sottoposto ai provvedimenti di mobilità volontaria di cui alla legge n. 554 del 1988 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988, con lo scopo di risolvere l'incongruenza normativa che ha escluso

il personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato dal riconoscimento dei diritti giuridici ed economici derivanti dalla comparazione dei contenuti professionali previsti dalla legge;

b) allo scopo di sanare una situazione di illegittimità dovuta all'assenza di una specifica normativa, modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 inserendo nello stesso una «clausola di reintegro in servizio» diretta al personale mobilitato che abbia presentato, entro un anno dall'avvenuto trasferimento, istanza intesa all'annullamento del trasferimento medesimo.

(4-01230)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. — Ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato transitati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 5 agosto 1988 è stato riconosciuto il trattamento economico e giuridico maturato all'atto del trasferimento.

Anzi, per i trasferimenti riguardanti il biennio 1990-1992, sono stati riconosciuti i miglioramenti economici nel frattempo disposti dal contratto collettivo nazionale del lavoro delle Ferrovie dello Stato. Eventuali migliori trattamenti, ed invero si è trattato sempre di miglior trattamento, sono stati mantenuti *ad personam*, senza riassorbimento e quindi conservando una posizione di favore. Solo con l'ultimo bando del 27 giugno 1995, applicando, una puntuale disposizione contenuta nel regolamento della mobilità, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 716 del 1994, l'eventuale miglior trattamento economico diventa riassorbibile con future migliorie contrattuali.

Quanto a pretese disparità contenute nei bandi di mobilità, in ordine alle equiparazioni delle posizioni professionali di appartenenza con quelle offerte dalle amministrazioni, non vi è necessità di una sanatoria, come pure della previsione normativa di un reintegro in servizio presso le Ferrovie dello Stato, che nella sua autonomia può sempre riassumere. Infatti le operazioni di corrispondenza delle posizioni professionali di provenienza con quelle delle amministrazioni pubbliche sono state conformate ed applicate, previa attività di controllo di questo Dipartimento, in modo orizzontale e comunque in modo omogeneo. Quanto al reintegro in servizio nelle Ferrovie dello Stato si fa presente che il personale ha ormai perso qualsiasi rapporto giuridico con il precedente datore di lavoro.

L'inserimento, ora per allora, di una clausola del genere nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 sarebbe del tutto anomalo, anzi, illegittimo, anche per il lasso di tempo trascorso, rischiando di provocare una generale riapertura di situazioni consolidate.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
e gli affari regionali*

BASSANINI

(14 febbraio 1997)

MIGNONE, GRUOSSO, MICELE, OSSICINI, COVIELLO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.*

– Premesso:

che il Centro di drammaturgia europeo, promosso dall'amministrazione provinciale di Potenza, fu costituito, unitamente alla città di Maratea, nel 1991 con specifiche deliberazioni dei rispettivi consigli;

che il Centro nacque come naturale evoluzione di una lunga attività nella promozione culturale, oltre che per i risultati ottenuti con «Maratea Teatro» e per le iniziative ad essa collegate: basti ricordare le prestigiose collaborazioni instaurate con il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa, con i teatri nazionali di Valencia e di Mosca, l'Unesco, il Centro internazionale del teatro e, infine, con associazioni e gruppi teatrali locali;

che la finalità fu quella di dotare il Mezzogiorno d'Italia di una istituzione qualificata per lo studio, la ricerca, la promozione e la produzione dell'arte teatrale, oltre che di promuovere il patrimonio culturale della regione;

che nel 1992 lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo, poi disciolto, con apposito finanziamento riconosceva il Centro di drammaturgia europeo quale «organismo di promozione teatrale» per le attività svolte nell'anno precedente e per il programma predisposto per il 1993;

che la giunta regionale ha conferito al Centro di drammaturgia europeo la «personalità giuridica» riconoscendolo ente morale, dopo che l'amministrazione provinciale aveva sancito nel proprio statuto «di sostenere in particolare le iniziative rivolte alla promozione della cultura teatrale», riaffermando in tal modo la volontà di valorizzare il patrimonio delle diverse culture nelle varie forme espressive;

che negli anni successivi la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo finanziava le attività del Centro di drammaturgia europeo per la natura dei programmi, per le attività di produzione e per il preciso ruolo che esso rivestiva in Basilicata;

che è in atto il progetto di riforma del settore dello spettacolo in Italia – così come delineato dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 – con la prospettiva di offrire dignità e incentivi a quegli organismi che si distinguono per la qualità culturale degli interventi programmati ed attuati, valorizzando la creatività artistica in quelle regioni storicamente emarginate e più deboli, che dalla tradizione del territorio traggono alimento e forza per proiettarsi in una dimensione nazionale ed internazionale;

che a picco sul mare di Acquafredda Maratea c'è un delizioso palazzetto – che l'ex Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti fece costruire ed abitò, prima della partenza per l'esilio – ove il Centro di drammaturgia europeo ha progettato di costituire la sede permanente di un Centro di alto perfezionamento per attori, tecnici ed organizzatori teatrali da attuarsi con il sostegno della regione Basilicata e con l'intervento economico mirato dell'amministrazione dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire per concorrere alla realizzazione del predetto Centro di perfezionamento per attori e tecnici teatrali, raggiungendo così due altri obiettivi: si rendereb-

be onore ad un lucano che ha servito l'Italia in un momento difficile della sua storia; si darebbe al Mezzogiorno una istituzione utile al suo progresso sociale ed economico.

(4-03263)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Il Centro di drammaturgia europeo è stato sovvenzionato da questo Dipartimento, per la stagione teatrale 1995-96, quale impresa di produzione teatrale di prosa, così come richiesto dal Centro stesso.

Anche per la corrente stagione teatrale il predetto organismo ha presentato istanza di sovvenzionamento quale impresa di produzione teatrale.

Pertanto, allo stato, non si dispone di elementi precisi per poter individuare eventuali forme di sostegno finanziario a favore del summenzionato Centro per l'attività di perfezionamento per attori e tecnici teatrali cui l'interrogazione stessa fa riferimento.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo sport*

VELTRONI

(7 febbraio 1997)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in zone ad alta densità turistica come il Cadore, l'Ampezzano e il Comelico assicurare un buon servizio dei trasporti è cosa primaria ed essenziale;

che le linee ferroviarie Calalzo-Padova e Calalzo-Venezia raccolgono un gran numero di passeggeri che, una volta arrivati al capolinea, devono prendere un'autocorsa per essere portati nella località desiderata, spesso con coincidenze non bene raccordate che determinano disagi e perdita di tempo;

che in alcuni casi le corriere arrivano alla stazione qualche minuto prima della partenza del treno e i viaggiatori sono costretti a correre per munirsi del biglietto di viaggio, in altri arrivano qualche minuto dopo la partenza del treno e sono obbligati ad aspettare il successivo;

che nei giorni festivi alcune località sono servite da un numero limitatissimo di corse e le persone sono obbligate a fare anche un paio di ore d'attesa;

che la biglietteria della stazione di Calalzo, pur essendo stata dotata recentemente di costose apparecchiature, tuttavia non assicura una buona assistenza alla clientela per carenza di personale;

che nella stazione di Calalzo, dopo che è stata ammodernata anche con il sottopassaggio, i relativi marciapiedi e le pensiline (per age-

volare ed accogliere il lungo espresso da Roma-Tiburtina), si parla di togliere i dirigenti movimento e di controllare l'arrivo e la partenza dei convogli e le manovre degli stessi dalla stazione di Belluno;

che, giunti alla stazione di Calalzo, alle ore 8,05, con l'espresso proveniente da Roma-Tiburtina, bisogna attendere fino alle 9,30 prima di poter prendere la corriera per Sappada, centro turistico di rilevante importanza;

che dal 1° settembre 1991 il magazzino merci della stazione di Calalzo è stato chiuso e per spedire un pacco bisogna rivolgersi al magazzino merci di Belluno;

che il suddetto magazzino merci svolgeva anche il servizio di deposito bagagli, mansione espletata attualmente dalla biglietteria che però non può offrire lo stesso servizio;

che dal 23 novembre di quattro anni fa i lavori per la realizzazione del traforo del monte Zucco sono fermi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno e urgente il potenziamento del personale adibito alla biglietteria della stazione di Calalzo per evitare lunghe code agli sportelli (specialmente durante la stagione estiva e quella sciistica);

se non si ritenga giusto lasciare alla stazione di Calalzo i dirigenti movimento e di controllo per l'arrivo e la partenza dei convogli e le manovre degli stessi, visto che in stazione si svolge anche il servizio di carico e scarico auto;

se non sia opportuno riaprire il magazzino merci;

se non sia urgente il completamento del traforo del monte Zucco che eviterebbe il passaggio dei treni sulla «Busa del Cristo», zona da sempre soggetta a continui smottamenti specialmente dopo giorni con intense precipitazioni atmosferiche;

se non si ritenga opportuno e necessario ampliare e ripristinare i seguenti collegamenti in partenza da Calalzo e adottare i seguenti interventi:

ore 5,40, garantendo la coincidenza a Ponte Alpi per Venezia ed eventualmente per Padova;

ritardare la partenza del treno 2745 delle ore 7,33 Calalzo-Venezia di almeno 15 minuti, in modo che il personale della biglietteria abbia il tempo di fare i biglietti ai viaggiatori in arrivo da Cortina, Auronzo, Sappada, eccetera;

treno 5745 delle ore 12,43 Calalzo-Ponte Alpi, facendolo proseguire per Padova senza costringere i viaggiatori ad effettuare il cambio nella stazione di Ponte Alpi;

ristabilire la tratta del treno 11141 in partenza da Calalzo alle ore 15 con destinazione Padova che è stata soppressa senza motivo; il treno 1607 Calalzo-Roma-Tiburtina, che è uno dei collegamenti più essenziali, sarebbe opportuno che fosse esteso a tutta la stagione estiva, a quella invernale e durante le festività pasquali e che l'arrivo e la partenza del treno avvenissero dalla stazione di Roma-Termini;

treno 2749 delle ore 9,38 Calalzo-Venezia, ottimo collegamento particolarmente utilizzato dai viaggiatori che intendono proseguire per

Roma e Milano, specialmente ora che viene assicurata col nuovo materiale una maggiore offerta di posti assolutamente indispensabile nella stagione estiva e durante tutte le festività natalizie e pasquali; buonissima è la coincidenza a Ponte Alpi per Padova col treno 2751;

treno 11139 Calalzo-Venezia delle ore 13,36; questo treno offre un ottimo e veloce servizio ed è affollatissimo durante tutta la stagione turistica; buone sono le coincidenze a Venezia per chi intende proseguire per Milano e Bologna;

treno 1114 delle ore 16,08 Calalzo-Padova, ben frequentato durante i giorni feriali ma maggiormente nei festivi da studenti che rientrano nei luoghi di studio;

treno espresso 867 delle ore 17,35 Calalzo-Milano e Calalzo-Padova; trattandosi dell'unico collegamento diretto con Milano dovrebbe essere maggiormente curato in particolare per quanto riguarda le condizioni del materiale, del riscaldamento e le avarie; ben frequentato durante tutto l'anno si rivela insostituibile durante la stagione turistica oltre ad essere affollatissimo nei festivi; per essere più comodo sarebbe opportuno farlo partire 20-25 minuti più tardi come negli orari precedenti;

treno 2759 delle ore 18,46 Calalzo-Padova, ottimo collegamento ben frequentato e affollatissimo nei giorni festivi con buone coincidenze a Padova;

treno 2765 delle ore 20,40 Calalzo-Venezia; è un ottimo treno che risulta sempre affollatissimo durante tutto l'anno con un veloce tempo di percorrenza;

treni in arrivo alla stazione di Calalzo PC:

treno 002 delle ore 7,20 Belluno-Calalzo; attualmente il servizio viene svolto da un'autocorsa ed è utilizzato da numerosi operai;

treno 2742 delle ore 8,27 Venezia-Calalzo; l'affluenza è discreta durante tutto l'anno specialmente durante la stagione turistica;

treno 2746 Padova-Belluno; attualmente il treno si ferma a Belluno dove i viaggiatori con conseguenti disagi sono costretti a prendere un'autocorsa per arrivare alla stazione di Calalzo; sarebbe opportuno far proseguire il treno fino al capolinea come avveniva un tempo;

treno 2748 delle ore 10,26 Venezia-Calalzo, affollatissimo durante il periodo estivo si è rivelato un veloce collegamento utilizzato durante tutto l'anno;

treno 5744 delle ore 12,23 Belluno-Calalzo; a Belluno fa coincidenza col treno 2752 proveniente da Padova; anche questo collegamento un tempo era diretto mentre adesso costringe i viaggiatori al trasbordo;

treno 11132 delle ore 14,27 Padova-Calalzo, molto frequentato su tutta la tratta in particolare da studenti da Feltre-Belluno a Calalzo;

treno 11134 delle ore 16,03 Padova-Calalzo, affluenza molto alta fino a Montebelluna poi discreta fino al capolinea;

treno 2758 delle ore 17,18 Venezia-Calalzo, collegamento veloce, molto utilizzato e affollatissimo durante tutta la stagione turistica;

treno 2764 delle ore 20,17 Venezia-Calalzo, servizio comodo e veloce, affollato durante tutto l'anno;

treno 11144 delle ore 21,28 Padova-Calalzo, ottimo collegamento con discreta presenza di viaggiatori durante tutto l'anno.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ritenga opportuno, al fine di risolvere i continui inconvenienti di cui sopra, far in modo che i dirigenti delle Ferrovie e quelli della Dolomitibus (azienda di autocorriere) si riuniscano al più presto per cercare di trovare quel necessario coordinamento degli orari a salvaguardia non solo delle esigenze del traffico locale (studenti, operai, eccetera) quanto per non creare difficoltà all'incremento turistico tanto reclamato e fondamentale per l'economia delle zone in premessa.

(4-01463)

(26 luglio 1996)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Calalzo-Pieve di Cadore-Castelfranco Veneto è gestita con il sistema comando traffico centralizzato (CTC) da un unico operatore che coordina tutto il traffico dalla sede operativa di Belluno ad eccezione delle stazioni di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Belluno e Ponte nelle Alpi che tecnicamente non possono essere telecomandate a distanza. Per la stazione di Calalzo-Pieve di Cadore dopo la realizzazione del sottopassaggio, che consente lo spostamento in sicurezza dei viaggiatori da un marciapiede all'altro e dell'apparato elettrico di comando di scambi e segnali, la società ferroviaria spa sta valutando l'opportunità di telecomandare a distanza l'impianto nelle ore di minor traffico, lasciando la presenza dei dirigenti movimento negli altri periodi.

I lavori al traforo del Monte Zucco sono stati sospesi in seguito al sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria per un incidente mortale avvenuto durante la realizzazione del foro pilota. L'incidente avvenuto e l'accertata notevolissima difficoltà di procedere nelle opere della galleria hanno portato, dopo studi ed ulteriori indagini, a riconsiderare il tipo di soluzione adottata.

Le condizioni di sicurezza della linea sono comunque assicurate ed eventuali interventi necessari per mantenere tali condizioni sono in corso di definizione da parte della struttura ferroviaria competente e finanziati con i fondi per il mantenimento in efficienza.

Il settore relativo al trasporto merci e collettame è stato ristrutturato sulla base delle indicazioni e degli obiettivi di economicità e di efficienza gestionale imposti dalla legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato.

I volumi di traffico rilevati in partenza da Calalzo, mediamente 10-12 spedizioni al giorno, sono stati affidati al punto vendita di Belluno unitamente al bacino d'utenza cadorino, ampezzano e comelico. Il gestore del punto vendita, per obbligo di tariffa, recapita a domicilio del cliente il collettame in arrivo, mentre con un preavviso telefonico è possibile la presa sia degli effetti personali a domicilio dei clienti, anche se alloggiati nelle strutture alberghiere della zona, sia delle spedizioni presso le imprese che intendono avvalersi di tale servizio.

Circa l'offerta dei servizi sulla linea in questione, la società ferroviaria fa presente che:

l'istituzione di un nuovo treno con partenza alle ore 5,40 da Calalzo per Ponte nelle Alpi presenta alti costi gestionali (invio di mezzi e personale la sera precedente) non coperti da un'adeguata utenza;

dall'orario invernale 1996-1997, in vigore dal 29 settembre 1996, il treno 2745 ha origine da Belluno per Venezia ed il treno 2747 ha origine da Calalzo alle ore 7,56 per Padova;

il treno 5745, effettuato con 2 automotrici, è limitato a Ponte nelle Alpi in quanto l'eventuale proseguimento su Padova determinerebbe problemi di affollamento rispetto al flusso dei pendolari; il proseguimento per Padova è effettuato dal treno navetta 11137 che offre maggiore disponibilità di posti;

esiste il servizio con autocorsa da Calalzo (ore 14,35) per Belluno (ore 15,40) in coincidenza con il treno regionale 11145 per Padova;

difficoltà di circolazione ed alti costi di gestione difficilmente recuperabili, non consentono il proseguimento del treno 2746 da Belluno a Calalzo per cui il collegamento è effettuato da autocorsa in coincidenza con il suddetto treno;

il proseguimento del treno 2752 da Ponte nelle Alpi a Calalzo comporterebbe maggior impegno di materiale rotabile in quanto, attualmente, lo stesso treno effettua il regionale 11130/31 per Venezia;

dal 29 settembre 1996 il treno 11144 termina la corsa a Belluno, mentre per Calalzo è previsto il proseguimento con altro treno;

da tempo e comunque prima di ogni cambio orario la direzione regionale del Veneto organizza appositi incontri con la società Dolomiti-bus finalizzati alla realizzazione della piena integrazione treno-bus sulla direttrice Conegliano Veneto-Calalzo ed alla armonizzazione degli orari dei due vettori nelle stazioni di Calalzo, Belluno, Ponte nelle Alpi e Longarone per agevolare i flussi pendolari e turistici.

Infine, per quanto riguarda i collegamenti a lunga percorrenza le ferrovie dello Stato informano che:

le periodicità della relazione del treno espresso 1606-1607 Calalzo-Roma Tiburtina sono determinate sulla base di valutazioni commerciali;

la sostituzione del materiale rotabile del treno espresso 867 Calalzo-Milano Centrale rientra tra i piani relativi al trasporto sulle lunghe percorrenze e verrà attuata non appena disponibile materiale adeguato e del tipo utilizzato per gli *intercity*;

il ritardo di 20-25 minuti dell'orario di partenza da Calalzo del suddetto espresso 867 non è possibile a causa dei vincoli di accesso a Milano Centrale, per cui l'arrivo è consentito solo per le ore 22,50; inoltre la sezione del treno proveniente da Calalzo, che a Castelfranco Veneto si aggiunge a quella proveniente da Udine, si immette sulla linea per Milano partendo da Vicenza alle ore 20,36; il posticipo dell'orario di partenza provocherebbe pertanto un «conflitto di transito» con i treni, IC 650, ad orario cadenzato, ed EN 222, rispettivamente in partenza da

Vicenza alle ore 20,52 e 21,04 e diretti a Chiasso e Parigi; l'attuale orario di partenza da Calalzo dell'espresso 867 ha comunque determinato il ripristino delle fermate di Sedico Bribano e Cornuda ampliando così il bacino di utilizzazione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(6 febbraio 1997)

NAPOLI Bruno. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 13 luglio 1996 nel centro abitato di Locri (Reggio Calabria) la macchina di scorta del sostituto procuratore distrettuale antimafia dottor Nicola Gratteri ha travolto, uccidendolo, Josefatto Carpentieri, un giovane di 24 anni che percorreva una via cittadina sulla propria Vespa 50;

che l'incidente sembra essersi verificato per l'alta velocità a cui procedeva il corteo di macchine che accompagnava il super protetto magistrato, che sembra stesse facendo rientro alla sua abitazione a Gerace;

che, pure riconoscendo le necessità della protezione del giudice cosiddetto «a rischio», non si riesce a capire perchè, senza impellenti necessità di servizio (il magistrato stava tornando alla sua abitazione), le macchine di scorta debbano mantenere una velocità così elevata nei centri abitati, mettendo a repentaglio la vita dei cittadini che con il pagamento di tasse «esose» – ironia della sorte – permettono certi *status* ad alcuni servitori della patria;

che alcuni giorni fa lo scrivente, recandosi all'aeroporto di Lamezia Terme per raggiungere Roma, aveva incrociato il corteo di macchine sopra menzionato e si era spaventato per il modo in cui viaggiavano lungo le strade cittadine; il fatto è del resto ben noto all'opinione pubblica, tant'è che violenta è stata la rimostranza di centinaia di persone che hanno organizzato una fiaccolata di protesta, occupando le vie principali di Locri e la stazione ferroviaria dove è stato impedito il transito dei treni,

si chiede di sapere:

quali siano state le modalità dell'incidente;

se la colpa della stesso sia da attribuirsi alla temeraria condotta dell'autista dell'autovettura investitrice, per l'altissima velocità tenuta, tant'è che il corpo del povero Josefatto Carpentieri è stato scaraventato ad una distanza di circa 30 metri dal punto dello scontro;

se non si ritenga di dover impartire, con la massima urgenza, precise disposizioni a chi deve tutelare l'incolumità dei «servitori dello Stato», impedendo loro, nell'espletare tale mandato, di mettere per nessun motivo a repentaglio la vita di quei cittadini che, con il pagamento delle tasse, consentono allo Stato la protezione di alcuni magistrati.

(4-01175)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Locri ha comunicato quanto segue.

In data 13 luglio 1996, verso le ore 15,30, sul corso Vittorio Emanuele di Locri, si verificava una collisione tra il ciclomotore Vespa Piaggio 50 PK guidato da Giosefatto Carpentieri e l'autovettura blindata FIAT Croma, guidata dall'agente della polizia di Stato Roberto Parrillo, mentre era in servizio di scorta al dottor Nicola Gratteri, sostituto presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria dal 15 marzo 1996 (dopo un periodo di applicazione iniziato nel settembre 1995).

A seguito del violento urto il giovane Carpentieri decedeva per le lesioni riportate.

A carico dell'agente Parrillo veniva iscritto, il 14 luglio successivo, il procedimento penale n. 2481/96 NR per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale, attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Dovrà, pertanto, attendersi l'esito del citato procedimento per conoscere compiutamente le modalità dell'incidente ed accertare le relative responsabilità.

A tal proposito, si fa presente che il dottor Gratteri, in una lettera inviata il 29 luglio 1996 a diverse autorità, fra le quali il Ministro di grazia e giustizia, ha escluso che la velocità delle due auto della propria scorta fosse elevata, precisando, al contempo, che la decisione circa le modalità operative del servizio di scorta compete, sempre, al responsabile del servizio stesso.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in tutto l'ultimo semestre ed in modo ancor più accentuato nel mese in corso il prezzo della benzina alle pompe ha subito ulteriori aumenti, in contrasto non soltanto con le previsioni, ma soprattutto con l'immutato afflusso di greggio sui mercati e con le favorevoli condizioni del cambio registrate dalla nostra moneta;

che il prezzo al litro della super si è ormai attestato intorno alle 1900 lire al litro nei distributori di tutte le compagnie petrolifere e le differenziazioni non vanno al di là delle cinque lire, cifra del tutto irrisoria e che non lascia adito a speranze neppure ora che sul mercato internazionale dovrebbe affluire il greggio dell'Iraq;

che l'unica azione concorrenziale che le compagnie petrolifere attuano con persistenza sembra essere quella della elargizione di oggetti-premio ai clienti più affezionati o l'esposizione di inviti

pubblicitari e che degli uni e degli altri sarebbe molto interessante conoscere i costi e l'incidenza sul prezzo del carburante;

che l'uniformità dei prezzi e degli aumenti che di volta in volta vengono pressochè simultaneamente registrati non lascia spazio a dubbi sulla presenza di preventivi accordi di cartello;

che il risultato della liberalizzazione del prezzo della benzina si è sostanzialmente risolto soltanto a vantaggio degli operatori del settore, come le attività in altri campi, anche sportivi, di taluni di loro lasciano a buona ragione desumere;

che l'indagine sui prodotti petroliferi aperta dall'Antitrust è stata l'ultima in ordine di tempo quasi che fosse la meno influente sia nei confronti della grande massa di persone alle quali potesse interessare, sia per l'incidenza stessa sulla determinazione del costo della vita;

che l'indagine anzidetta, sulla quale si è già atteso e tardato troppo, avrà necessariamente tempi lunghi anche per l'annunciato cambio al vertice dell'Istituto o la riforma delle sue regole;

che il prezzo attuale della super, di poco inferiore o superiore alle 1900 lire al litro, è ormai non solo il più alto dell'Occidente, ma persino di quello praticato nei paesi del terzo e quarto mondo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intraprendere azioni volte ad impedire il possibile dilatarsi dei cennati tempi di indagine e programmare, intanto, le procedure necessarie a superare le resistenze concorrenziali relative al mercato dei carburanti;

se non sia il caso, per impedire che salga il tono delle proteste della gran massa di utenti interessati al prezzo della benzina, di promuovere un incremento dei controlli, alcuni dei quali erano stati indicati, tra gli altri, nell'impedire la polverizzazione degli impianti, di agevolare i gestori dei chioschi a dotarsi di attrezzature e servizi che potessero essere fonte di redditi diversi, di regolamentare l'uso dei concorsi a premio.

(4-00389)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – La problematica sui rincari ed uniformità dei prezzi della benzina sollevata nel testo dell'interrogazione è oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'industria, oltre che dell'*Antitrust*.

L'amministrazione ha predisposto uno schema di decreto presidenziale, firmato dal Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1996 e tuttora in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione carburanti per uso autotrazione; in particolare, sono previste disposizioni per agevolare i piani di ristrutturazione aziendale, nonchè la semplificazione delle procedure di smantellamento degli impianti e l'installazione di dispositivi *self-service*. Sono altresì stabiliti i criteri relativi agli orari e ai turni di apertura, informati a principi di flessibilità. In tal modo la ristrutturazione della rete è un primo passo per creare concorrenza e passare alla liberalizzazione del mercato.

L'arretratezza e l'insufficienza della rete comporta costi elevati dell'ordine di 50 lire al litro per i vari carburanti. Da qui la necessità non solo di una riduzione del numero delle pompe, ma di un rapido ammodernamento che passa anche attraverso un ampliamento della gamma dei prodotti «non oil» smerciabili presso le stazioni di servizio.

A tal proposito si fa presente che con decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996), è stato previsto un primo ampliamento della gamma merceologica che può essere venduta nei punti vendita.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 febbraio 1997)

PERUZZOTTI, WILDE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Si chiede di conoscere se risponda al vero:

che le Ferrovie dello Stato, a fine 1994, tramite l'ufficio trasporto diretto dai signori Sciarrone e Paternoster, ha appaltato con un'atipica procedura ristretta oltre 600 miliardi di lavori di manutenzione delle stazioni; procedura che, peraltro, per la complessità dei documenti di partecipazione richiesti ha limitato notevolmente il numero dei concorrenti;

che molti dei soggetti affidatari dei lavori, suddivisi in 15 lotti, risultano essere imprese e/o persone fisiche coinvolte pesantemente in «Tangentopoli»;

che nelle regioni del Nord gli appalti sono stati quasi sempre aggiudicati, in modo sospetto, ad imprese meridionali, con ribassi elevatissimi che hanno spiazzato la concorrenza locale;

che nei cantieri spesso viene utilizzata manodopera costituita da extracomunitari senza un regolare contratto di lavoro, alimentando così, fenomeni di «caporalato»;

che i lavori di rifacimento programmati, ad esempio a Torino e Venezia, non hanno rispettato i tempi previsti a causa di inadempienze degli uffici ferroviari, al punto che tutti i contratti sono stati già prorogati di oltre un anno.

Se tutto ciò è vero, si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere in materia per frenare lo spreco di denaro pubblico e per garantire il miglioramento dei servizi ai cittadini nelle stazioni ferroviarie;

quali siano state le eventuali coperture politiche e sindacali che hanno consentito una simile condotta.

(4-02440)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Risulta che la gara di appalto oggetto di sindacato è stata indetta mediante avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 208 del 28 ottobre 1994, al fine di stipulare un

contratto aperto per ciascuno dei 15 nuclei territoriali dei servizi di stazione, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi interventi nei fabbricati di stazione ed in altri impianti ferroviari nell'ambito delle giurisdizioni di detti nuclei territoriali.

Inoltre, è stato richiesto ai soggetti aggiudicatari uno studio ed un'analisi degli impianti soggetti a manutenzione e l'elaborazione di programmi di manutenzione ciclica ed ordinaria, da integrare con i programmi di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni stabiliti dalle Ferrovie dello Stato, nonchè il continuo monitoraggio ed il *reporting* delle varie attività in corso di esecuzione.

L'impostazione data a tali contratti ha consentito alle Ferrovie dello Stato di avere un unico interlocutore nell'ambito della giurisdizione di ogni nucleo territoriale, eliminando le difficoltà del sistema precedente, basato su un numero elevato di appalti per prestazioni specifiche, conseguendo in tal modo una maggiore efficienza gestionale ed un sensibile abbattimento dei costi.

La gara è stata esperita con la procedura ristretta prevista dalla direttiva comunitaria n. 93/38, recepita con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nel rispetto dei termini stabiliti dalle citate disposizioni comunitarie per la presentazione sia delle richieste di partecipazione sia della successiva offerta da parte delle ditte invitate a seguito della pre-qualificazione operata dalla commissione appositamente nominata.

Risultano pervenute 182 domande di partecipazione (166 delle quali idonee) presentate, quasi totalmente, da imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi; nel complesso le imprese ammesse alla gara sono state oltre 600, aventi sede in tutte le regioni d'Italia.

Dei 15 raggruppamenti aggiudicatari, le imprese mandatarie hanno sede in 5 casi nell'Italia meridionale, in 6 nell'Italia centrale e in 4 nell'Italia settentrionale, con una ripartizione pressochè uguale sul territorio nazionale.

In particolare, risulta che l'appalto riguardante la giurisdizione di Milano è stato aggiudicato ad impresa capogruppo avente sede a Napoli, l'appalto relativo alla giurisdizione di Palermo è stato assegnato ad impresa capogruppo con sede a Milano.

Intendimento delle Ferrovie dello Stato era quello di conseguire la disponibilità di un'organizzazione per ciascun ambito territoriale, per cui gli atti di gara hanno previsto che ciascun concorrente non poteva risultare aggiudicatario di più di un lotto; a tal fine è stato preliminarmente estratto a sorte l'ordine per procedere all'aggiudicazione dei singoli lotti e poi l'aggiudicatario di ciascun lotto è stato escluso dall'esame delle offerte per quelli successivi.

I dati esposti evidenziano che non vi è stata la lamentata limitazione della concorrenza.

In ordine alla utilizzazione nei cantieri di cittadini extracomunitari privi di regolare contratto di lavoro, le Ferrovie dello Stato fanno presente che nei contratti d'appalto sono inserite clausole che impongono all'appaltatore il rispetto di tutte le disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro nei confronti delle maestranze impiegate nell'appalto, ivi comprese quelle di eventuali subappaltatori; l'adempimento di tali

obblighi è soggetto al controllo del direttore dei lavori per conto del committente.

A tale riguardo non risultano essersi verificate irregolarità.

Per quanto riguarda i ritardi nell'esecuzione dei lavori le Ferrovie dello Stato fanno presente che essi non sono attribuibili ai propri uffici; nel caso di Torino i ritardi riscontrati sono dipesi da inadempienze dell'associazione temporanea d'impresa, nei cui confronti dopo le previste contestazioni ed in presenza del perdurare della situazione, è stata pronunciata risoluzione per inadempimento come stabilito in contratto.

Non sussistono, invece, situazioni di particolare ritardo per l'appalto di Venezia.

Infine, le Ferrovie dello Stato precisano che tutti i contratti in questione hanno durata dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1997 e che non è intervenuta nessuna proroga del termine di scadenza.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(6 febbraio 1997)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministro in indirizzo, in data 19 giugno 1996, ha illustrato alla Commissione giustizia del Senato gli indirizzi generali della politica del suo Dicastero, proponendo tra l'altro di avviare la riforma delle circoscrizioni giudiziarie con «legge delega» ed ha esposto il proprio proposito di consultare gli organi rappresentativi degli enti locali secondo le affermazioni qui riportate come risulta dalla relazione distribuita e letta dal Ministro stesso:

«All'interno delle risorse per tal via disponibili, sarà utile prevedere un meccanismo di consultazione anticipata ed obbligatoria (seppur non vincolante) con gli organismi interessati (consigli giudiziari e consigli forensi), oltre che con gli enti esponenziali delle autonomie locali (regioni e comuni, capoluoghi di provincia), i quali, entro un termine da definirsi, potrebbero, all'interno delle disponibilità indicate, fornire preziosi suggerimenti sul numero, l'ubicazione territoriale e sulla consistenza dei presidi giudiziari da prevedersi nel distretto. Trascorso inutilmente detto termine, si intenderebbe reso un parere positivo al progetto di revisione di distretti e circondari, che, dopo il controllo delle competenti Commissioni parlamentari, diventerebbe definitivo.

A questo proposito, è chiaro che la riagggregazione dei territori giudiziari dovrà essere studiata cercando di creare il minor disagio per gli utenti del servizio giustizia; perciò occorrerà tener conto dei collegamenti viari, dell'orografie, in genere, della tipologia zonale»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già iniziato le consultazioni, e con quali forme, con i consigli forensi e con gli amministratori di regioni, i comuni capoluoghi di provincia, e se non ritenga di dover anche consultare i rappresentanti delle province e dei comuni sede di tribunali «sub-provinciali».

(4-01560)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate, tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello *standard* di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e «non incompatibili»; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla, peraltro, potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonchè le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – L'interrogante chiede di sapere se siano vere la notizie riportate nel seguente articolo del quotidiano «La Prealpina» del 10 ottobre 1996:

«Il ministro Flick promette: “Più personale”

Palazzo di giustizia

Arrivano i rinforzi

Verbania - (a.c.) Arrivano finalmente i promessi “rinforzi” al palazzo di giustizia di Verbania? Sembrerebbe di sì, stando ad una risposta scritta che il Ministro di grazia e giustizia Flick ha indirizzato al parlamentare Luigi Negri che era stato interessato al problema da un suo ex collega, l'ossolano Mauro Polli.

Scrive il Ministro che “nonostante le note difficoltà nel reperire personale da destinare alle sedi dell'Italia settentrionale, questo Ministero sta compiendo ogni sforzo per tentare di garantire anche agli uffici di Verbania un dignitoso livello di funzionalità” e che con fax n. 7390 dello scorso 16 luglio sono stati pubblicati i posti disponibili per trasferimento a domanda.

Per il tribunale: due posti di direttore di cancelleria; un posto di funzionario di cancelleria; quattro posti di collaboratori di cancelleria.

Per la procura della Repubblica: un posto di direttore di cancelleria; due posti di collaboratore di cancelleria; per la pretura: un posto di direttore di cancelleria ed uno di collaboratore.

Dal Ministero è stato anche precisato che il personale in servizio a Verbania e nel relativo circondario può ottenere il trasferimento richiesto solo se non ne derivino eccessivi disservizi e che è stata prevista, mediante l'assegnazione dei vincitori e degli idonei all'ultimo concorso per operatore amministrativo, la copertura di due posti nel tribunale e di altrettanti nella pretura di Verbania».

(4-02617)

(29 ottobre 1996)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che, per la copertura urgente dei posti vacanti nel tribunale di Verbania, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, in data 5 dicembre 1996, ha disposto l'avvio del procedimento di trasferimento d'ufficio dei signori Lorena Di Martino, Pietro Oribone e Stefania Giannone,

si chiede di sapere se l'organo ministeriale precedente disponesse di altre e più ufficiali motivazioni diverse da quelle usate, che qui si trascrivono: «trasferimento d'ufficio per la copertura urgente di posti vacanti nel suindicato tribunale e nelle predette qualifiche come da delibera dell'ordine degli avvocati e procuratori del 6 novembre 1996 (che si allega) e interrogazione parlamentare del dep. Preioni del 29 ottobre 1996». (*sic!*).

(4-03429)

(14 dicembre 1996)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere se il provvedimento di trasferimento d'ufficio, per la copertura urgente dei posti vacanti nel tribunale di Verbania, disposto dalla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, in data 5 dicembre 1996, nei confronti dei signori Lorena Di Martino, Pietro Oribone e Stefania Giannone, sia compatibile con quanto contenuto al punto «4» della circolare prot. n. 1964/S/DG/5929 del 22 ottobre 1996 della direzione generale organizzazione giudiziaria ed affari generali, come qui di seguito trascritto:

«4. In attesa della conclusione delle procedure sopra ricordate, che assicureranno una maggiore e più adeguata provvista di personale, occorre procedere alla più razionale distribuzione dell'organico effettivo oggi esistente in relazione alle reali e più urgenti necessità, anche per evitare che ogni variazione di organico finisca con il realizzare un mero spostamento di scopertura».

(4-03486)

(18 dicembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Le tre interrogazioni in oggetto vertono, tutte, su problematiche afferenti gli organici degli uffici giudiziari di Verbania, con particolare riguardo alle carenze lamentate in relazione ai profili professionali del personale amministrativo.

Sulla base degli elementi acquisiti per il tramite delle competenti articolazioni ministeriali, si rappresenta quanto segue.

Con fax n. 7390 del 16 luglio 1996, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria provvedeva a pubblicare, mediante interpello urgente, i posti disponibili per trasferimento a domanda negli uffici giudiziari summenzionati.

Venivano pubblicati, in particolare:

presso il Tribunale, 2 posti di direttore di cancelleria, 1 posto di funzionario e 4 posti di collaboratore di cancelleria;

presso la procura della Repubblica, un posto di direttore e 2 posti di collaboratore di cancelleria;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

infine, presso la pretura circondariale, un posto di direttore e un posto di collaboratore di cancelleria.

In risposta a detto interpello, non veniva presentata alcuna domanda di trasferimento.

Allo scopo di ovviare, per quanto possibile, alle disfunzioni cagionate dalle persistenti carenze negli organici degli uffici giudiziari di Verbania – disfunzioni che avevano, fra l'altro, suscitato le proteste del foro locale, indotto a confermare, il 6 novembre 1996, l'astensione da ogni attività difensiva dal 2 al 7 dicembre, già proclamata il 7 settembre 1996 – questa amministrazione procedeva all'adozione di una serie di provvedimenti (trasferimenti d'ufficio, assegnazioni di vincitori e idonei di concorsi pubblici, riammissioni in servizio *ex* articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, eccetera), in conseguenza dei quali la situazione complessiva degli organici suddetti, ad eccezione di quella ancora esistente nel tribunale e nell'ufficio del giudice di pace, è attualmente contraddistinta da percentuali di scopertura contenute in termini accettabili.

Per quanto concerne, in particolare, i posti vacanti pubblicati, con esito negativo, il 16 luglio 1996, si comunica quanto segue:

Tribunale (percentuale di scopertura 54,545 per cento)

Non ci sono tuttora aspiranti per i 2 posti di direttore di cancelleria;

il dottor Paolo Castello, di recente riammesso in servizio ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, è stato dichiarato decaduto con provvedimento del 15 gennaio 1997 per non aver preso possesso della sede alla data stabilita (entro il 14 dicembre 1996), per cui il posto di funzionario di cancelleria, a lui destinato, è tuttora vacante;

il collaboratore di cancelleria, signora Lorena Osvalda Di Martino, trasferita d'ufficio dalla pretura di Novara con provvedimento della Direzione generale in data 17 gennaio 1997, andrà a coprire, presumibilmente entro la fine del corrente mese di febbraio, uno dei 4 posti vacanti in quel profilo professionale;

l'assistente giudiziario signora Stefania Giannone, trasferita d'ufficio dall'ufficio di giudice di pace di Varallo con provvedimento della Direzione generale in data 17 gennaio 1997, andrà a coprire peraltro non prima del prossimo mese di aprile (trovasi, infatti, dal 9 novembre 1996 in astensione obbligatoria dal servizio per maternità) il posto vacante in quel profilo professionale;

quanto al profilo di operatore amministrativo, rispettivamente in data 2 e 18 dicembre 1996, hanno preso possesso della sede i signori Rossanna Archetti e Mario Oliva, vincitrice e idoneo del concorso pubblico a 271 posti, conclusosi di recente.

Procura della Repubblica (percentuale di scopertura 23,529 per cento)

Non ci sono, tuttora, aspiranti per il posto di direttore di cancelleria e per i due posti di collaboratore.

Pretura circondariale (percentuale di scopertura 10 per cento)

Non ci sono, tuttora, aspiranti per il posto pubblicato di direttore di cancelleria;

quanto al profilo di collaboratore di cancelleria, in data 19 ottobre 1996, ha preso possesso della sede assegnata il signor Piergiorgio Gianussi;

quanto al profilo di operatore amministrativo, rispettivamente in data 30 novembre, 2 e 18 dicembre 1996, hanno preso possesso della sede i signori Pietro De Filippis, Patrizia Fantini e Paola Botta, queste ultime due vincitrici e idonee del predetto concorso pubblico a 271 posti.

Giudice di pace (percentuale di scopertura 80 per cento)

È stata dichiarata decaduta per non aver preso possesso della sede assegnata alla data stabilita (entro il 30 novembre 1996) la signora Isabella Frigeri, operatore amministrativo.

Per quanto concerne l'interrogazione 4-03429, con la quale il senatore Preioni chiede di sapere se «l'organo ministeriale precedente» disponesse di altre motivazioni, rispetto a quelle date, in relazione al trasferimento d'ufficio di un assistente giudiziario e di due collaboratori di cancelleria (per uno dei quali, in realtà, non si è provveduto, in quanto il dipendente è dirigente di un sindacato che non ha dato l'assenso al trasferimento, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987), si rappresenta quanto segue.

Va, anzitutto, premesso che il richiamarsi ad atti formali quali quelli dell'ordine degli avvocati e procuratori di Verbania nonché alla precedente interrogazione del predetto senatore 4-02617 aveva, semplicemente, il significato di recepire le argomentazioni, contenute nei medesimi atti, fondate su di una conoscenza diretta e immediata della situazione locale.

Venendo, poi, a illustrare i criteri in base ai quali sono stati individuati gli uffici giudiziari cui attingere per reperire il personale da utilizzare nella procedura dei trasferimenti di ufficio, si osserva come non potesse non preferirsi quello della maggiore vicinanza a Verbania, mutuando un criterio già previsto dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321, relativa ai trasferimenti dei magistrati. Tali uffici sono stati individuati in considerazione del fatto che hanno un numero di dipendenti, nei profili rispetto ai quali si registrano negli uffici di Verbania le vacanze più rilevanti, su cui è possibile incidere senza che nell'immediato possa determinarsi un particolare disagio, anche perchè nel breve periodo si provvederà, ai fini della loro copertura, alla pubblicazione dei posti resisi vacanti.

Infatti, la pretura circondariale di Novara – da dove proviene il collaboratore di cancelleria signora Lorena Di Martino – ha in organico sei posti corrispondenti a quel profilo integralmente coperti da altrettante unità: si prevede, pertanto, che il trasferimento di uno dei collaboratori non debba creare disservizi a tale ufficio.

Per quanto concerne il trasferimento di un assistente giudiziario (Stefania Giannone) dall'ufficio del giudice di pace di Varallo, il ridotto carico di lavoro e la possibilità di applicazioni temporanee di personale proveniente da altri uffici per far fronte ad eventuali necessità lavorative, dovrebbero impedire il sorgere di disagi in tale ufficio.

Va, inoltre, tenuto presente, che nei casi di trasferimento d'ufficio si è sempre ritenuto di dover trasferire l'impiegato con minore anzianità di servizio nella qualifica rivestita o in subordine, a parità di anzianità, con minore anzianità di permanenza nella sede.

L'individuazione di tali criteri risponde, infatti, all'esigenza di incidere il meno possibile sull'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza del dipendente, scegliendo, attraverso un parametro oggettivo di carattere generale non confliggente con il principio di imparzialità, le persone astrattamente meno integrate in un ufficio giudiziario, rispetto a quelle che vantano più anni di permanenza nell'ufficio medesimo.

In applicazione di tali criteri è stata individuata, nell'ufficio della pretura di Novara, la signora Di Martino, in quanto risultata la dipendente meno anziana sia come qualifica che come permanenza nell'ufficio.

In sostituzione del signor Pietro Oribone, la cui scelta - cui non si è dato seguito per il mancato assenso, come già ricordato, del sindacato di appartenenza - era stata comunque giustificata dalla copertura del 100 per cento dell'organico dell'ufficio di provenienza (pretura circondariale di Novara sezione distaccata di Borgomanero); è stato segnalato dallo stesso sindacato il nominativo di un'altra dipendente da trasferire a Verbania, Maria Casucci, in servizio presso la pretura circondariale di Vercelli, la quale è stata interpellata formalmente per acquisirne il consenso al trasferimento.

Si precisa, comunque, che si procederà, entro breve, alla pubblicazione dei posti resisi vacanti negli uffici giudiziari di Novara. Tale adempimento verrà presumibilmente espletato nel corrente mese di febbraio, o al più tardi, nel prossimo mese di marzo: essendo già stata effettuata, nel mese di ottobre 1996, una pubblicazione di carattere generale per posti vacanti, per la quale è in corso l'istruttoria relativa alle domande pervenute, non è possibile procedere in tempi più brevi, stante il rischio di sovrapposizione di domande e quindi di difficoltà e ritardi che ne deriverebbero.

Nell'immediato, al fine di soddisfare le esigenze più pressanti degli uffici giudiziari di Verbania, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha invitato il presidente del tribunale, accogliendo con ciò il suggerimento del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali, a verificare la possibilità di realizzare comandi di personale di altre amministrazioni presso il suddetto ufficio.

È stata inoltre avanzata, al presidente della corte di appello di Torino, richiesta di applicazione temporanea di personale amministrativo proveniente dagli uffici giudiziari del distretto ed operante nei profili per i quali si registrano le vacanze più rilevanti.

Si fa presente, infine, che trovasi attualmente all'esame della succitata Direzione generale un progetto diretto all'ampliamento delle piante

organiche del personale amministrativo presso il tribunale e la pretura circondariale di Verbania, in ragione – rispettivamente – di un posto di funzionario e di collaboratore di cancelleria, resisi disponibili a seguito della soppressione della sezione distaccata di Canelli della pretura circondariale di Asti.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

RIGO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, integrato dal decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed ulteriormente integrato con l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, reiterato fino ad oggi, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana la nuova normativa del nuovo processo tributario;

che tale normativa è entrata in vigore dal 1° maggio 1996 dopo l'emanazione degli opportuni provvedimenti attuativi;

che tale nuova normativa e tale nuovo processo tributario sono stati voluti e regolamentati al fine di snellire il processo tributario e di permettere proprio attraverso questo nuovo strumento più snello un maggior introito all'erario dello Stato;

che l'istituto cardine assolutamente nuovo di questa nuova normativa e di questo nuovo processo tributario e quello ritenuto di maggior efficacia causale per il raggiungimento dei due obiettivi sopra descritti di snellimento e di maggior introito per l'erario è costituito dalla conciliazione giudiziale su proposta dell'ufficio o in accordo con l'ufficio prevista dall'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, e modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123;

che inopinatamente, a sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, il giornale «Il Sole 24 Ore» del 7 ottobre 1996, n. 275, sotto il titolo «Il contenzioso? Una beffa» dà la notizia stupefacente di un arretrato alle sole commissioni tributarie regionali di 340.000 pratiche, per cui maggiore ancora e di molto sarà l'arretrato delle commissioni tributarie provinciali essendovi un'alta percentuale di rinuncia all'impugnazione dall'una o dall'altra parte in secondo grado;

che, secondo notizie fornite dagli ordinari di diritto tributario del Veneto e da numerosi commercialisti del Veneto, risulta che lo strumento previsto principalmente per lo smaltimento dell'arretrato, e cioè la conciliazione giudiziale, non viene mai proposto dall'ufficio;

che l'ufficio IVA di Venezia, interpellato in proposito da queste fonti, ha comunicato di avere a ruolo davanti alla commissione

tributaria provinciale di Venezia ben 500 procedimenti dal 1° ottobre 1996 al 31 dicembre 1996,

si chiede di conoscere:

quante proposte di conciliazione abbiano presentato gli uffici finanziari periferici, l'ufficio imposte, l'ufficio IVA ed altre parti in controversie tributarie davanti alle commissioni provinciali tributarie dall'entrata in vigore della nuova normativa ad oggi;

quali introiti espressi in valore monetario abbiano procurato all'erario le eventuali proposte conciliative formulate fino ad oggi o fino alla data di risposta alla presente interrogazione;

quali iniziative, ordini, disposizioni, circolari, regolamenti, direttive il Governo intenda emanare al fine di rendere effettivo, attuale, applicato l'istituto della conciliazione, ottenuto lo snellimento della procedura fiscale, diminuito l'arretrato, aumentato l'introito dello Stato.

(4-02353)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nell'evidenziare la funzione dell'istituto della conciliazione giudiziale, quale strumento deflattivo del pesante carico di contenzioso tributario, lamenta lo scarso utilizzo da parte degli uffici dello strumento conciliativo in questione.

Con riferimento a tali problematiche, l'onorevole interrogante chiede di conoscere quante proposte di conciliazione abbiano presentato gli uffici finanziari, il relativo introito erariale e le iniziative che eventualmente si intenda intraprendere al fine di rendere effettivo l'istituto di che trattasi.

Com'è noto, l'istituto della conciliazione giudiziale ha avuto ingresso nell'ordinamento tributario per effetto dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, attraverso l'introduzione dell'articolo 20-bis rubricato, appunto, «conciliazione giudiziale».

Nella sua originaria formulazione il legislatore aveva previsto la conciliabilità delle sole controversie tributarie coinvolgenti questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette.

Successivamente con decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, fu modificato il presupposto di ammissibilità della conciliazione statuendosi che essa poteva aver luogo negli stessi casi in cui era ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

Infine con i decreti-legge nn. 123, 259, 329 e 437 del 1996 (quest'ultimo convertito dalla legge n. 556 del 24 ottobre 1996) la disciplina della conciliazione giudiziale è stata nuovamente modificata ed è recata, nella forma attualmente in vigore, dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 concernente la disciplina del contenzioso tributario.

Tale situazione di evoluzione legislativa, anche in ordine ai ricorrenti mutamenti dei presupposti di ammissibilità delle liti conciliabili, non ha consentito, in fase di prima applicazione, la piena attuazione dell'istituto.

Peraltro, l'insediamento delle nuove commissioni tributarie, il passaggio dal vecchio al nuovo rito del processo tributario hanno comportato una momentanea stasi dell'attività giurisdizionale e tributaria.

Ciò nonostante, nell'anno 1996 risultano concluse 980 conciliazioni giudiziali, con un'entrata per l'erario pari a complessive lire 24.979.409.000 di cui:

91 in materia di imposta sul valore aggiunto, importo conciliato di lire 2.589.269.000;

309 in materia di imposte dirette, importo conciliato lire 5.035.172.000;

580 in materia di imposte indirette, importo conciliato lire 17.345.968.000.

Nel corso dell'anno 1995 invece furono concluse n. 1113 conciliazioni per un complessivo importo di lire 32.929.306.000 di cui:

80 in materia di imposta sul valore aggiunto, importo conciliato lire 2.484.630.000;

354 in materia di imposte dirette, importo conciliato lire 6.515.402.000;

679 in materia di imposte indirette, importo conciliato lire 23.929.274.000.

Circa i provvedimenti da adottare per rendere appieno operante l'istituto della conciliazione giudiziale, si osserva che si è provveduto, da ultimo, ad informatizzare il sistema di rilevazione delle proposte di conciliazione giudiziale. Tale procedura consentirà agli uffici periferici, previa verifica dei presupposti di legittimità e del margine di convenienza dell'amministrazione finanziaria, una maggiore rapidità nel disbrigo degli adempimenti necessari.

Occorre, infine, rilevare che la disciplina della conciliazione giudiziale è oggetto della disposizione recata dall'articolo 3, comma 120, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base alla quale il Governo è delegato, tra l'altro, ad emanare un decreto legislativo che consenta l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto di che trattasi ed il coordinamento con altre fattispecie di definizione accelerata del rapporto tributario, quale l'accertamento con adesione.

A tal fine è stata già costituita una apposita commissione di studio per la predisposizione del relativo schema normativo, i cui lavori dovranno concludersi in tempi relativamente brevi.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(12 febbraio 1997)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge 16 ottobre 1991, n. 121, prevedeva, in deroga a qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni, che il Ministro di grazia e giustizia era autorizzato a bandire concorsi per sopperire alle carenze del personale amministrativo presso le amministrazioni giudiziaria e penitenziaria;

che il 60 per cento di tali posti era riservato al personale già in servizio da almeno 5 anni, in modo tale da conferire ai richiedenti la spettante qualifica professionale in base alle mansioni effettivamente svolte;

che tali concorsi erano sostitutivi delle procedure di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che permangono nell'amministrazione penitenziaria gravi carenze di personale amministrativo, dovute alle piante organiche nettamente insufficienti o parzialmente coperte, alle quali si sopperisce utilizzando illegittimamente del personale di polizia penitenziaria in mansioni non istituzionali;

che i concorsi pubblici ed interni già da tempo banditi sono rinviati a tempo indeterminato,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affinché i concorsi previsti ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 16 ottobre 1991, n. 121, abbiano piena attuazione.

(4-01208)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 321 del 1991, ha bandito i concorsi interni riservati al personale con almeno 5 anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Allo stato risultano già espletati quelli relativi alle qualifiche quarta, quinta, sesta e settima.

Sono in corso di espletamento il concorso di assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale), la cui prova scritta è stata svolta il 17 settembre 1996, nonché i concorsi previsti dall'articolo 9 della legge in questione.

Non è, invece, allo stato, possibile procedere all'espletamento dei concorsi interni di ottava qualifica funzionale, in quanto è stato predisposto un nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 – in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1992 – che prevede l'inserimento di ulteriori figure professionali le cui attività risultano assimilabili a quelle del personale di polizia di Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 e n. 337 del 1982.

Pertanto, qualora venisse approvato lo schema sopra citato, il competente Dipartimento si troverebbe nell'impossibilità di espletare concorsi, in quanto l'inquadramento all'ottava qualifica funzionale sarà conferito esclusivamente mediante le procedure previste dalla legge

n. 121 del 1981 e relativi decreti delegati ovvero mediante scrutinio per merito comparativo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

SALVATO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che diventa sempre più drammatica la situazione della Fonderit Etruria (Campiglia Marittima - Livorno) il cui stabilimento dal 12 luglio 1996 è stato chiuso e sequestrato dalla magistratura per motivi di sicurezza;

che la Fonderit Etruria, società a capitale misto (pubblico e privato) sorta a seguito dell'accordo Intersind-ILVA e sindacati nel marzo 1990, produttrice di polveri per colate continue, è da tempo al centro di una complessa vicenda giudiziaria;

che fin dall'inizio dei lavori di costruzione dello stabilimento furono rilevate alcune anomalie ai fini della sicurezza;

che nell'ultima assemblea dei lavoratori licenziati, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e di sindacati, è stata ribadita la necessità di predisporre tutte le condizioni anche attraverso la messa in liquidazione – a partire dal risanamento della pericolosità – per riprendere la produzione e nell'immediato riallocare i lavoratori messi in mobilità senza retribuzione;

considerato:

che l'intera vicenda è talmente complessa che la «stessa messa in liquidazione» è difficile visto che già due liquidatori nominati dal tribunale hanno rinunciato all'incarico;

che questa drammatica situazione nei fatti vanifica le lotte di lavoratori degli anni '90 e si prolunga nella sconcertante assenza della parte pubblica che ad oggi non ha assunto alcuna iniziativa seria negli interessi dei lavoratori;

che è scandaloso che a distanza di anni non si riesca ad individuare responsabilità certe e che ad oggi gli unici elementi inequivocabili riguardano i difetti di progettazione e costruzione dello stabilimento,

si chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire perchè siano rispettati gli impegni assunti con questi lavoratori.

(4-02191)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto ed in base agli accertamenti esperiti dai competenti uffici di questo Ministero è emerso quanto segue.

La Fonderit Etruria è stata costituita il 20 febbraio 1992 con la partecipazione di soci privati (51 per cento) e soci pubblici (ILVA 29 per cento e SIPI spa 20 per cento) secondo le previsioni della legge n. 181 del 1989 e nel quadro dell'accordo Intersind-ILVA e organizzazioni sindacali del 6-7 marzo 1990.

La società in parola, con sede legale in Milano e stabilimento in Campiglia Marittima, ha come oggetto sociale la fabbricazione, trasformazione e commercializzazione di polveri e granulati lubrificanti per lingottiera di colata continua e di altri prodotti per siderurgia.

La società, nel mese di giugno 1992, ha appaltato i lavori di progettazione e costruzione dello stabilimento alla ILVA CSA (poi IGP spa ed ora Sofinpar spa).

I lavori di costruzione oltre ad essere stati ultimati con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti dall'accordo citato del marzo 1990, hanno anche presentato gravi difetti e carenze dei requisiti essenziali per l'ottenimento della agibilità.

La società, quindi, dopo aver ottenuto, in data 4 agosto 1994, solo una agibilità parziale e provvisoria dell'edificio, in quanto l'amministrazione comunale di Campiglia Marittima, su segnalazione della USL, aveva disposto il sequestro di una parte dello stesso, si è vista costretta a provvedere direttamente ad una urgente sistemazione dello stabilimento indispensabile per l'avviamento della produzione.

In relazione alla controversia insorta e tuttora in atto tra la Fonderit Etruria e l'appaltatrice ILVA CSA, cui è subentrata successivamente la IGP spa, avente ad oggetto da un lato la richiesta di pagamento dell'opera da parte del committente, dall'altro la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze dell'appaltatore, sono intervenute recentemente le organizzazioni sindacali di categoria, decidendo di depositare presso la procura della Repubblica un esposto finalizzato ad accertare le responsabilità delle parti nella gestione dei finanziamenti pubblici previsti.

Successivamente sono emersi difetti di costruzione dell'impianto tali che il consiglio di amministrazione della società, ravvisando pericolo per la incolumità e la vita dei soggetti preposti all'attività produttiva, ha deciso la chiusura dello stabilimento e, a motivo del mancato accordo tra i soci per decidere la ricapitalizzazione della società, in data 12 giugno 1996 ha deliberato la liquidazione della stessa.

In data 1° agosto 1996 sono stati licenziati 13 dipendenti; in servizio sono rimaste 3 unità con mansioni tecniche.

Risultano tuttora pendenti due cause, una presso il tribunale di Livorno ed una presso il tribunale di Genova.

La società e le organizzazioni sindacali sono d'accordo nel ritenere che le previsioni di mercato sono positive, attesa la validità del brevetto, e tali da consentire l'esercizio dell'attività dell'impresa e il reimpiego del personale, solo però in presenza di un risarcimento dei danni subiti per l'inadeguatezza e la irregolarità della costruzione effettuata da parte della ditta appaltatrice.

La soluzione, allo stato delle cose, è legata esclusivamente alle decisioni della magistratura, cui è affidata, inoltre, la valutazione circa le responsabilità, anche penali, delle parti in causa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(11 febbraio 1997)

SCOPELLITI, DI BENEDETTO, PASTORE, LAURO, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Roberto, CONTESTABILE, AZZOLLINI, CALLEGARO, CENTARO, ROTELLI, TERRACINI, VALENTINO, SERVELLO, CIRAMI, MUNDI, BATTAGLIA, BRIENZA, MACERATINI, ASCIUTTI, BONATESTA, MANTICA, BUCCIERO, MANFREDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che il 13 novembre 1996 si è aperta a Roma la Conferenza internazionale della FAO sulla fame nel mondo, con la partecipazione dei rappresentanti di 173 Stati; fra costoro vi è pure il Presidente della Repubblica cubana Fidel Castro, la cui visita nella capitale italiana è accompagnata dal plauso di gran parte dei *mass-media* occidentali, a seguire i quali il governo di L'Avana avrebbe avviato una profonda democratizzazione interna; in realtà, dalla presenza di Castro al vertice della FAO potrebbero ricavarsi indicazioni soltanto su ciò che non va fatto per affrontare i gravissimi problemi della nutrizione, applicando al contrario la politica seguita da Cuba negli ultimi quarant'anni di regime;

che è noto a tutti che gli abitanti dell'isola dei Caraibi vivono ancora oggi, nonostante il crollo dei muri e il superamento delle cortine, in uno dei più oppressivi totalitarismi conosciuti dalla storia: le carceri sono piene da decenni di oppositori politici, che patiscono le più atroci sofferenze e torture (un saggio è stato fornito nel 1986 dal volume autobiografico «Contro ogni speranza» dello scrittore cubano Armando Valadares); la persecuzione antireligiosa non conosce sosta (dal 1969 è stata abolita la festività del Natale e chi la celebra va incontro a sanzioni; si veda l'appello dei vescovi cubani pubblicato sul quotidiano cattolico «Avvenire» del 27 dicembre 1995); la miseria e la povertà sono la diretta conseguenza di politiche costantemente erronee («Cuba non è un paese povero, è un paese impoverito dalla politica di Castro che ha distrutto l'economia», ha dichiarato a «Il Giornale» del 19 maggio 1996 lo scrittore cubano Guillermo Cabrera Infante, il quale ha aggiunto che «a Cuba la sola proprietà privata sono i sogni. Per contro gli incubi sono tutti nazionalizzati»); chi tenta di fuggire via mare viene colpito dalla guardia costiera; chi tenta di portare soccorso ai «balseros» viene annientato, come è capitato ai piloti degli aerei da turismo abbattuti dai militari cubani nel febbraio 1996; a Cuba è fiorente e trova complicità istituzionali il turismo sessuale, soprattutto ai danni di minori: di esso si occupa la Commissione giustizia della Camera, che discute su una proposta di legge volta a reprimere l'abuso sessuale commesso anche in questa forma;

che la riprova del contributo dato da Fidel Castro all'aumento della fame e della disperazione nel suo paese è data dalla circostanza che oggi vivono all'estero oltre 1.500.000 di cubani, che aumenterebbero notevolmente se la fuga da quell'inferno non fosse duramente ostacolata; una percentuale così ingente di emigrati comporta rottura delle unità familiari, separazione dei coniugi, figli che crescono lontano dai genitori, genitori che non vedono crescere i figli, anziani che muoiono lontano da casa senza vedere i propri cari; la speranza di buona parte

dei cubani che ancora risiedono in patria è di rientrare nel sorteggio dei visti che gli USA concedono ogni anno: è impressionante il dato che nel 1996 circa 800.000 famiglie hanno presentato una lettera di richiesta di visti di immigrazione negli Stati Uniti;

che non può accettarsi, anche al fine di favorire gli aiuti al regime di Castro, la tesi secondo la quale l'*embargo* nordamericano nei confronti di Cuba e la perdita dei rapporti commerciali preferenziali con l'ex blocco socialista abbiano aggravato la crisi strutturale del paese; queste circostanze passano in secondo piano rispetto alla cattiva gestione delle risorse e all'impulsiva pianificazione e realizzazione di programmi che sono falliti uno dopo l'altro; la libera circolazione del dollaro, quale moneta forte che permette di acquistare prodotti e beni di prima necessità, che non possono essere comperati con la moneta nazionale, ha acuito le privazioni dei poveri e ha incentivato la criminalità e la prostituzione; non può quindi ignorarsi il peso decisivo, più che di fattori esterni, del blocco interno che incombe sul popolo cubano a causa di scelte volute dal governo castrista;

che in coincidenza con la visita di Fidel Castro a Roma e con l'accoglienza ricevuta il popolo cubano, come poche altre volte nella storia, si ritrova oppresso, solo e indifeso rispetto a interpretazioni errate della sua reale condizione sociale, economica e politica;

che il rispetto dei principi riconosciuti da tutti i popoli civili impone oggi al Governo italiano, in occasione del vertice della FAO, non già l'ingerenza negli affari interni di un'altra nazione, ma di rivolgere ogni ragionevole sollecitazione perchè lo sviluppo economico di Cuba risponda a logiche di realismo e non a cieche ideologie, perchè nell'isola non siano ingiustamente e ulteriormente violate vite umane e perchè non sia calpestata la libertà religiosa; in passato iniziative di questo tipo sono state adottate nei confronti di regimi dittatoriali, pur in presenza di violazioni dei diritti umani meno diffuse e sistematiche rispetto a quelle che si consumano quotidianamente a Cuba,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative si intenda adottare per condizionare la prosecuzione degli scambi economici e commerciali con il governo di Cuba, rappresentato a Roma in occasione del vertice della FAO, al rispetto dei diritti umani, della libertà religiosa, di iniziativa economica e di impresa nella Repubblica cubana.

(4-02910)

(14 novembre 1996)

RISPOSTA. - In merito a quanto segnalato dagli onorevoli interroganti si fa presente che durante gli incontri con il Presidente della Repubblica, con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri, è stato senza mezzi termini fatto presente al Presidente cubano Fidel Castro che - pur nel completo rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni altrui - da parte italiana si considera essenziale, ai fini di un più compiuto sviluppo delle relazioni bilaterali nel loro complesso, un reale miglioramento della situazione dei diritti umani nell'isola, intesi innanzitutto come libertà

civili e politiche, ed un rafforzamento delle timide aperture sin qui realizzate in campo economico.

L'Italia si è fatta portatrice anche in ambito europeo di un siffatto approccio, facendo prevalere l'esigenza di continuare ad intrattenere un dialogo critico con il regime, per evitarne l'ulteriore isolamento. Se esiste una possibilità di modificare l'attuale situazione, essa passa, ad avviso del Governo italiano, attraverso una linea di dialogo che progressivamente inserisca nel tessuto connettivo cubano i germi del cambiamento e non mediante l'adozione di misure restrittive in campo economico e commerciale, che aggraverebbero in ultima analisi soprattutto le già precarie condizioni di vita della popolazione cubana. Il Consiglio dell'Unione europea ha recentemente preso la decisione di condizionale il negoziato per la conclusione di un accordo di cooperazione con Cuba all'evoluzione delle condizioni politiche ed economiche dell'isola con particolare riguardo al miglioramento della situazione dei diritti umani.

Ispirandosi a questa visione di coerente equidistanza, l'Italia ha da un lato votato di recente la risoluzione cubana contro l'*embargo* USA e continua ad opporsi nel modo più energico alla legge «Helms-Burton»; dall'altro essa ha cosponsorizzato presso le Nazioni Unite la risoluzione americana sul rispetto dei diritti umani a Cuba. Il nostro paese intende in tal modo ribadire una linea di equilibrio che è stata ampiamente condivisa ed apprezzata durante il suo semestre di presidenza e che si ritiene costituisca la risposta più giusta e meno traumatica alle esigenze poste dalla complessa situazione cubana, che trascende, come tutti sanno, il mero problema interno dell'isola.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(6 febbraio 1997)

SERENA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* —
Premesso:

che da anni il compartimento di Venezia delle Ferrovie dello Stato sta progressivamente eliminando l'importante servizio ferroviario della stazione di Montebelluna (Treviso) dal comprensorio montebellunese, asolano e montelliano, con conseguenze altrettanto gravi per tutta l'area a nord, con i comuni della Pedemontana, del Quartier della Piave e del Bellunese;

che ciò si sta realizzando attraverso la progressiva riduzione delle corse ad ogni cambio di orario (estivo-invernale), con un utilizzo sempre maggiore del trasporto sostitutivo a mezzo corriera, oltrechè con coincidenze di fatto inesistenti per i passeggeri dei treni per e da Montebelluna sia a Treviso (rispetto a Venezia e all'area friulana) che a Padova (con le maggiori direttrici nazionali);

che è nel quadro di questo indirizio di smantellamento generale che si pongono gli orari estivi 1996; a tal proposito va rilevato che, se già da ora le linee festive sono quasi inesistenti (per chi vuole partire da

Montebelluna per Treviso-Venezia il primo treno della giornata è alle 14,18), l'inconsistenza di fatto del servizio ferroviario potrà concretizzarsi definitivamente in estate: dal 2 giugno 1996 al 28 settembre 1996 nei giorni festivi non ci saranno treni per Treviso; per quanto riguarda i giorni feriali invece sopravviverà, sempre per Treviso, qualche treno (dal 15 giugno 1996 l'ultima partenza della mattina sarà alle 8,30);

che la situazione si aggraverà ancora di più con gli orari invernali (a partire dal 29 settembre prossimo), vista la tendenza espressa dalle Ferrovie dello Stato, ad ogni cambio di orario, di progressiva riduzione delle linee riguardanti il nostro territorio; in tal senso già da ora pare intenzione del compartimento di Venezia di eliminare, nei giorni festivi, i due treni più mattinieri per Padova; ciò significa che chi vorrà andare a Milano partirà da Montebelluna alle 7,38 e chi vorrà andare a Roma dovrà partire alle 9,03: in pratica, o se ne sta a casa o trova altri mezzi per raggiungere la propria destinazione (o la stazione di Padova in orari accettabili);

che tutti sono penalizzati da questo piano di ristrutturazione tendente a rendere ancor meno appetibile l'uso del treno: i lavoratori, gli studenti, i giovani, gli anziani, oltrechè le attività turistiche dell'alto Trevigiano e del Bellunese;

che l'esclusione totale dell'area montebellunese dal sistema ferroviario metropolitano (SFMR), e lo smantellamento progressivo del sistema ferroviario attuale è anche poco comprensibile nel quadro di uno sviluppo coerente ed innovativo (e che vorrebbe porsi in concorrenza con il trasporto su gomma) delle ormai prossime ferrovie regionali, oltrechè per nulla condivisibile per tutta quella popolazione insediata in maniera diffusa e con caratteristiche sempre più metropolitane nella parte nord della provincia di Treviso e nella parte sud del Bellunese,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti che le Ferrovie dello Stato intendano rivedere questa politica di esclusione ed eliminazione di fatto della funzione di trasporto e collegamento della stazione di Montebelluna;

se non sia il caso di rivedere le riduzioni effettuate nei prossimi orari invernali e, al contempo, di migliorare la funzionalità dell'odierno trasporto su rotaia, invernale ed estivo, sia per i giorni feriali che per quelli festivi;

se non si ritenga inoltre opportuno operare per:

una vera programmazione e attenzione al sistema delle coincidenze da e per Montebelluna con le linee regionali e infraregionali che interessano Padova e Treviso;

la fine dell'abuso nelle sostituzioni del treno con la corriera.
(4-01318)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - La società Ferrovie dello Stato spa, nel precisare che l'offerta di servizi sulla direttrice Montebelluna-Padova prevista nel passato orario estivo 1996, consistente in 29 corse nei due sensi di marcia, non ha subito alcuna riduzione rispetto all'orario invernale, ha fatto pre-

sente che la qualità del servizio è migliorata per il rinnovo del materiale rotabile di alcuni treni con l'aumento dei posti offerti e 22 treni su 29 hanno coincidenze nel nodo di Padova da e per le linee Bologna-Roma e Verona-Milano entro un tempo massimo di 20 minuti.

Per l'orario estivo 1996 la società ha esteso l'accordo di servizio integrato-combinato treno+bus già in atto con la società «La Marca» sulla linea Treviso-Montebelluna. Il nuovo accordo ha permesso una razionalizzazione dei servizi e la sostituzione con bus dei treni a scarsa frequentazione (media di circa 20 viaggiatori). Analogamente sono state tolte alcune autocorse sovrapposte agli orari ferroviari. L'offerta complessiva di trasporto integrato pubblico prevede pertanto un aumento di 23 corse nei giorni feriali e di 9 corse nei festivi.

Con l'orario invernale in vigore dal 29 settembre 1996, in relazione all'aumento della domanda, in particolare del pendolarismo studentesco, sono stati ripristinati tre treni nei giorni feriali tra i quali anche il treno R 5885 delle ore 13,15 da Montebelluna per Treviso. È stata confermata la circolazione anche nei giorni festivi dei primi treni del mattino, in particolare del R 11123 delle ore 6,39 da Montebelluna con coincidenze a Padova per Bologna ed il proseguimento per Milano e Roma entro 30 minuti.

Tutti i treni trovano inoltre coincidenza nel nodo di Treviso da e per Venezia e, quando appena possibile, per Conegliano-Udine.

Le coincidenze fra i treni della linea principale ed i bus del servizio integrato sono state oggetto di attenzione, tenendo conto del pendolarismo fra Montebelluna e Treviso, Venezia e il Feltrino. A tale scopo è stata realizzata una nuova coincidenza tra il R 11123 da Belluno e l'autocorsa per Treviso.

La società fa presente, infine, che la linea ferroviaria Montebelluna-Treviso viene considerata come asse di adduzione al sistema ferroviario metropolitano dell'area centrale del Veneto e che tutte le iniziative attivate sono indirizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione del rapporto domanda-offerta e delle risorse disponibili.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(6 febbraio 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il giornale «Cavalli e corse» ha pubblicato il giorno 14 settembre 1996 in prima pagina il titolo «Contro la Lega Nord» in un contesto che dovrebbe essere estraneo ad attività politica;

che il titolo veniva strumentalmente usato per indicare la calata dal Nord di un gruppo di cavalli partecipanti a una corsa in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda disporre al più presto la sospensione al giornale «Cavalli e corse», che dovrebbe occuparsi esclusivamente di ippica e non creare attacchi politici ad un preciso par-

tito, del contributo pubblico erogato dall'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) ed erogare semmai il contributo previsto per i giornali politici vista la nuova linea del giornale.

(4-01889)

(24 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'UNIRE e la società editrice COEDIP, che pubblica il giornale «Cavalli e corse», sono vincolati da un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale, a fronte della corresponsione di un compenso da parte dell'UNIRE, la società si è obbligata a pubblicare, per ogni giornata di corse, il programma e i dati relativi alle prestazioni ed alla forma dei concorrenti di tutti i campi di corse, nonchè i risultati delle corse svolte, tutti elementi ritenuti fondamentali ai fini dello sviluppo delle scommesse.

La suddetta società ha messo inoltre a disposizione uno spazio sul giornale (un quarto di pagina) per la diffusione, da parte dell'UNIRE, di comunicazioni e dati dell'UNIRE stessa, degli enti tecnici, delle associazioni allevatorie.

Sono pertanto estranee all'UNIRE, e quindi sottratte a qualsiasi vigilanza da parte di questa amministrazione, le pubblicazioni del citato giornale che esulino da quanto contrattualmente stabilito.

*Al Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali*

PINTO

(21 febbraio 1997)

TAROLLI, GUBERT. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 479 del 1994 prevede la riformulazione delle competenze politiche ed amministrative degli organi collegiali periferici dell'INPS;

che il progetto di ristrutturazione adottato dal consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 9 del 17 luglio 1996 intende aggregare la regione Trentino-Alto Adige con la regione Friuli-Venezia Giulia;

che tale delibera, se attuata, lederebbe la funzione di coordinamento della regione Trentino-Alto Adige, posta in correlazione al principio di autonomia delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè verrebbe meno il principio, sancito dall'articolo 6 dello statuto speciale di autonomia, che affida alla regione competenza integrativa in materia di previdenza e assicurazioni;

che l'attuazione della delibera del consiglio di amministrazione comporterebbe la trasformazione degli odierni centri operativi in agenzie

nonchè il loro ridimensionamento sul territorio; ciò determinerebbe per l'utenza maggiori difficoltà nell'usufruire delle restanti strutture,

si chiede di sapere:

se alla luce di queste premesse non sia necessaria una diversa valutazione del riordino degli organi periferici operanti nel Trentino-Alto Adige, che tenga conto dell'esistenza di uno speciale statuto di autonomia con competenza legislativa in materia e del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978;

se non sia il caso di investire con urgenza gli organi centrali dell'INPS, vista la rapida definizione operativa della revisione organizzativa e funzionale dell'INPS;

se non sia preferibile riorganizzare in termini di efficienza le strutture già presenti sul territorio del Trentino-Alto Adige e mantenere tale servizio su base regionale, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 6 gennaio 1978, articolato in uffici decentrati rispettivamente dalla provincia autonoma di Trento e di Bolzano al fine di non penalizzare gli utenti.

(4-02865)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione non ha ancora adottato provvedimenti di modifica dell'ordinamento dei servizi dell'Istituto e che quanto rappresentato dall'onorevole interrogante corrisponde quindi ad un progetto di revisione organizzativa tuttora in fase di istruttoria.

L'INPS ha precisato che l'intenzione di raccordare per determinare funzioni le regioni di più ridotte dimensioni funzionali ad altre regioni non si pone in termini di limitazione dei compiti sostanziali di gestione delle strutture di produzione attribuiti indistintamente a tutte le regioni.

Tale raccordo è limitato a specifiche esigenze di messa a disposizione delle risorse che vanno correlate a criteri di economie di scala e di armonizzazione con i contenuti di responsabilità delle funzioni stabiliti per i dirigenti generali dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

L'Istituto, infine, ha fatto presente che, anzi, il progetto di ristrutturazione citato eleva a 15 il numero delle strutture regionali riferite alla posizione di dirigente generale che è attualmente prevista per sole 12 regioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(11 febbraio 1997)

TURINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che si apprende la notizia della soppressione della sede pretorile di Massa Marittima (Grosseto);

che la zona, già depressa economicamente, vedrebbe un ulteriore, ingiustificato impoverimento nei servizi e nelle strutture;

che i locali della pretura, rinnovati da pochi mesi, per un investimento di alcuni miliardi di lire, ospitano in maniera adeguata tutti gli uffici giudiziari della zona;

che il locale nuovo istituto di pena mandamentale, anch'esso costato diversi miliardi di lire, senza una vicina struttura giudicante, andrebbe incontro ad una naturale e inopportuna chiusura,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda intervenire affinché tali menzionate ipotesi non vengano a verificarsi, tenuto conto delle difficoltà oggettive in cui si verrebbero a trovare le popolazioni dell'intera zona delle Colline metallifere e la forte diseconomicità dell'intera operazione;

se il Governo non intenda ricercare eventuali responsabili a tutti i livelli per tale operazione che risulterebbe oltretutto economicamente onerosa per i contribuenti, in un particolare momento in cui gli stessi sono chiamati a compiere duri sacrifici per risanare le esauste finanze dello Stato.

(4-03052)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Massa Marittima che è stata accorpata alla pretura circondariale di Grosseto.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia;

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate, pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero

effettuati presso la relativa sede circondariale; così è accaduto per la sezione di Massa Marittima.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e – nel disegno governativo – ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenza pure in ambito penale.

L'edificio destinato alla detta sezione distaccata sarà utilizzato quale sede dell'ufficio del giudice di pace, risultando insufficienti ed inadeguati i locali attualmente occupati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

UCCHIELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che, con ordinanza 8 maggio 1996, il Ministro dell'ambiente ha disposto la sospensione dei lavori della «bretella» per Urbino (strada di collegamento tra la superstrada Fano-Grosseto e la città di Urbino);

che il progetto di massima di detta opera è stato approvato definitivamente nell'anno 1988;

che l'appalto dei lavori è avvenuto nell'anno 1991;

che l'inizio lavori è avvenuto alla fine del 1995;

che il progetto è stato realizzato su precise indicazioni della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali delle Marche,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per cui sono stati fatti trascorrere circa cinque anni prima di dare inizio ai lavori;

quali siano i costi di tale ritardo;

se non si ritenga opportuno avviare una indagine approfondita per appurare eventuali responsabilità per danno erariale;

se non si ritenga urgente revocare il decreto che ha bloccato tale opera.

(4-00128)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – Vista la delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, in ordine alla questione posta con l'interrogazione di cui all'oggetto ed ai quesiti ivi contenuti, si risponde nei termini che seguono.

Il quesito: quali siano i motivi per cui sono stati fatti trascorrere circa cinque anni prima di dare inizio di lavori

L'ANAS ha riferito le ragioni delle effettive lungaggini dei tempi.

Il tempo decorso tra la definizione della procedura di gara indetta per l'individuazione del soggetto a cui affidare i lavori in appalto, procedura che si concluse in data 17 giugno 1991 con l'aggiudicazione dell'appalto da parte dell'ATI (mandataria) - Depurimpianti e l'inizio dei lavori e principalmente occorso per la consegna da parte dell'aggiudicataria del progetto esecutivo, avvenuta in data 11 giugno 1992 (il progetto di massima le era stato consegnato in data 29 gennaio 1992) nei termini contrattuali, per l'esame da parte della regione Marche del relativo elaborato, per l'approvazione del medesimo da parte del consiglio di amministrazione dell'ANAS che provvide con voto del 16 dicembre 1993, n. 1237. ed infine per la materiale consegna dei lavori che avvenne in data 19 gennaio 1995, dopo che era stato acquisito il parere del Ministero per i beni culturali e ambientali reso con nota del 4 marzo 1995, n. 6088. Come può rilevarsi dall'esame della cronologia, per il compimento di ciascuna delle fasi menzionate, tutte necessarie ai fini del regolare svolgimento del complesso procedimento, si sono resi necessari alcuni mesi, sicchè alla consegna dei lavori si è potuto procedere solo dopo poco più di tre anni dalla conclusione della gara (e non circa cinque come evidenziato nel testo dell'interrogazione).

Il quesito: quali siano i costi del ritardo

Sul punto l'ANAS ha fatto presente che il progetto esecutivo fu corredato dall'associazione temporanea di imprese aggiudicataria di un computo-stima redatto sulla base dei prezzi 1992. Il tempo decorso tra l'aggiudicazione e la consegna dei lavori non avrebbe provocato una particolare lievitazione dei costi se non per quel che riguarda un eventuale riconoscimento di maggiori oneri derivati all'impresa a titolo di revisione prezzi, oltre al rischio del 10 per cento a suo carico, per il caso che si riconosca l'operatività alla stima, trattandosi nella specie di un affidamento di lavori regolato con contratto stipulato nel 1991.

III quesito: se non si ritenga opportuno avviare una indagine approfondita per appurare eventuali responsabilità per danno erariale

Al momento, ancorchè non possa negarsi in assoluto che la situazione sia tale che un danno erariale possa essere in astratto ipotizzato, non sussistono elementi certi di valutazione e di quantificazione. Attualmente i lavori sono sospesi in conseguenza del provvedimento assunto dal Ministro dell'ambiente, atto dovuto, conseguentemente alla mancata sottoposizione del progetto alla necessaria valutazione dell'impatto ambientale, così come stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988.

IV quesito: se non si ritenga urgente revocare il decreto che ha bloccato tale opera

A seguito di sopralluogo effettuato nel gennaio 1996 da alcuni funzionari del Ministro dell'ambiente lungo il cantiere, fu notificato al comune di Urbino l'ordine di sospensione dei lavori relativi alla «bretella» (decreto ministeriale del giorno 8 maggio 1996, n. 2567, a firma del ministro Baratta).

La sospensione dei lavori trova la sua causa nella circostanza che il progetto, come precedentemente accennato, non era stato sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale, pur rientrando l'opera in questione per le proprie caratteristiche tipologiche tra quelle che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, in linea con le prescrizioni contenute nella direttiva CEE n. 85/337, individua ed indica tra quelle da sottoporre obbligatoriamente a pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il progetto risulta essere variante del progetto della superstrada Grosseto-Fano che non è ancora stato posto in esecuzione e che, a sua volta, non è stato ancora sottoposto alla procedura di compatibilità ambientale. La principale motivazione che ha indotto il ministro Baratta ad ordinare la sospensione dei lavori, pur nella giusta considerazione delle esigenze di realizzazione dell'opera pubblica e delle aspettative della cittadinanza, è agevolmente individuabile nella superiore esigenza di segno opposto di salvaguardare l'ambiente attraverso il rispetto della normativa che in astratto lo tutela e la valutazione in concreto degli effetti di un'opera destinata, come lo è quella in parola, ad attraversare un'area del territorio di particolare interesse storico, ambientale e paesaggistico quale certamente è la «Valle degli Angeli» costituente la naturale continuità dei diversi elementi del paesaggio tra la città di Urbino ed il colle ove sorge il «Mausoleo dei Duchi».

Al riguardo deve precisarsi che, dopo l'adozione del provvedimento cautelare, si è tenuta il giorno 19 giugno 1996 presso il Servizio VIA del Ministero, una riunione a cui ha partecipato il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona su incarico del Ministro dei lavori pubblici per relazionare sulla situazione: all'esito di essa il Servizio VIA, ascoltate le proposte del provveditore intervenuto, determinava di richiedere all'ANAS l'elaborazione di una ipotesi di soluzione che, modificando il precedente elaborato, portasse ad un significativo abbassamento della livelletta di progetto, non trascurando di fare presente che, fino a quando non fosse stata data risposta alle questioni poste nella motivazione del decreto ministeriale con proposte operative alternative tali da ridurre il notevole impatto ambientale attribuibile al progetto, non si sarebbe potuto consentire la ripresa dei lavori, non sussistendone le condizioni.

L'ANAS ha inviato al Servizio VIA la documentazione richiesta solo in data 20 dicembre 1996. Si è in attesa pertanto delle conclusioni che il Servizio VIA dovrà esprimere entro i termini previsti dalle norme in materia (120 giorni dall'apertura della valutazione).

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(12 febbraio 1997)

UCCHIELLI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che si è arrivati al sedicesimo anniversario della strage di Ustica senza che ancora sia stata fatta luce sulle responsabilità di tale gravissimo fatto;

atteso che la stessa Unione europea rimprovera il Governo italiano per non aver intrapreso alcuna iniziativa verso l'Unione europea perchè si muovesse nei confronti della NATO,

l'interrogante chiede di sapere che cosa si intenda fare per porre in condizione l'autorità giudiziaria italiana di giungere ad una conclusione di verità per cui è necessaria la collaborazione dei vertici NATO.

(4-01091)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante si rappresenta che questa amministrazione ha sempre fornito, nelle competenti sedi istituzionali, ogni possibile collaborazione per l'accertamento della verità sulla tragica vicenda da parte dell'autorità giudiziaria.

Per quanto in particolare riguarda gli ambienti NATO, risulta che il 30 settembre ed il 18 novembre 1996 il giudice Priore ed il pubblico ministero Salvi hanno incontrato a Bruxelles il Comitato su Ustica costituito dalla NATO.

Risulta altresì che i verbali redatti nelle due riunioni sono stati successivamente trasmessi, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri Autorità nazionale di sicurezza, allo stesso giudice Priore.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(10 febbraio 1997)

VALLETTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che il Dipartimento della protezione civile ha attivato un progetto per la rilevazione di vulnerabilità di edifici a rischio sismico, utilizzando tecnici (ingegneri, architetti, geometri, informatori, amministrativi) in lavori socialmente utili per la durata di 12 mesi;

considerata l'esperienza che detto personale acquisterà al termine dei 12 mesi;

considerato che si tratta dell'unica fonte di reddito in un contesto socio-economico qual è quello meridionale, e quindi molisano, pesantemente contraddistinto da un difficilissimo mercato del lavoro con punte altissime di disoccupati (oltre il 50 per cento per i giovani),

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario e urgente intervenire, anche con revisione e aggiornamento di norme, al fine di evitare l'allontanamento dal lavoro dei soggetti anzidetti, ancor prima che termini il contratto dei 12 mesi, tenuto conto della precarietà in cui operano, del tipo di retribu-

zione o sussidio per le prestazioni richieste e soprattutto per le negative prospettive future;

se non si ritenga di fare in modo che l'istituto possa costituire un valido strumento di produttività ed investimento della spesa pubblica, offrendo concrete prospettive di lavoro, in piena dignità, anche in ossequio agli articoli 1 e 4, comma 2, della Costituzione.

(4-01311)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione in lavori socialmente utili dei lavoratori sussidiati per un periodo superiore a dodici mesi nell'ambito dello stesso progetto (articolo 1, comma 3, della legge n. 608 del 28 novembre 1996).

È però previsto che le commissioni regionali per l'impiego, nel determinare criteri e priorità nell'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, tengano in debita considerazione le professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti.

Pertanto, i lavoratori che siano stati impegnati in lavori socialmente utili, tengano in debita considerazione le professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti.

Pertanto, i lavoratori che siano stati impegnati in lavori socialmente utili ed in particolar modo quelli che abbiano svolto attività qualificate come nel caso del progetto in questione promosso dal Dipartimento della protezione civile, sono favoriti negli avviamenti a nuovi progetti che abbiano per oggetto attività uguali od analoghe a quelle precedentemente svolte.

Si fa presente, poi, che opportunità occupazionali possono essere anche offerte dalle società miste che, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della succitata legge n. 608 del 1996, possono essere costituite dalle amministrazioni e dagli enti promotori di lavori socialmente utili a condizione che il personale dipendente delle società stesse sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

Con tali società, alle quali è consentita la partecipazione di cooperative formate da lavoratori già impiegati in lavori socialmente utili, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i soggetti promotori di lavori socialmente utili, possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente attivati dai medesimi soggetti promotori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(11 febbraio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il 20 aprile 1984 in relazione ad un rapporto giudiziario eseguito dalla squadra mobile della questura di Verona, n. 15502/84/Mob. sezione I, a conclusione della prima fase di indagini richieste dalla locale procura della Repubblica su presunti illeciti nell'ambito dei lavori di collettamento e depurazione delle acque fognarie per il disinquinamento del lago di Garda, venivano riscontrati presunti reati di interesse privato in atti d'ufficio (articoli 324 e 110 del codice penale), falsità (articolo 479 del codice penale), rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale), modificazioni dello stato dei luoghi in proprietà demaniali (articolo 632 del codice penale), distruzione e deturpamento di bellezze demaniali (articolo 734 del codice penale), inosservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento (legge 24 dicembre 1979, n. 650), truffa ai danni dello Stato (articolo 640 del codice penale) a carico delle seguenti persone: Ennio Molon, presidente dell'amministrazione provinciale di Verona e presidente del consorzio riviera veronese del Garda; Antonio Fratta Pasini, presidente del consorzio di bonifica Adige-Garda; Mirko Faccioli, progettista e direttore dei lavori del depuratore e collettamento acque fognarie del lago di Garda; Angelo Tomellieri, presidente della regione Veneto; Angelo Vaccari, ingegnere capo dell'amministrazione provinciale di Verona; Silvio Monteverdi, ufficiale idraulico presso il Magistrato delle acque di Verona; Vincenzo Montanti, intendente aggiunto, responsabile demanio dell'intendenza di finanza di Verona; Luciano Trombette, tecnico dell'ufficio erariale di Verona; Francesco Curcio, ispettore della soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Verona; Antonio Feriotti, responsabile regionale del gruppo operativo beni ambientali di Verona; Eduardo Ruga, presso il Genio civile di Verona; Bruno Sartori, sindaco di Brenzone, Verona; Fabio Furioli, sindaco di Malcesine, Verona; Bonfiglio Capanardi, sindaco di Torri del Benaco, Verona; Samuele Isotta, impresario edile; Massimiliano Recchia, impresario edile; Carla Zerlotto; Lina Naldini; Maria Rosa Zancolli; Lidia Cusin; Federico Faccioli; Bruno Massimo Albarelli; Giuseppina Vedovelli; Luigi Camerlengo; Laura Zerbetto;

che lo stato dei luoghi evidenzia notevoli peggioramenti dell'orografia della costa, per la consistente presenza di numerosi e nuovi manufatti, di materiali d'opera, nonché di detriti e spesso di rifiuti solidi urbani tali da aver artificiosamente modificato la costa;

che la classifica (condizione indispensabile per il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale) dei diversi terreni demaniali e le clausole imposte ai beneficiari delle cessioni o delle concessioni, anche precarie, sembrerebbero non essere state osservate;

che molte colmate sembrerebbero essere state effettuate con detriti, terriccio ed immondizie, anziché con i materiali prescritti dagli appalti capitolati d'appalto;

che non risulta che alcuno dei comuni rivieraschi (ad eccezione di quello di Garda e limitatamente alla vicenda per Punta San Vigilio) si sia mai peritato di sottoporre al parere preventivo della soprintendenza

ai beni ambientali il programmato mutamento dello stato dei luoghi, con irreversibile nocumento per l'ecologia e la paesaggistica;

che tutti i diversi organi a vario titolo preposti quanto meno al controllo della corretta esecuzione dei lavori e, in particolare, il Magistrato delle acque, l'ufficio tecnico erariale e l'intendenza di finanza non risulta che abbiano adottato nessun intervento diretto, neppure a seguito di segnalazioni di irregolarità pervenute ai rispettivi uffici;

che a seguito di tali operazioni non correttamente eseguite la situazione del collettore del Garda presenta numerosi inconvenienti che necessitano ulteriori interventi valutati in decine di miliardi; inoltre tali operazioni danneggiano l'immagine turistica del Garda visto che, a seguito delle normali e programmate indagini delle USL sulla balneabilità delle acque, si riscontrano puntualmente zone non balneabili facilmente individuabili in tratti dove i lavori furono effettuati non in termini di appalto;

che il 12 maggio 1994 è stata presentata dai senatori Wilde ed altri l'interrogazione 4-00134, ancora priva di risposta, sempre in merito a tale contesto,

si chiede di sapere:

come mai l'indagine portata avanti per anni sia stata archiviata facendo decorrere i termini, senza procedere ad eventuali rinvii a giudizio, e quindi se ci siano state omissioni e, altrimenti, quali siano state le conclusioni che hanno portato all'archiviazione;

se corrisponda a verità che l'ispettore capo di polizia, incaricato dal pubblico ministero giudice Mario Schinaia, venne trasferito dalla squadra mobile di Verona all'ufficio stranieri prima del completamento dell'inchiesta e che a circa otto mesi dalla pensione è stato «comandato» a Roma per seguire un corso di aggiornamento e specializzazione della durata di soli sei mesi, cioè dopo circa quarant'anni di servizio;

in quale modo vennero affidati gli appalti, anche a seguito del ricorso della Legambiente del 26 maggio 1988;

se tra i nominativi sopraelencati figurino persone che hanno potuto usufruire delle «sdemanializzazioni» e quindi se tali interventi potevano ritenersi leciti e giustificati con le precise direttive scritte nei capitoli e se successivamente tali operazioni sul demanio lacustre abbiano provocato rotture del collettore;

se corrisponda a verità che la riparazione di tali errori ammonterebbe a circa 30 miliardi, mentre rifare il tratto circa 60 miliardi, ciò a seguito di un'attenta indagine effettuata su ben 12 chilometri di collettore;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-00527)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona ha comunicato che i procedimenti instaurati a seguito delle indagini disposte su presunti illeciti nell'ambito dei lavori di depurazione delle acque

fognarie del lago di Garda, sono stati tutti definiti con sentenze passate in giudicato.

In particolare, con sentenza del tribunale di Verona del 10 aprile 1992 sono stati assolti gli imputati Antonio Fratta Pasini, Ennio Molon e Mirco Faccioli dall'imputazione di abuso d'ufficio, il Fratta Pasini per non aver commesso il fatto e gli altri due, perchè il fatto non sussiste; nei confronti degli stessi Ennio Molon e Mirco Faccioli è stato dichiarato non doversi procedere perchè estinto il reato per prescrizione, in ordine ad altra contestazione di abuso d'ufficio.

Con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona del 14 febbraio 1992 è stato dichiarato non doversi procedere, perchè estinti per prescrizione i reati, nei confronti di Ennio Molon e Mirco Faccioli, in ordine ad altre contestazioni di abuso d'ufficio, e sono stati assolti dalle stesse imputazioni Alberto Fogliardi, Antonio Lorenzin, Sergio Segna, Fabio Furioli, Bonfiglio Campanardi e Luigino Sonato con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

Riguardo al quesito sul trasferimento dell'ispettore di polizia incaricato delle indagini summenzionate, il Ministero dell'interno ha comunicato quanto segue.

Le indagini su presunti illeciti commessi nell'ambito dei lavori eseguiti per il disinquinamento del lago di Garda vennero affidate, nel febbraio 1984, dal sostituto procuratore della Repubblica di Verona dottor Mario Schinaia alla locale squadra mobile.

Gli accertamenti vennero svolti e portati a termine dall'ispettore capo Antonio Maritati, il quale inoltrò all'autorità giudiziaria due rapporti in data 7 marzo e 17 aprile 1984.

Con quest'ultimo rapporto fu restituito alla procura procedente l'intero fascicolo processuale, senza riserva di ulteriori indagini.

Lo stesso ispettore capo nell'aprile del 1984 era stato convocato dal Dipartimento della pubblica sicurezza a Roma per la frequenza, dal 15 maggio successivo, di un corso di due mesi previsto per l'inquadramento degli ex marescialli nel nuovo ruolo degli ispettori istituito dalla riforma della polizia.

Tuttavia, a richiesta della questura di Verona, e proprio per esigenze connesse ad indagini di polizia giudiziaria condotte dal Maritati e disposte dall'autorità giudiziaria, l'inizio del corso fu prorogato poi all'11 ottobre dello stesso anno.

Rientrato in sede, il predetto, ispettore capo fu nominato, in data 12 dicembre 1984, responsabile dell'ufficio stranieri.

Risulta, pertanto, dalle informazioni fornite dal Ministero dell'interno che il trasferimento del Maritati venne disposto quando l'inchiesta sui lavori per il disinquinamento del lago di Garda si era già conclusa da alcuni mesi.

Dalle comunicazioni pervenute dall'autorità giudiziaria competente risulta, infine, che i procedimenti pendenti per sversamenti fognari dal collettore del lago o sui lidi, in ordine ai quali si era ipotizzato il reato di cui all'articolo 21 della legge n. 319 del 1976 subiranno gli effetti indotti dalla legge n. 172 del 1975 che ha trasformato alcune fattispecie di reato in illecito amministrativo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 febbraio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'organico dei magistrati e degli impiegati previsto per l'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura di Brescia è inadeguato, se si considera che ogni anno vengono iniziati 30.000 nuovi procedimenti penali a carico di persone sottoposte ad indagini e circa altri 45.000 nuovi procedimenti penali a carico di persone ignote; magistrati ed impiegati sono in numero inferiore a quello già esiguo previsto nell'organico; solo 3 sono i sostituti della Repubblica in luogo dei 7 previsti e vi è un solo funzionario al posto dei 3 previsti;

che, in seguito all'accorpamento di ben 8 sezioni distaccate alla sede della prefettura di Brescia, tale ufficio ha ora la competenza per un abitato di circa 800.000 persone, quindi il doppio degli abitanti del territorio su cui si estendeva la precedente competenza;

che alla pretura di Brescia non sono attualmente neppure assegnati gli impiegati previsti nell'organico, se si considera che sono addetti 2 direttori in luogo dei 4 previsti, 2 funzionari invece di 4, solo 7 operatori contro i 18 previsti e 3 assistenti al posto di 6;

che la situazione del tribunale non è meno grave e per questo era previsto un aumento dell'organico da 35 a 50 magistrati;

che tali condizioni degli uffici giudiziari bresciani comportano gravi conseguenze ai danni dei cittadini, in relazione alla lentezza dello svolgimento dei procedimenti penali pendenti alla procura della Repubblica presso la pretura, con il conseguente elevato rischio di prescrizione dei reati, congiuntamente all'eccessiva ed inaccettabile durata dei procedimenti civili pendenti;

che tale situazione di crisi è anche denunciata con forte preoccupazione da parte dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali della provincia di Brescia,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano attivare i Ministri in indirizzo, visto che tale assurda situazione era stata rilevata già nel 1993 dal Consiglio superiore della magistratura quando evidenziava che l'organico di Brescia doveva essere aumentato di ben 16 magistrati;

quali siano le soluzioni ed i tempi previsti per attuare una equilibrata riorganizzazione delle sezioni civili del tribunale di Brescia.

(4-01712)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riguardo alla pretura, è presente il consigliere pretore dirigente ed un consigliere pretore è in entrata; su un organico di 20 pretori, 17 sono presenti ed una delle tre vacanze è stata pubblicata con telex in data 1 dicembre 1995 (riguarda il posto di pretore del lavoro). Nella procura presso la pretura il procuratore è presente e sono presenti 4 su 7 sostituti. Due dei 3 posti vacanti di sostituto procuratore sono stati pubblicati, rispettivamente, con telex in data 16 maggio 1996 e 11 novembre 1996. Due sostituti risultano

applicati alla procura generale di Brescia fino alla metà del mese di febbraio.

Per quanto concerne il tribunale, il presidente è presente; su 6 presidenti di sezione 4 sono presenti ed uno è in entrata, mentre, su un organico di 28 giudici, 27 sono presenti (di questi 5 in uscita) ed uno in entrata. Il posto vacante di presidente di sezione è stato pubblicato con telex in data 11 novembre 1996. È stata altresì richiesta la copertura di 3 posti di giudice in data 16 ottobre 1996, mentre con telex in data 14 novembre 1996 sono stati pubblicati 4 dei 5 posti vacanti.

Deve essere evidenziato che la attuale dotazione organica degli uffici citati non sembra discostarsi in misura apprezzabile dalla dotazione in astratto necessaria per soddisfare le esigenze degli uffici medesimi, ove si tenga conto dei risultati, forniti dalla commissione per gli indici di lavoro, dai quali risulta che nel distretto di Brescia l'indice di criminalità è al di sotto della media nazionale.

Si precisa, inoltre, che con decreto ministeriale 20 gennaio 1994 sono state aumentate di due posti le piante organiche dei magistrati addetti alla pretura ed al tribunale, portando, rispettivamente, l'organico dei giudici da 18 a 20 e da 26 a 28 unità.

Va piuttosto attentamente esaminata la ripartizione interna distrettuale delle risorse attualmente disponibili, oggi non pienamente valutabile con gli elementi a disposizione dell'amministrazione centrale.

A tal fine è stata trasmessa, in data 28 giugno 1996, una circolare ricognitiva con la quale si chiede a tutti i presidenti di corte d'appello ed ai procuratori generali di far pervenire al Ministero le eventuali proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti.

Successivamente, con una ulteriore circolare del 22 ottobre 1996, sono stati invitati tutti i presidenti di corte di appello ed i 1 procuratori generali a trasmettere le eventuali proposte di variazione di organico, solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con l'indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Con riferimento al personale amministrativo, si rileva per la pretura una percentuale di copertura pari al 12 per cento che riguarda in particolare il profilo di direttore di cancelleria (2 posti vacanti su 4 in organico), di funzionario di cancelleria (2 posti vacanti su 4 in organico), di stenodattilografo (un posto in organico vacante), di dattilografo (2 posti vacanti su 7 in organico).

Nella Procura presso la pretura la percentuale di copertura è pari al 17 per cento e riguarda, in particolare, il direttore di cancelleria, uno dei due funzionari di cancelleria, lo stenodattilografo ed un dattilografo (un posto vacante su 7 in organico).

In relazione, infine, al tribunale la percentuale di copertura è pari al 4 per cento ed è relativa ai profili di direttore di cancelleria (2 posti vacanti su 8 in organico), di funzionario di cancelleria (2 posti vacanti su 6 in organico), di stenodattilografo (3 posti vacanti su 9 in organico). Gli assistenti giudiziari risultano essere in sovrannumero rispetto alla pianta organica (15 presenti su 9 previsti in organico).

Sempre per quanto riguarda il personale amministrativo, è in fase di avanzata definizione la procedura di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola i ruoli organici dell'amministrazione giudiziaria saranno ridefiniti con un incremento dei ruoli organici globali dei profili professionali informatici (+ 746 unità), di assistente giudiziario (+ 901 unità) ed operatore amministrativo (+ 294 unità) ed una contestuale soppressione di posti disponibili nei profili di direttore di cancelleria e di stenodattilografo.

Non appena emanato il predetto provvedimento sarà possibile assegnare ai vari distretti di corte d'appello e, quindi, ai relativi uffici giudiziari, un congruo numero di posti di assistente giudiziario, di operatore amministrativo e di altri profili di cui è oggi particolarmente sentita l'esigenza e che saranno poi sollecitamente coperti con le procedure previste dalla vigente normativa.

I posti di operatore amministrativo sono stati integralmente coperti, il 18 dicembre 1996, con la destinazione dei vincitori del concorso a 1.500 posti.

Alcuni posti di stenodattilografo saranno coperti con l'assunzione dei vincitori del concorso a 764 posti, la cui graduatoria è stata approvata in data 6 novembre 1996. I 394 vincitori del suddetto concorso andranno a coprire altrettanti posti ripartiti proporzionalmente tra le, corti di appello.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(20 febbraio 1997)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, emanato dal Ministro dell'agricoltura di concerto col Ministro del tesoro, in conformità a regolamenti CEE, istituiva un prelievo su tutti i cereali prodotti ed immessi sul mercato allo scopo di disincentivarne la produzione;

che il decreto attribuisce il ruolo di esattore di questo prelievo ad una figura denominata «primo acquirente» che coincide con gli imprenditori operanti appunto nel commercio di cereali;

che lo stesso esattore è tenuto a compilare svariati moduli e ad effettuare i relativi pagamenti;

che nel caso di esonero dal prelievo detti moduli vanno sempre più ad aumentare il numero e le difficoltà per il reperimento di dati e documenti;

che tutte queste difficoltà burocratiche hanno fatto sì che il produttore fornisca in ritardo la documentazione al «primo acquirente»

e che questi a sua volta fosse in ritardo per la presentazione degli stessi documenti agli organi di vigilanza preposti;

che a fronte di tutto ciò si verifica una situazione di difficile risoluzione viste le salate contestazioni di mora relative a tali ritardi; fa pensare l'esempio del commerciante che a fronte di un ritardo di 5 giorni per un versamento di 995 lire (per un banale errore di calcolo), si è visto contestare sanzioni da un minimo di 10 ad un massimo di 200 milioni di lire;

che anche l'assessore all'agricoltura della regione Piemonte ha evidenziato tale preoccupante situazione,

si chiede di sapere:

se le pesanti sanzioni moratorie previste non siano da rivedere;

se si preveda di snellire il complesso procedimento burocratico cui sono tenuti il produttore e il «primo acquirente»;

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere questa situazione generalizzata e assolutamente non dettata da malafede.

(4-01063)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che il regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali è cessato definitivamente a partire dal 1° luglio 1993; di conseguenza è venuto meno il presupposto per il regime sanzionatorio nazionale previsto dalla legge n. 428 del 1990, che attualmente esplica quindi la sua efficacia solo relativamente alle campagne precedenti a quella di commercializzazione 1993-1994.

Si rammenta che tale regime sanzionatorio era stato a suo tempo introdotto dietro sollecitazione delle autorità comunitarie, allo scopo di rendere estremamente rigorosa l'applicazione dell'istituto del prelievo di corresponsabilità, sotto il duplice aspetto dei controlli e del recupero delle somme non acquisite o non versate dai primi acquirenti dei cereali.

Tutto ciò premesso, si ritiene che qualsiasi provvedimento inteso ad escludere o limitare le sanzioni per infrazioni anche di modesta entità potrebbe essere non solo censurato in sede comunitaria, ma potrebbe fornire altresì materia di un notevole contenzioso da parte dei soggetti nei confronti dei quali le sanzioni in causa sono state già applicate e le relative somme incamerate dall'erario.

Si aggiunge che una richiesta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante è stata già in passato avanzata da parte delle regioni Umbria e Piemonte, alle quali, per i motivi suesposti, è stato opposto esplicito diniego.

*Il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali*

PINTO

(21 febbraio 1997)

